SERIE GENERALE

Spediz. abb. post. 45% - art. 2, comma 20/b
Legge 23-12-1996, n. 662 - Filiale di Roma

Anno 141° — Numero 78

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Lunedì, 3 aprile 2000** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

La **Gazzetta Ufficiale,** *oltre alla* **Serie generale,** *pubblica quattro Serie speciali, ciascuna contraddistinta con autonoma numerazione:*

1ª Serie speciale: *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì)
2ª Serie speciale: *Comunità europee* (pubblicata il lunedì e il giovedì)
3ª Serie speciale: *Regioni* (pubblicata il sabato)
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami* (pubblicata il martedì e il venerdì)

SOMMARIO

Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica

Ministero dei trasporti e della navigazione

Ministero delle politiche agricole e forestali

Ministero della pubblica istruzione

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

Conferenza unificata

RETTIFICHE

ERRATA-CORRIGE

DECRETI PRESIDENZIALI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 21 marzo 2000.

Scioglimento del consiglio comunale di Pago Veiano.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto che il consiglio comunale di Pago Veiano (Benevento), rinnovato nelle consultazioni elettorali del 27 aprile 1997, è composto del sindaco e da dodici membri;

Considerato che nel citato comune, a causa delle dimissioni contestuali rassegnate da sette consiglieri, non può essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi;

Ritenuto, pertanto, che ricorrano gli estremi per far luogo allo scioglimento della suddetta rappresentanza;

Visto l'art. 39, comma 1, lettera *b)*, n. 2, della legge 8 giugno 1990, n. 142, così come sostituito dal comma 2 dell'art. 5 della legge 15 maggio 1997, n. 127;

Sulla proposta del Ministro dell'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Art. 1.

Il consiglio comunale di Pago Veiano (Benevento) è sciolto.

Art. 2.

La dott.ssa Elvira Nuzzolo è nominata commissario straordinario per la provvisoria gestione del comune suddetto fino all'insediamento degli organi ordinari, a norma di legge.

Al predetto commissario sono conferiti i poteri spettanti al consiglio comunale, alla giunta ed al sindaco.

Roma, addì 21 marzo 2000

CIAMPI

BIANCO, *Ministro dell'interno*

ALLEGATO

Al Presidente della Repubblica

Nel consiglio comunale di Pago Veiano (Benevento), rinnovato nelle consultazioni elettorali del 27 aprile 1997, composto dal sindaco e da dodici consiglieri, si è venuta a determinare una grave situazione di crisi a causa delle dimissioni rassegnate, con nota del 24 febbraio 2000 ed assunta al protocollo dell'ente il giorno successivo, da sette componenti del corpo consiliare.

Le dimissioni contestuali della metà più uno dei consiglieri hanno determinato l'ipotesi dissolutoria dell'organo elettivo.

Il prefetto di Benevento, pertanto, ritenendo essersi verificata l'ipotesi prevista dall'art. 39, comma 1, lettera *b)*, n. 2, della legge 8 giugno 1990, n. 142, come sostituito dal comma 2 dell'art. 5 della legge 15 maggio 1997, n. 127, ha proposto le scioglimento del consiglio comunale sopracitato disponendone, nel contempo, con provvedimento n. 353 gab.13.46.1 del 25 febbraio 2000, la sospensione, con la conseguente nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune.

Considerato che nel suddetto ente non può essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi, essendo venuta meno l'integrità strutturale minima del consiglio comunale compatibile con il mantenimento in vita dell'organo, si ritiene che, nella specie, ricorrano gli estremi per far luogo al proposto scioglimento.

Mi onoro, pertanto, di sottoporre alla firma della S.V. Ill.ma l'unito schema di decreto con il quale si provvede allo scioglimento del consiglio comunale di Pago Veiano (Benevento) ed alla nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune nella persona della dott.ssa Elvira Nuzzolo.

Roma, 14 marzo 2000

Il Ministro dell'interno: BIANCO

00A3718

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELLE FINANZE

DECRETO 16 marzo 2000.

Autorizzazione alla società C.N.A. Vicenza S.r.l. - Servizi per la gestione e lo sviluppo d'impresa in Vicenza, a svolgere l'attività di assistenza fiscale.

IL DIRETTORE REGIONALE
DELLE ENTRATE PER IL VENETO

Visto l'art. 32, lettera *c)*, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, introdotto con il decreto legislativo 28 dicembre 1998, n. 490;

Visto l'art. 34, punto 1, del medesimo decreto legislativo n. 241/1997;

Visto l'art. 7 del decreto del Ministero delle finanze 31 maggio 1999, n. 164;

Visto il decreto direttoriale 12 luglio 1999;

Vista la domanda presentata in data 18 dicembre 1999 dal sig. Chiappin Gianluigi quale presidente della società C.N.A. Vicenza S.r.l. - Servizi per la gestione e lo sviluppo d'impresa, con sede a Vicenza, via U. Giordano n. 4, codice fiscale e partita I.V.A. n. 02797500242, domanda nella quale sono indicati i dati anagrafici dei componenti del consiglio di amministrazione ed i dati anagrafici ed i requisiti professionali del responsabile dell'assistenza fiscale;

Visto l'elenco delle sedi presso le quali è prestata l'assistenza fiscale;

Vista la denominazione ed i dati anagrafici dei componenti del consiglio di amministrazione e del collegio sindacale della Società di servizi della quale la società richiedente intende avvalersi per lo svolgimento dell'attività di assistenza fiscale;

Vista la copia dell'atto costitutivo e dello statuto;

Vista la copia della polizza assicurativa con massimale di L. 2.000.000.000;

Vista la dichiarazione relativa all'insussistenza di provvedimenti di sospensione da parte dell'ordine di appartenenza a carico del responsabile dell'assistenza fiscale;

Vista la relazione tecnica sulla capacità operativa del CAF, anche in ordine all'affidamento a terzi delle attività di assistenza fiscale;

Verificata la sussistenza dei requisiti e la regolarità della domanda;

Decreta:

Art. 1.

La società C.N.A. Vicenza S.r.l. - Servizi per la gestione e lo sviluppo d'impresa, con sede a Vicenza, via U. Giordano n. 4, codice fiscale e partita I.V.A. n. 02797500242, è autorizzata a svolgere l'attività di assistenza fiscale prevista dall'art. 34 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e dal decreto del Ministro delle finanze 31 maggio 1999, n. 164.

Art. 2.

La società C.N.A. Vicenza S.r.l. - Servizi per la gestione e lo sviluppo d'impresa, con sede Vicenza, via U. Giordano n. 4, codice fiscale e partita I.V.A. numero 02797500242, sarà iscritta all'albo dei Centri di assistenza fiscale ad imprese tenuto presso la direzione centrale per l'accertamento e la programmazione del Ministero delle finanze, dipartimento delle entrate.

Art. 3.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Venezia, 16 marzo 2000

Il direttore regionale: MICELI

00A3741

DECRETO 20 marzo 2000.

Variazione del prezzo di vendita al pubblico del fiammifero denominato - Cucina S/60.

IL DIRETTORE GENERALE
DELL'AMMINISTRAZIONE AUTONOMA
DEI MONOPOLI DI STATO

Visti gli articoli 5 e 6 della legge 13 maggio 1983, n. 198, recante l'adeguamento alla normativa comunitaria della disciplina concernente i monopoli del tabacco lavorato e dei fiammiferi;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, relativo all'istituzione dell'imposta sul valore aggiunto, e successive modificazioni;

Visto l'art. 29 del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito nella legge 29 ottobre 1993, n. 427, che disciplina, tra l'altro, l'applicazione dell'imposta di fabbricazione sui fiammiferi di produzione nazionale o di provenienza comunitaria;

Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 80, recante, tra l'altro, nuove disposizioni in materia di organizzazione nelle pubbliche amministrazioni;

Visto il decreto ministeriale 22 dicembre 1958, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 43 del 20 febbraio 1959, recante le caratteristiche delle marche contrassegno per fiammiferi, e successive modificazioni;

Visto il decreto ministeriale 21 maggio 1992, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 129 del 3 giugno 1992, con il quale l'aggio di vendita al pubblico dei fiammiferi è stato fissato nella misura del 10 per cento;

Visto il decreto ministeriale 20 luglio 1998, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 178 del 1° agosto 1998, recante i criteri generali per la determinazione della tariffa di vendita al pubblico dei fiammiferi;

Visto il decreto direttoriale del 23 luglio 1998, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 178 del 1° agosto 1998, con il quale si è proceduto alla revisione della tariffa di vendita al pubblico, alla rideterminazione delle aliquote di imposta di fabbricazione dei fiammiferi e all'iscrizione in tariffa di nuovi tipi di fiammiferi;

Visto il decreto ministeriale 18 gennaio 1995 con il quale veniva iscritto in tariffa un nuovo tipo di fiammifero denominato «Cucina S/60»;

Considerata la necessità di procedere alla revisione della tariffa di vendita al pubblico e alla rideterminazione delle relative aliquote di imposta di fabbricazione su detto fiammifero sulla base dei criteri generali stabiliti dal citato decreto ministeriale del 20 luglio 1998;

Decreta:

Art. 1.

Il prezzo di vendita al pubblico e l'aliquota di imposta di fabbricazione sul fiammifero denominato «Cucina S/60» sono stabilite nelle misure di seguito indicate, unitamente all'imposta sul valore aggiunto dovuta per singolo condizionamento:

Tipo di fiammiferi	Imposta di fabbricazione (lire)	Imposta sul valore aggiunto (lire)	Prezzo di vendita (lire)
1. Scatola di cartoncino a tiretto passante contenente 60 fiammiferi di legno paraffinati amorfi, tipo cucina, denominata «Cucina»	125	83,3333	500

Il presente decreto entra in vigore dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 20 marzo 2000

Il direttore generale: CUTRUPI

Registrato alla Corte dei conti il 22 marzo 2000
Registro n. 1 Monopoli di Stato, foglio n. 11

00A3719

DECRETO 20 marzo 2000.

Caratteristiche tecniche delle emulsioni di olio da gas ed olio combustibile denso con acqua destinate alla trazione ed alla combustione.

IL DIRETTORE GENERALE
DEL DIPARTIMENTO DELLE DOGANE
E DELLE IMPOSTE INDIRETTE

Visto l'art. 12, comma 1, della legge 23 dicembre 1999, n. 488, recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato», il quale prevede l'inserimento, nell'elenco dei prodotti assoggettati ad imposizione ed aliquote vigenti alla data del 1° gennaio 2005, di cui all'allegato 1 annesso alla legge 23 dicembre 1998, n. 448, di alcune tipologie di emulsioni di oli stabilizzate, idonee all'impiego nella carburazione e nella combustione;

Visto l'art. 12, comma 3, della citata legge n. 488 del 1999, il quale prevede che le caratteristiche tecniche che rendono le emulsioni idonee al predetto impiego sono stabilite con decreto del Ministro delle finanze;

Espletata la procedura di informazione nel settore delle norme e regolamentazioni tecniche, previste dalla direttiva 98/34/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 22 giugno 1998, pubblicato nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee n. 4204 del 21 luglio 1998;

Atteso che l'individuazione delle predette caratteristiche tecniche rientra nelle funzioni amministrative proprie del direttore generale del Dipartimento delle dogane e delle imposte indirette;

Decreta:

Art. 1.

1. Le emulsioni di oli da gas con acqua in percentuale dal 12 al 15 per cento in peso destinate alla trazione o alla combustione per riscaldamento, si definiscono stabilizzate quando un campione sottoposto a centrifugazione, secondo la proposta di norma AFNOR (prNFM 07-101) non dà luogo, dopo 5 minuti, con una forza centrifuga relativa (fcr) pari a 4200 x *g*, a separazione visibile di acqua e presenta una percentuale di emulsione sedimentata inferiore al 9 per cento in volume. La formula di riferimento per il calcolo del numero di giri per minuto (rpm) è:

$$rpm = 1335 \sqrt{\frac{fcr}{d}}$$

2. Le emulsioni di olio combustibile denso con acqua in percentuale dal 12 al 15 per cento in peso destinate alla combustione, si definiscono stabilizzate quando un campione portato alla temperatura di 50 ±°C 1 °C e sottoposto a centrifugazione con apparato conforme al metodo ASTM D 1796 con una forza centrifuga relativa (fcr) di 3060 x *g* per 15 minuti non dà luogo a separazione visibile di acqua.

3. Le determinazioni di cui ai commi 1 e 2 vengono effettuate entro un mese dalla data di preparazione dell'emulsione.

Art. 2.

1. Le emulsioni di cui all'art. 1 vengono stabilizzate con l'eventuale aggiunta di tensioattivi, in quantità non superiore al 3 per cento in peso, nonché additivate nel periodo invernale con prodotti anticongelanti in misura non superiore al 4 per cento in peso. I tensioattivi e gli additivi non devono contenere composti di fluoro, di cloro né metalli pesanti e devono essere privi di ceneri; qualora contengano un elemento per il quale è previsto un limite massimo di specifica nell'olio da gas o nell'olio combustibile denso usati per preparare l'emulsione, detto limite di specifica non deve essere superato nell'emulsione, dedotta la percentuale di acqua.

Art. 3.

1. Le emulsioni stabilizzate di olio da gas con acqua destinate alla trazione, di olio da gas con acqua destinate alla combustione per riscaldamento e di olio combustibile denso con acqua destinate alla combustione devono possedere le caratteristiche tecniche previste rispettivamente negli allegati I, II e III.

2. Il controllo delle predette caratteristiche e di quelle di cui agli articoli 1 e 2, viene effettuato dalla direzione centrale per l'analisi merceologica e il laboratorio chimico del Dipartimento delle dogane e delle imposte indirette; il prelevamento dei campioni viene effettuato con l'osservanza delle norme ISO 3170, per il campionamento manuale da serbatoio, e ISO 3171, per il campionamento automatico in linea.

Art. 4.

1. Le emulsioni stabilizzate vengono prodotte in depositi fiscali e sono custodite, anche nella fase di commercializzazione, separatamente dagli altri prodotti; non è consentita la miscelazione di emulsioni prodotte con tecnologie diverse.

2. È consentito il trasferimento delle emulsioni di cui all'art. 1 a depositi di stoccaggio diversi da quelli annessi all'impianto di produzione purché dotati delle attrezzature tecniche riconosciute idonee dall'ufficio tecnico di finanza territorialmente competente per mantenere stabili dette emulsioni.

3. Le emulsioni stabilizzate di cui all'allegato I non devono presentare acqua libera per un periodo di quattro mesi dalla data di estrazione dal deposito di produzione; esse vengono avviate al consumo presso utenti extra rete e utilizzate entro il predetto periodo.

4. Le emulsioni stabilizzate di cui agli allegati II e III non devono presentare acqua libera per un periodo di un anno dalla data di estrazione dal deposito di produzione e devono essere utilizzate nel predetto periodo.

5. Sui documenti di accompagnamento delle emulsioni stabilizzate vengono riportati il tipo di emulsione con la percentuale di acqua contenuta e la data entro cui le emulsioni devono essere impiegate.

Art. 5.

1. L'impiego delle emulsioni stabilizzate rispondenti alle caratteristiche tecniche di cui agli allegati I, II e III avviene con l'osservanza delle modalità raccomandate dal produttore o dal titolare del deposito commerciale.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 20 marzo 2000

Il direttore generale: DEL GIUDICE

Allegato I

EMULSIONI STABILIZZATE DI OLIO DA GAS CON ACQUA DESTINATE ALLA TRAZIONE

	Caratteristiche	Unità di misura	Valore		Metodo di prova
			min.	max.	
1	Aspetto		Emulsione lattescente		Esame visivo
2	Contenuto di acqua[1]	*% massa*	12	15	ASTM D 1744
3	Contenuto di zolfo	*% massa*		0.031	EN ISO 14596 EN 24260[2]
4	Massa volumica a 15°C	kg/m^3		870	EN ISO 3675 EN ISO 12185[3]
5	Viscosita' a 40°C	mm^2/sec	2.0	7.0	EN ISO 3104
6	Punto d'infiammabilita'	°C	> 55		ASTM D 93[4]
7	Temperatura limite di filtrabilità (CFPP)	°C		0 (estate) -10 (inverno)	EN 116
8	Corrosione su lamina di rame (3h a 50°C):	indice	Classe 1		EN ISO 2160
9	Lubricita' a 60°C	µm		460	ISO 12156-1
10	Contenuto di ceneri	*% massa*		0.01	EN ISO 6245
11	Contenuto di contaminanti solidi esistenti	mg/Kg		24	EN 12662
12	Contenuto di alchilnitrato	mg/Kg	750	2500	EN ISO 13759

L'olio da gas impiegato nella preparazione dell'emulsione dovrà rispettare le specifiche della Norma UNI EN 590, nonché quelle previste dalla Direttiva 98/70/CE del 13 ottobre 1998.

(1) L'acqua impiegata nella preparazione deve essere deionizzata (conducibilità inferiore a 30 microsiemens/cm)

(2) Per l'arbitrato deve adottarsi il metodo EN ISO 14596

(3) Per l'arbitrato deve adottarsi il metodo EN ISO 3675

(4) In caso di punto di infiammabilità prossimo al punto di ebollizione dell'acqua dovrà essere usato il metodo ASTM D 92

Allegato II

EMULSIONI STABILIZZATE DI OLIO DA GAS CON ACQUA DESTINATE ALLA COMBUSTIONE PER RISCALDAMENTO

	Caratteristiche	**Unità di misura**	**Valore**		**Metodo di prova**
			min.	**max.**	
1	Aspetto		Emulsione lattescente		Esame visivo
2	Contenuto di acqua(1)	*% massa*	12	15	ASTM D 1744
3	Contenuto di zolfo	*% massa*		0.18	EN ISO 14596 EN 24260(2)
4	Massa volumica a 15°C	kg/m^3	835	895	EN ISO 3675 EN ISO 12185(3)
5	Viscosita' a 40°C	mm^2/sec	2.5	9.9	EN ISO 3104
6	Punto d'infiammabilita'	°C	> 55		ASTM D 93(4)
7	Temperatura limite di filtrabilità (CFPP)	°C		0	EN 116
8	Punto di scorrimento	°C		-6	ISO 3016

L'olio da gas impiegato nella preparazione dell'emulsione dovrà rispettare le specifiche della Norma UNI 6579.

(1) L'acqua impiegata nella preparazione deve essere deionizzata (conducibilità inferiore a 30 microsiemens/cm)

(2) Per l'arbitrato deve adottarsi il metodo EN ISO 14596

(3) Per l'arbitrato deve adottarsi il metodo EN ISO 3675

(4) In caso di punto di infiammabilità prossimo al punto di ebollizione dell'acqua dovrà essere usato il metodo ASTM D 92

Allegato III

EMULSIONI STABILIZZATE DI OLIO COMBUSTIBILE DENSO CON ACQUA DESTINATE ALLA COMBUSTIONE

	Caratteristiche	Unità di misura	Valore		Metodo di prova
			min.	max.	
1	Contenuto di acqua	% massa	12	15	ISO 3733
2	Viscosita' a 50°C	mm^2/sec	> 91		EN ISO 3104
3	Punto d'infiammabilita'	°C	> 65		ASTM D 93[(1)]
4	Contenuto di zolfo	% massa		0.26 (uso civile)[(3)] 0.88 (uso industriale BTZ)[(4)] 2.64 (uso industriale ATZ)[(5)] 3.52 (uso industriale ATZ)[(6)]	EN ISO 14596 EN 24260[(2)]
5	Contenuto di sedimenti	% massa		0.5	ISO 3735
10	Contenuto di ceneri	% massa		0.20	EN ISO 6245

L'olio combustibile denso impiegato nella preparazione dell'emulsione dovrà rispettare le specifiche della Norma UNI 6579.

(1) In caso di punto di infiammabilità prossimo al punto di ebollizione dell'acqua dovrà essere usato il metodo ASTM D 92

(2) Per l'arbitrato deve adottarsi il metodo EN ISO 14596

(3) Nonché per impianti industriali nuovi con potenza nominale inferiore a 3 MW – DPCM 2/10/95

(4) Impianti industriali con potenza nominale inferiore a 50 MW – DPCM 2/10/95

(5) Impianti industriali con potenza nominale superiore a 50 MW – DPCM 2/10/95

(6) Impianti industriali in cui almeno il 60 % dei prodotti della combustione dello zolfo vengono assorbiti – DPCM 2/10/95

00A3720

DECRETO 28 marzo 2000.

Individuazione degli uffici territorialmente competenti ad emanare i provvedimenti di autorizzazione, di adeguamento e di revoca, ai sensi degli articoli 10 e 11 del decreto ministeriale 29 novembre 1978, concernenti la stampa di documenti fiscali.

IL DIRETTORE GENERALE
DEL DIPARTIMENTO DELLE ENTRATE

Vista la legge 29 settembre 1991, n. 358, recante le norme per la ristrutturazione del Ministero delle finanze, e successive modificazioni;

Visto il regolamento degli uffici e del personale del Ministero delle finanze, emanato con decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1992, n. 287;

Visto l'art. 34 del citato regolamento che prevede le attribuzioni dei direttori generali dei dipartimenti e del direttore generale degli affari generali e del personale e, in particolare, le lettere *a), b)* e *c)* del comma 2, ove è stabilito che i direttori generali sono responsabili della direzione dell'attività complessiva del dipartimento o della direzione generale, della determinazione dei programmi per la realizzazione degli obiettivi da perseguire, della determinazione dei programmi di controllo sull'attività dei dipendenti uffici;

Visto il decreto del Ministro delle finanze 23 dicembre 1992, recante la disciplina dell'organizzazione interna del Dipartimento delle entrate;

Visto l'art. 10, primo comma, e l'art. 11 del decreto del Ministro delle finanze 29 novembre 1978 in materia di autorizzazioni alla stampa di documenti fiscali;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, così come modificato dal decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 80, di razionalizzazione dell'organizzazione delle amministrazioni pubbliche e revisione della disciplina in materia di pubblico impiego;

Visto il decreto 19 ottobre 1994, n. 678 del Ministro delle finanze, concernente il regolamento di attuazione degli articoli 2 e 4 della legge 7 agosto 1990, n. 241;

Visto l'art. 11 del citato decreto che prevede la facoltà di delega, ove consentito dalla legge, da parte dell'organo che adotta il provvedimento finale;

Visto il decreto 3 dicembre 1999 del Ministero delle finanze, concernente criteri per la riorganizzazione delle direzioni centrali del Dipartimento delle entrate e delle direzioni regionali delle entrate;

Considerata l'opportunità di assicurare la massima speditezza nell'azione amministrativa;

Decreta:

Art. 1.

Le direzioni regionali delle entrate territorialmente competenti, sulla base del domicilio fiscale delle imprese tipografiche interessate, sono delegate ad emanare i provvedimenti di autorizzazione, di adeguamento e revoca ai sensi degli articoli 10 e 11 del decreto ministeriale 29 novembre 1978, concernenti la stampa di documenti fiscali.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana ed avrà effetto dal quindicesimo giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

Roma, 28 marzo 2000

Il direttore generale: ROMANO

00A3782

DECRETO 29 marzo 2000.

Determinazione delle modalità tecniche per la trasmissione telematica via internet delle dichiarazioni e per l'effettuazione, con lo stesso mezzo, dei pagamenti di tributi, contributi e premi di cui all'art. 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.

IL DIRETTORE GENERALE
DEL DIPARTIMENTO DELLE ENTRATE

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, nel testo modificato dal decreto del Presidente della Repubblica 14 ottobre 1999, n. 542, con il quale è stato approvato il regolamento recante le modalità per la presentazione delle dichiarazioni relative alle imposte sui redditi, all'imposta regionale sulle attività produttive e all'imposta sul valore aggiunto;

Visto in particolare l'art. 3 del predetto decreto del Presidente della Repubblica n. 322 del 1998 che, ai commi 2 e 2-*bis,* individua i contribuenti tenuti a presentare la dichiarazione in via telematica all'Amministrazione finanziaria, direttamente o tramite un incaricato e, al comma 2-*ter,* stabilisce che la dichiarazione può essere presentata in via telematica direttamente da contribuenti diversi da quelli indicati nei commi 2 e 2-*bis;*

Visto il comma 11 del citato art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica n. 322 del 1998, ai sensi del quale le modalità tecniche di trasmissione delle dichiarazioni sono stabilite con decreto dirigenziale;

Visto il decreto 31 luglio 1998 del direttore generale del Dipartimento delle entrate, come modificato dal decreto 24 dicembre 1999, relativo alle modalità tecniche di trasmissione telematica delle dichiarazioni e dei dati concernenti i contratti di locazione e di affitto da sottoporre a registrazione;

Visto l'art. 62, comma 3, dell'allegato tecnico al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 8 febbraio 1999, che fa salve, ai fini delle regole tecniche per la formazione, la, trasmissione, la conservazione, la duplicazione, la riproduzione e la validazione, anche temporale, dei documenti informatici, le disposizioni del decreto dirigenziale 31 luglio 1998 e le successive modificazioni ed integrazioni;

Ritenuta l'opportunità di stabilire le modalità tecniche con le quali i soggetti di cui all'art. 3, comma 2-*ter,* del decreto del Presidente della Repubblica n. 322 del 1998 devono trasmettere telematicamente le dichiarazioni;

Visto l'art. 24, comma 39, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, ai sensi del quale il pagamento dei tributi e delle altre entrate può essere effettuato anche con sistemi diversi dal contante;

Visto il comma 40 del predetto art. 24 della legge n. 449 del 1997, secondo il quale le modalità di esecuzione dei pagamenti mediante i sistemi di cui al comma 39 sono stabilite con uno o più decreti del Ministro delle finanze;

Considerata l'opportunità di definire le modalità tecniche con le quali tutti i contribuenti possono disporre il pagamento telematico dei tributi, contributi e premi di cui all'art. 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241;

Ritenuta l'opportunità di disciplinare con un unico decreto le modalità tecniche di trasmissione telematica, tramite la rete internet, delle dichiarazioni dei contribuenti di cui all'art. 3, comma 2-*ter,* del decreto del Presidente della Repubblica n. 322 del 1998 e l'effettuazione, con lo stesso mezzo, dei pagamenti dei tributi, contributi e premi di cui all'art. 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241;

Vista la legge 31 dicembre 1996, n. 675, concernente la tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali;

Visti gli articoli 3, comma 2, 14 e 16 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, recanti disposizioni relative all'individuazione della competenza ad adottare gli atti delle pubbliche amministrazioni;

Visto l'art. 13 della legge 8 maggio 1998, n. 146, ai sensi del quale le disposizioni legislative concernenti l'amministrazione finanziaria successive al decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, vanno intese nel senso che devono essere adottati dal Ministro delle finanze esclusivamente i provvedimenti che sono espressione del potere di indirizzo politico-amministrativo, di cui agli articoli 3, comma 1, e 14 del citato decreto legislativo n. 29 del 1993;

Decreta:

Art. 1.

1. Al decreto dirigenziale 31 luglio 1998, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 187 del 12 agosto 1998, nel testo modificato dal decreto dirigenziale 24 dicembre 1999, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 306 del 31 dicembre 1999, relativo alle modalità tecniche di trasmissione telematica delle dichiarazioni e dei dati concernenti i contratti di locazione e di affitto da sottoporre a registrazione, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il titolo è sostituito dal seguente: «Modalità tecniche di trasmissione telematica delle dichiarazioni e dei contratti di locazione e di affitto da sottoporre a registrazione, nonché di esecuzione telematica dei pagamenti»;

b) l'art. 1 è sostituito dal seguente:

«Art. 1 *(Definizioni).* — 1. Ai fini del presente decreto si intende:

a) per "servizio telematico", il sistema informatico che consente all'Amministrazione finanziaria la ricezione delle dichiarazioni e dei contratti di locazione e di affitto di beni immobili e La consegna delle ricevute che attestano l'avvenuta trasmissione degli stessi;

b) per "dichiarazione telematica", la rappresentazione informatica delle dichiarazioni trasmesse dai soggetti di cui all'art. 2;

c) per "registrazione telematica", la registrazione dei contratti di locazione e di affitto di beni immobili effettuata in via telematica dai soggetti e con le modalità individuate al Capo III;

d) per "costituzione", la creazione dell'archivio elettronico che contiene le dichiarazioni, munite del codice di autenticazione di cui al successivo art. 3, nonché la creazione dell'archivio elettronico che contiene i dati richiesti per la registrazione telematica, munito del codice di autenticazione di cui al successivo art. 16;

e) per "file", l'archivio elettronico munito del codice di autenticazione, che contiene:

1) un gruppo di dichiarazioni telematiche della stessa tipologia;

2) i dati dei contratti di cui si richiede la registrazione telematica;

3) le ricevute trasmesse dall'Amministrazione finanziaria;

f) per "utenti del servizio telematico", i soggetti individuati nell'art. 2 che effettuano la trasmissione telematica della dichiarazione ovvero quelli individuati nell'art. 14, che richiedono la registrazione telematica;

g) per "servizio telematico Internet", il sistema informatico che consente all'Amministrazione finanziaria la ricezione tramite la rete internet delle dichiarazioni e dei versamenti e la consegna delle ricevute da parte della stessa Amministrazione;

h) per "dichiarazione telematica Internet" la rappresentazione informatica delle dichiarazioni trasmesse via internet dai contribuenti;

i) per "versamento telematico Internet", il versamento dei tributi, dei contributi e dei premi di cui all'art. 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, effettuato mediante l'utilizzo del servizio telematico internet;

j) per "file Internet", l'archivio elettronico, munito del codice di riscontro, che contiene la dichiarazione o il versamento telematico, ovvero le relative ricevute;

k) per "ufficio finanziario competente", gli uffici delle entrate, gli uffici delle imposte dirette, gli uffici dell'imposta sul valore aggiunto;

l) per "PINCODE", il codice di cifratura personalizzato assegnato dall'Amministrazione finanziaria a ciascun contribuente abilitato all'utilizzazione del servizio telematico internet.

2. Le specifiche tecniche per l'utilizzo dei servizi telematici di cui al comma 1, sono riportate nei seguenti allegati:

"allegato tecnico", contenente le specifiche tecniche relative alla trasmissione telematica delle dichiarazioni da parte dei soggetti di cui all'art. 2;

"allegato tecnico bis", contenente le specifiche tecniche per l'utilizzo del servizio telematico relativo alla registrazione telematica, da parte dei soggetti di cui agli articoli 14 e 15;

"allegato tecnico ter", contenente le specifiche tecniche per l'utilizzo del servizio telematico internet, da parte dei soggetti di cui all'art. 25».

c) il comma 3 dell'art. 4 è sostituito dal seguente: «3. La domanda per richiedere l'abilitazione di cui al comma 1 deve essere presentata in tempo utile per ottemperare agli obblighi di trasmissione telematica delle dichiarazioni; le modalità e i tempi di rilascio delle

abilitazioni non legittimano in alcun caso il differimento dei termini previsti per l'assolvimento degli adempimenti in materia fiscale».

d) dopo l'art. 24, aggiungere:

«Capo IV — Modalità tecniche per la trasmissione via Internet delle dichiarazioni e per l'effettuazione, con lo stesso mezzo, dei pagamenti dei tributi, contributi e premi di cui all'art. 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241».

Art. 25 *(Abilitazione al servizio telematico internet)* — 1. Per avvalersi del servizio telematico internet, i contribuenti devono inoltrare via internet apposita richiesta indirizzata all'Amministrazione finanziaria, che provvede all'abilitazione secondo le modalità descritte al paragrafo 2 dell'allegato tecnico ter al presente decreto; l'abilitazione scade il 31 dicembre dell'anno successivo a quello dell'ultima utilizzazione o, se non utilizzata, a quello del rilascio e perde la sua validità all'atto del decesso del titolare.

2. Le modalità e i tempi di abilitazione al servizio telematico internet non legittimano in alcun caso il differimento dei termini previsti per l'assolvimento degli adempimenti in materia fiscale.

3. Possono presentare la dichiarazione mediante il servizio telematico internet esclusivamente i contribuenti di cui all'art. 3, comma 2-*ter,* del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, come modificato dal decreto del Presidente della Repubblica 14 ottobre 1999, n. 542, non obbligati alla presentazione in via telematica della dichiarazione.

4. Con successivi decreti possono essere individuate particolari categorie di soggetti non ammesse a fruire del servizio telematico via internet.

5. Possono effettuare i versamenti telematici internet, indipendentemente dalla dichiarazione cui si riferiscono, i contribuenti titolari di un conto corrente aperto presso una delle banche a tal fine convenzionate con il Ministero delle finanze.

Art. 26 *(Revoche).* — 1. L'abilitazione al servizio telematico internet è revocata per gravi irregolarità nell'utilizzo di tale servizio da parte del soggetto abilitato e, in particolare, nei seguenti casi:

a) utilizzo dell'accesso al servizio per scopi diversi da quello per il quale l'autorizzazione è stata rilasciata;

b) utilizzo dei prodotti software dell'Amministrazione finanziaria per scopi diversi da quelli per i quali sono gratuitamente distribuiti;

c) utilizzo del servizio telematico internet alfine di aggirare gli obblighi di trasmissione telematica da parte dei soggetti di cui all'art. 3, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, esclusi dall'ambito di applicazione delle disposizioni del presente capo.

2. La revoca ha effetto immediato e viene comunicata all'interessato,

Art. 27 *(Compilazione delle dichiarazioni e indicazione dei dati di versamento).* — 1. Per la compilazione della dichiarazione telematica internet e per l'effettuazione del versamento telematico internet, il contribuente o il dichiarante utilizza il software distribuito gratuitamente dall'Amministrazione finanziaria o un qualunque altro software disponibile sul mercato, indicando i dati necessari, comprese le coordinate del conto corrente bancario sul quale l'Amministrazione finanziaria richiede l'addebito delle somme dovute dal contribuente.

2. Indipendentemente dal software utilizzato, la dichiarazione e il versamento in formato elettronico devono essere conformi alle specifiche tecniche approvate dall'Amministrazione finanziaria.

3. Il dichiarante è tenuto a conservare copia cartacea della dichiarazione trasmessa mediante servizio telematico internet debitamente sottoscritta ai sensi dell'art. 1, comma 6, del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322 e successive modificazioni.

Art. 28 *(Codice di riscontro e controlli).* — 1. Ciascun file internet, contenente la dichiarazione o i dati necessari all'effettuazione del versamento, può essere trasmesso all'Amministrazione finanziaria con le modalità descritte al paragrafo 3.1 dell'allegato tecnico ter al presente decreto, solo se corredato dal codice di riscontro.

2. Il codice di riscontro, che consente di verificare l'identità del dichiarante e di garantire l'integrità delle informazioni presenti nel file trasmesso, è generato automaticamente dalla procedura informatica distribuita dall'Amministrazione finanziaria a partire dal PINCODE assegnato dall'Amministrazione stessa con le modalità descritte al paragrafo 2 del predetto allegato tecnico ter.

3. Il soggetto al quale viene assegnato il PINCODE è l'esclusivo titolare dello stesso e responsabile della sua custodia e conservazione. In caso di mancata consegna o perdita del PINCODE o nel caso in cui l'utente ritenga che lo stesso sia indebitamente utilizzato da altri, è necessario presentare apposita comunicazione all'ufficio finanziario competente che provvede all'annullamento del precedente e al rilascio di un nuovo PINCODE.

4. Il periodo di validità del PINCODE coincide con quello dell'abilitazione al servizio telematico internet.

5. Il codice di riscontro viene apposto dall'Amministrazione finanziaria sui file contenenti le ricevute di cui all'art. 29, con le modalità descritte al paragrafo 3.3 dell'allegato tecnico ter al presente decreto.

6. L'Amministrazione finanziaria esegue le attività di controllo sulle dichiarazioni presentate mediante il servizio telematico internet sulla base dei dati trasmessi dal contribuente.

Art. 29 *(Scarto dei file e ricevute).* — 1. Le dichiarazioni e i versamenti pervenuti all'Amministrazione finanziaria mediante il servizio telematico internet si considerano, rispettivamente, presentate ed effettuati, salvo quanto previsto dal comma 6, al momento in cui è completata la ricezione, da parte dell'Amministrazione stessa, dei file che li contengono, fermo restando quanto previsto dal comma 4.

2. L'Amministrazione finanziaria attesta l'avvenuta presentazione della dichiarazione e/o l'avvenuta effettuazione del versamento telematico internet mediante una ricevuta, contenuta in un file, munito del codice di riscontro generato dall'Amministrazione stessa con le modalità descritte al paragrafo 3.3 dell'allegato tecnico ter al presente decreto.

3. Salvo cause di forza maggiore, le ricevute sono rese disponibili in via telematica entro il giorno lavorativo successivo a quello dell'invio del file all'Amministrazione finanziaria e per un periodo non inferiore a 30 giorni lavorativi; successivamente a tale data, le ricevute possono essere richieste dal contribuente presso l'ufficio finanziario competente.

4. Le ricevute non sono rilasciate e le dichiarazioni e i versamenti si considerano, rispettivamente, non presentate e non effettuati, qualora il file venga scartato per uno dei seguenti motivi:

a) mancato riconoscimento del codice di riscontro del file, in base alle modalità descritte al paragrafo 3.2 dell'allegato tecnico ter al presente decreto;

b) codice di riscontro duplicato, a fronte di invio dello stesso file avvenuto erroneamente più volte;

c) file non elaborabile, in quanto non conforme alle specifiche tecniche approvate dall'Amministrazione finanziaria;

d) contribuente disabilitato a norma degli articoli 25, comma 1, e 26;

e) indicazione, ai fini del versamento telematico internet, delle coordinate di una banca non convenzionata.

5. Il contribuente o il dichiarante, nelle ipotesi descritte al comma 4, lettere *a)* e *c),* ripete la trasmissione dopo aver rimosso la causa che ha provocato lo scarto del file.

6. Nel caso in cui non sia possibile l'addebito sul conto corrente bancario delle somme dovute dal contribuente, l'Amministrazione finanziaria ne dà comunicazione all'interessato e procede a norma dell'art. 36-*bis* del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600.

Art. 30 *(Tutela dei dati personali).* — 1. L'informativa ai sensi dell'art. 10 della legge 31 dicembre 1996, n. 675, si intende resa mediante le avvertenze fornite ai contribuenti al momento del rilascio dell'abilitazione aI servizio telematico internet.

2. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui all'art. il del presente decreto.

Art. 31 *(Disponibilitò del servizio).* — 1. Per l'utilizzo del servizio telematico internet si applicano le disposizioni di cui all'art. 10 del presente decreto.

Art. 32 *(Disposizioni transitorie).* — 1. Per l'anno 2000 possono presentare la dichiarazione attraverso il servizio telematico internet esclusivamente i soggetti tenuti ad utilizzare il modello di dichiarazione Unico persone fisiche, anche in qualità di rappresentanti di altre persone fisiche legalmente incapaci o in qualità di eredi.

2. Fino al 31 ottobre 2000 il versamento telematico internet può essere effettuato solo in connessione alla presentazione della dichiarazione telematica Internet di cui aI comma precedente»;

e) Infine è aggiunto «l'allegato tecnico ter».

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 29 marzo 2000

Il direttore generale: ROMANO

ALLEGATO TECNICO TER

MODALITÀ TECNICHE PER LA PRESENTAZIONE DELLE DICHIARAZIONI E PER L'EFFETTUAZIONE DEI VERSAMENTI TELEMATICI INTERNET.

1. CARATTERISTICHE GENERALI.

I soggetti di cui all'art. 25 inviano i file che contengono le dichiarazioni e i versamenti telematici, utilizzando un apposito sito internet predisposto dall'Amministrazione finanziaria.

L'Amministrazione finanziaria rende disponibile gratuitamente il software che consente ai contribuenti l'accesso e l'utilizzo del servizio telematico internet.

I prodotti software di cui al presente paragrafo richiedono la disponibilità di un computer dotato di un Browser (Netscape Communicator o Microsoft Internet Explorer, versione 4.X o superiori, o browser equivalenti) ed avente le seguenti caratteristiche consigliate:

Ambiente Windows	*Ambiente MAC/OS*
Processore Pentium 100 MHz o superiore o equivalente	MAC POWER PC
Almeno 32 Mbyte di RAM (minimo 16)	Almeno 32 Mbyte di RAM
Scheda grafica compatibile SVGA	Memoria virtuale abilitata con 33 Mbyte
Monitor 14" 800 × 600 a 65.536 colori	Open TRANSPORT 1.x

Il soggetto abilitato deve usufruire dei servizi di un Internet Service Provider.

2. ASSEGNAZIONE DEL PINCODE.

Coloro che intendono utilizzare il servizio telematico internet previsto dal presente decreto compilano un apposito formulano che sarà disponibile nel sito internet del Ministero delle finanze.

Sulla base delle domande pervenute, l'Amministrazione finanziaria provvede a recapitare al domicilio del richiedente una comunicazione che contiene gli elementi necessari alla costruzione del PINCODE nonché una password di accesso al sito. In caso di mancato recapito l'interessato deve recarsi presso gli uffici finanziari competenti, il cui elenco sarà disponibile nel sito internet del Ministero delle finanze, che provvedono ad annullare il PINCODE e la password precedentemente assegnati e a fornire al richiedente una nuova coppia degli stessi.

3. CODICE DI RISCONTRO.

La presentazione via internet delle dichiarazioni e l'effettuazione dei versamenti telematici, con lo stesso mezzo, da parte dei soggetti di cui all'art. 25 comporta la necessità di adottare un meccanismo che permetta all'Amministrazione finanziaria di verificare:

a) l'identità del mittente;

b) l'integrità dei dati ricevuti, cioè l'impossibilità che il file sia stato alterato indebitamente durante la trasmissione.

Analogamente i soggetti di cui all'art. 25 hanno necessità di disporre di strumenti che gli permettano di verificare che la ricevuta, di cui all'art. 29, sia stata prodotta dall'Amministrazione finanziaria esattamente nella forma e nel contenuto rilevabile dal file elettronico.

Il servizio telematico prevede, quindi, che i file inviati dall'utente, o ad esso diretti, siano corredati di un codice di riscontro che permetta le verifiche sopra descritte.

3.1. COSTITUZIONE DEL FILE CHE CONTIENE LA DICHIARAZIONE O IL VERSAMENTO TELEMATICO INTERNET.

Prima di procedere alla trasmissione il contribuente abilitato è tenuto a costituire un file che contiene la dichiarazione o il versamento telematico internet e a utilizzare il software distribuito dall'Amministrazione che provvede a:

a) controllare la rispondenza del file alle specifiche tecniche approvate dall'Amministrazione finanziaria;

b) sottoporre il file ad una funzione che calcola un riassunto del file stesso;

c) cifrare il riassunto del file con il PINCODE del contribuente abilitato.

3.2. RICEZIONE DELLA DICHIARAZIONE.

L'Amministrazione finanziaria, quando riceve il file, attraverso un sistema di validazione effettua due distinte operazioni che consistono in:

a) decifratura del codice di riscontro, mediante il PINCODE associato al codice fiscale del contribuente o del soggetto dichiarante; se l'operazione va a buon fine, è certo che l'origine del file sia proprio quella dichiarata aI momento della trasmissione (autenticazione del mittente);

b) ricalcolo del riassunto del file; se il riassunto coincide con quello ottenuto effettuando l'operazione descritta al punto precedente, il file non è stato alterato successivamente al calcolo, da parte del mittente, del codice di riscontro (integrità del dato).

3.3. PREDISPOSIZIONE DELLE RICEVUTE.

Completato il controllo del codice di riscontro, il sistema di validazione dell'Amministrazione finanziaria provvede a:

a) controllare la rispondenza del file pervenuto alle specifiche tecniche approvate dall'Amministrazione finanziaria;

b) predisporre la ricevuta che contiene:

i dati identificativi del contribuente e del dichiarante;

i principali dati contabili rilevati dal file pervenuto;

c) sottoporre il file che contiene i dati della ricevuta ad una funzione che calcola il riassunto del file stesso;

d) cifrare il riassunto del file con il PINCODE dell'Amministrazione finanziaria.

00A3783

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

DECRETO 20 marzo 2000.

Proroga dell'esistenza dello stato di necessità al rimpatrio dalla Repubblica federale di Jugoslavia per i cittadini italiani.

IL DIRETTORE GENERALE
PER GLI ITALIANI ALL'ESTERO
E LE POLITICHE MIGRATORIE

DI CONCERTO CON

IL DIRETTORE GENERALE
DEI SERVIZI CIVILI DEL MINISTERO DELL'INTERNO

E

IL DIRETTORE GENERALE DEL TESORO

Visto il decreto ministeriale del 3 dicembre 1991, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 293 del 14 dicembre 1991, con cui è stato dichiarato lo stato di necessità al rimpatrio dalla Jugoslavia a partire dal 15 novembre 1991;

Visti i decreti ministeriali 17 gennaio 1994 (*Gazzetta Ufficiale* n. 33 del 10 febbraio 1994), 15 novembre 1995 (*Gazzetta Ufficiale* n. 276 del 25 novembre 1997) e 13 novembre 1997 (*Gazzetta Ufficiale* n. 271 del 20 novembre 1997) con i quali è stato prorogato lo stato di necessità al rimpatrio dalla Repubblica federale di Jugoslavia;

Ritenuto che al seguito del persistere nella Repubblica federale di Jugoslavia di una situazione di instabilità, permangono sul territorio di detto Paese le circostanze di carattere eccezionale che hanno costretto i cittadini italiani ivi residenti, a partire dalla data del 15 novembre 1991;

Considerate le segnalazioni a tal riguardo pervenute dall'ambasciata d'Italia in Belgrado;

Visto l'art. 2, commi 4 e 7, della legge 26 dicembre 1981, n. 763;

Visto il decreto legislativo del 3 febbraio 1993, n. 29, articoli 3 e 16;

Ritenuto che tale stato di necessità va dichiarato anche ai fini della disposizione sul reinsediamento contenuta nell'art. 8 della legge 15 ottobre 1991, n. 344;

Decreta:

È prorogato lo stato di necessità al rimpatrio dalla Repubblica federale di Jugoslavia dei cittadini italiani ivi residenti, per un ulteriore anno, a decorrere dal 16 novembre 1999.

Roma, 20 marzo 2000

Il direttore generale
per gli italiani all'estero e le politiche migratorie
FERRARIN

Il direttore generale dei servizi civili
DEL MESE

Il direttore generale del Tesoro
DRAGHI

00A3687

MINISTERO DELLA SANITÀ

DECRETO 24 settembre 1999.

Tariffe per istruttoria sulle notifiche relative a nuove sostanze chimiche pericolose.

IL MINISTRO DELLA SANITÀ
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO DEL TESORO, DEL BILANCIO
E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1997, n. 52, di attuazione della direttiva 92/32/CEE concernente classificazione, imballaggio ed etichettatura delle sostanze pericolose, come modificato con decreto legislativo 25 febbraio 1998, n. 90, ed in particolare l'art. 24;

Vista la legge 29 dicembre 1990, n. 407, recante: «Disposizioni diverse per l'attuazione della manovra di finanza pubblica 1991-1993», ed in particolare l'art. 5, comma 12;

Sentito il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato;

Decreta:

Art. 1.

1. Per l'espletamento dell'istruttoria relativa alla verifica delle notifiche di cui agli articoli 7 e 8 del decreto legislativo 3 febbraio 1997, n. 52, i soggetti interessati sono tenuti, per ciascuna prestazione resa dall'unità di notifica, di cui all'art. 27 del medesimo decreto legislativo, al pagamento delle tariffe indicate nell'allegato.

2. L'attestazione dell'avvenuto pagamento delle tariffe di cui al comma 1 deve essere allegata alla notifica cui si riferisce e costituisce condizione di ricevibilità della notifica stessa.

Art. 2.

1. Le somme relative alle tariffe di cui all'art. 1 devono essere versate tramite c/c postale n. 10088011, intestato alla sezione di tesoreria provinciale dello Stato di Viterbo, specificandone la causale, all'entrata del bilancio dello Stato con imputazione al capo XX, capitolo 2230, art. 7, per essere successivamente riassegnate, con decreti del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, allo stato di previsione del Ministero della sanità.

2. Il Ministro della sanità, con proprio decreto, ripartisce i proventi di cui al comma 1 in relazione alle necessità dei controlli di cui all'art. 28 del decreto legislativo 3 febbraio 1997, n. 52, e per il funzionamento dei servizi preposti all'espletamento delle attività di cui agli articoli 7 e 8 del medesimo decreto legislativo.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 24 settembre 1999

Il Ministro della sanità
BINDI

Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica
AMATO

Registrato alla Corte dei conti il 31 dicembre 1999
Registro n. 2 Sanità, foglio n. 180

ALLEGATO

TARIFFE PER LE PRESTAZIONI RESE DALL'UNITÀ DI NOTIFICA RELATIVAMENTE ALLA VERIFICA DELLE NOTIFICHE DI CUI AGLI ARTICOLI 7 E 8 DEL DECRETO LEGISLATIVO 3 FEBBRAIO 1997, N. 52, E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI.

Esame fascicolo di base comprendente la documentazione inerente alla valutazione del rischio (Allegato VII, parte *A* - decreto legislativo 3 febbraio 1997, n. 52)	L. 10.000.000
Esame fascicolo di base non comprendente la documentazione inerente alla valutazione del rischio (Allegato VII, parte *A* - decreto legislativo 3 febbraio 1997, n. 52)	L. 15.000.000
Informazioni e prove complementari richieste per quantitativi di sostanze immesse sul mercato compresi tra 10 e 100 tonnellate all'anno (Allegato VIII, livello 1 - decreto legislativo 3 febbraio 1997, n. 52)	L. 5.000.000
Informazioni e prove complementari richieste per quantitativi di sostanze immesse sul mercato compresi tra 100 e 1000 tonnellate all'anno (Allegato VIII, livello 1 - decreto legislativo 3 febbraio 1997, n. 52)	L. 10.000.000
Informazioni e prove complementari richieste per quantitativi di sostanze immesse sul mercato superiori a 1000 tonnellate all'anno (Allegato VIII, livello 2 - decreto legislativo 3 febbraio 1997, n. 52)	L. 15.000.000
Esame fascicolo di base comprendente la documentazione inerente alla valutazione del rischio (Allegato VII, parte *B* - decreto legislativo 3 febbraio 1997, n. 52)	L. 3.000.000
Esame fascicolo di base non comprendente la documentazione inerente alla valutazione del rischio (Allegato VII, parte *B* - decreto legislativo 3 febbraio 1997, n. 52)	L. 5.000.000
Esame fascicolo di base (Allegato VII, parte *C* - decreto legislativo 3 febbraio 1997, n. 52)	L. 1.000.000
Esame fascicolo di base (Allegato VII, parte *D* - decreto legislativo 3 febbraio 1997, n. 52)	L. 3.000.000
Ricerca e sviluppo	L. 2.000.000
Notifiche successive	L. 1.000.000

RELAZIONE TECNICA

ALLEGATO VII-*A*
(esclusa la valutazione del rischio)

A) Analisi dei costi

Esame amministrativo della domanda e protocollo	1 CTER per ore 2 - L. 39.000 per ora	L.	78.000
Valutazione documentazione scientifica	1 primo tecnologo per ore 10 - L. 51.000 per ora	L.	510.000
	10 ricercatori per ore 15 ciascuno - L. 35.000 per ora	L.	5.250.000
Elaborazione dati	1 CTER per ore 8 - L. 39.000 per ora	L.	312.000
Stesura rapporto	1 primo tecnologo per ore 10 - L. 51.000 per ora	L.	510.000
Correzione e copia dossier	1 CTER per ore 6 - L. 39.000 per ora	L.	234.000
Gruppi di lavoro per classificazione	1 primo tecnologo per ore 12 - L. 51.000 per ora	L.	612.000
Contatti interlocutori col notificante	1 primo tecnologo per ore 10 - L. 51.000 per ora	L.	510.000
	TOTALE *A)* . . .	L.	8.016.000

B) Utili del 10% ai sensi della legge n. 407/1990, art. 5, comma 12	L.	801.600
C) Spese generali (cancelleria, contatti telefonici, fax, posta elettronica, supporti informatici, manutenzione e assistenza materiale informatico, ecc.)	L.	1.182.400
TOTALE . . .	L.	10.000.000

ALLEGATO VII-*A*

VALUTAZIONE DEL RISCHIO

A) Analisi dei costi

Inserimento dati	1 CTER per ore 4 - L. 39.000 per ora	L.	156.000
Valutazione dati disponibili	1 primo tecnologo per ore 15 - L. 51.000 per ora	L.	765.000
Stima preliminare dell'esposizione e degli effetti	2 ricercatori per ore 15 ciascuno - L. 35.000 per ora	L.	1.050.000
Contatti interlocutori col notificante per l'individuazione di livelli di esposizione specifici	1 primo tecnologo per ore 8 - L. 51.000 per ora	L.	408.000
Applicazione modelli matematici per la caratterizzazione del rischio	2 ricercatori per 15 ore ciascuno - L. 35.000 per ora	L.	1.050.000
Stesura rapporto	1 primo tecnologo per ore 8 - L. 51.000 per ora	L.	408.000
Inserimento rapporto nel dossier	1 CTER per ore 4 - L. 39.000 per ora	L.	156.000
	TOTALE *A)* . . .	L.	3.993.000
B) Utili del 10% ai sensi della legge n. 407/1990		L.	399.300
C) Spese generali		L.	607.700
	TOTALE . . .	L.	5.000.000

ALLEGATO VII-*A* - Livello 1
(> 10 tonn. e fino a 100 tonn.)

A) Analisi dei costi

Esame amministrativo documentazione fornita protocollo	1 CTER per ore 2 - L. 39.000 per ora	L.	78.000
Valutazione proposta programma di studi	1 primo tecnologo per ore 8 - L. 51.000 per ora	L.	408.000
Invio proposta programma ad autorità competenti e e notificanti	1 CTER per ore 3 - L. 39.000 per ora	L.	117.000
Valutazione pareri delle autorità competenti	1 primo tecnologo per ore 8 - L. 51.000 per ora	L.	408.000
Stesura programma finale	1 primo tecnologo per ore 6 - L. 51.000 per ora	L.	306.000
Invio programma finale a Commissione CE al notificante	1 CTER per ore 3 - L. 39.000 per ora	L.	117.000
Controllo studi effettuati secondo il programma	1 primo tecnologo per ore 10 - L. 51.000 per ora	L.	510.000
	5 ricercatori per ore 10 ciascuno - L. 51.000 per ora	L.	1.750.000
Correzione dossier e invio a Commissione CE	1 CTER per ore 6 - L. 39.000 per ora	L.	234.000
	TOTALE *A)* . . .	L.	3.928.000
B) Utili del 10% ai sensi della legge n. 407/1990, art. 5, comma 12		L.	392.800
C) Spese generali		L.	679.200
	TOTALE . . .	L.	5.000.000

ALLEGATO VII-*A* - Livello 1
(>100 tonn.)

A) Analisi dei costi

Esame amministrativo documentazione fornita e protocollo	1 CTER per ore 2 - L. 39.000 per ora	L.	78.000
Valutazione proposta programma di studi	1 primo tecnologo per ore 15 - L. 51.000 per ora	L.	765.000
Contatti interlocutori col notificante	1 primo tecnologo per ore 15 - L. 51.000 per ora	L.	765.000
Invio proposta programma ad autorità competenti e notificante	1 CTER per ore 4 - L. 39.000 per ora	L.	156.000
Valutazione pareri delle autorità competenti	1 primo tecnologo per ore 15 L. 51.000 per ora	L.	765.000
Stesura programma finale	1 primo tecnologo per ore 15 - L. 51.000 per ora	L.	765.000
Invio programma finale a Commissione CE e al notificante	1 CTER per ore 4 - L. 39.000 per ora	L.	156.000
Controllo studi effettuati secondo il programma	1 primo tecnologo per ore 15 - L. 51.000 per ora	L.	765.000
	5 Ricercatori per ore 20 ciascuno - L.35.000	L.	3.500.000
Correzione dossier e invio a Commissione CE	1 CTER per ore 8 - L. 39.000 per ora	L.	312.000
	TOTALE *A)* . . .	L.	8.027.000
B) Utili del 10% ai sensi della legge n. 407/1990, art. 5, comma 12		L.	802.700
C) Spese generali		L.	1.170.300
	TOTALE . . .	L.	10.000.000

ALLEGATO VII-*A* - Livello 2

A) Analisi dei costi

Esame amministrativo documentazione fornita e protocollo	1 CTER per ore 2 - L. 39.000 per ora	L.	78.000
Valutazione proposta programma di studi	1 primo tecnologo per ore 20 - L. 51.000 per ora	L.	1.020.000
	5 ricercatori per ore 20 ciascuno - L. 35.000 per ora	L.	3.500.000
Contatti interlocutori col notificante	1 primo tecnologo per ore 15 - L. 51.000 per ora	L.	765.000

Invio proposta programma ad autorità competenti e notificante	1 CTER per ore 4 - L. 39.000 per ora	L.	156.000
Valutazione pareri delle autorità competenti	1 primo tecnologo per ore 20 - L. 51.000 per ora	L.	1.020.000
Stesura programma finale	1 primo tecnologo per ore 15 - L. 51.000 per ora	L.	765.000
Invio programma finale a Commissione CE e al notificante	1 CTER per ore 4 - L. 39.000 per ora	L.	156.000
Controllo studi effettuati seconda il programma	1 primo tecnologo per ore 20 - L. 51.000 per ora	L.	1.020.000
	5 ricercatori per ore 20 ciascuno - L. 35.000 per ora	L.	3.500.000
Correzione dossier e invio a Commissione CE	1 CTER per ore 8 - L. 39.000 per ora	L.	312.000
	TOTALE *A)* . . .	L.	12.292.000
B) Utili del 10% ai sensi della legge n. 407/1990		L.	1.229.200
C) Spese generali		L.	1.478.700
	TOTALE . . .	L.	15.000.000

ALLEGATO VII-*B*
(esclusa la valutazione del rischio)

A) Analisi dei costi

Esame amministrativo della domanda e protocollo	1 CTER per ore 2 - L. 39.000 per ora	L.	78.000
Valutazione documentazione scientifica	1 primo tecnologo per ore 10 - L. 51.000 per ora	L.	510.000
	5 ricercatori per ore 8 ciascuno - L. 35.000 per ora	L.	1.400.000
Elaborazione dati	1 CTER per ore 6 - L. 39.000 per ora	L.	234.000
Correzione e copia dossier	1 CTER per ore 4 - L. 39.000 per ora	L.	156.000
	TOTALE *A)* . . .	L.	2.378.000
B) Utili del 10% ai sensi della legge n. 407/1990, art. 5, comma 12		L.	237.800
C) Spese generali		L.	384.200
	TOTALE . . .	L.	3.000.000

ALLEGATO VII-*B*

VALUTAZIONE DEL RISCHIO

A) Analisi dei costi

Inserimento dati	1 CTER per ore 2 - L. 39.000 per ora	L.	39.000
Valutazione dati disponibili	1 primo tecnologo per ore 6 - L. 51.000 per ora	L.	306.000
Stima preliminare dell'esposizione e degli effetti	2 ricercatori per ore 6 ciascuno - L. 35.000 per ora	L.	420.000
Contatti interlocutori col notificante per l'individuazione di livelli di esposizione specifici	1 primo tecnologo per ore 4 - L.51.000 per ora	L.	204.000
Applicazione modelli matematici per la caratterizzazione del rischio	2 ricercatori per ore 7 ciascuno - L. 35.000 per ora	L.	490.000
Stesura rapporto	1 primo tecnologo per ore 4 - L. 51.000 per ora	L.	204.000
Inserimento rapporto nel dossier	1 CTER per ore 2 - L. 39.000 per ora	L.	78.000
	TOTALE *A)* . . .	L.	1.741.000
B) Utili del 10% ai sensi della legge n. 407/1990, art. 5, comma 12		L.	174.100
C) Spese generali		L.	84.900
	TOTALE . . .	L.	2.000.000

ALLEGATO VII-*C*

A) Analisi dei costi

Esame amministrativo della domanda protocollo	1 CTER per ore 2 - L. 39.000 per ora	L.	78.000
Valutazione documentazione scientifica	1 primo tecnologo per ore 4 - L. 51.000 per ora	L.	204.000
	2 ricercatori per ore 4 ciascuno - L. 35.000 per ora	L.	280.000
Elaborazione dati	1 CTER per ore 3 - L. 39.000 per ora	L.	117.000
Correzione e copia dossier	1 CTER per ore 3 - L. 39.000 per ora	L.	117.000
	TOTALE *A)* . . .	L.	796.000
B) Utili del 10% ai sensi della legge n. 407/1990, art. 5, comma 12		L.	79.600
C) Spese generali		L.	124.400
	TOTALE . . .	L.	1.000.000

ALLEGATO VII-*D*

POLIMERI

A) Analisi dei costi

Esame domanda preliminare	1 primo tecnologo per ore 2 - L. 51.000 per ora	L.	102.000
Esame amministrativo della domanda	1 CTER per ore 2 - L. 39.000 per ora	L.	78.000
Valutazione documentazione scientifica	1 primo tecnologo per ore 10 - L. 51.000 per ora	L.	510.000
	5 ricercatori per 8 ore ciascuno - L. 35.000 per ora	L.	1.400.000
Elaborazione dati	1 CTER per ore 4 - L. 39.000 per ora	L.	156.000

Correzione e copia dossier	1 CTER per ore 4 - L. 39.000 per ora	L.	156.000
	TOTALE *A)* . . .	L.	2.402.000
B) Utili del 10% ai sensi della legge n. 407/1990, art. 5, comma 12		L.	240.200
C) Spese generali		L.	357.800
	TOTALE . . .	L.	3.000.000

RICERCA E SVILUPPO

A) Analisi dei costi

Esame amministrativo della domanda e protocollo	1 CTER per ore 2 - L. 39.000 per ora	L.	78.000
Valutazione dati forniti	1 primo tecnologo per ore 10 - L. 51.000 per ora	L.	510.000
	2 ricercatori per ore 8 ciascuno - L. 35.000 per ora	L.	560.000
Contatti interlocutori col notificante	1 primo tecnologo per ore 8 - L. 51.000 per ora	L.	408.000
	TOTALE *A)* . . .	L.	1.556.000
B) Utili del 10% ai sensi della legge n. 407/1990, art. 5, comma 12		L.	155.600
C) Spese generali		L.	288.400
	TOTALE . . .	L.	2.000.000

Successive

A) Analisi dei costi

Esame amministrativo della domanda e protocollo	1 CTER per ore 2 - L. 39.000 per ora	L.	78.000
Valutazione documentazione scientifica	1 primo tecnologo per ore 10 - L. 51.000 per ora	L.	510.000
Elaborazione dati	1 CTER per ore 3 - L. 39.000 per ora	L.	117.000
Correzione e copia dossier	1 CTER per ore 2 - L. 39.000 per ora	L.	78.000
	TOTALE *A)* . . .	L.	783.000
B) Utili del 10% ai sensi della legge n. 407/1990, art. 5, comma 12		L.	78.300
C) Spese generali		L.	138.700
	TOTALE . . .	L.	1.000.000

00A3742

DECRETO 29 dicembre 1999.

Recepimento della direttiva 99/75/CE della Commissione del 22 luglio 1999 che modifica la direttiva 95/45/CE che stabilisce i requisiti di purezza specifici per le sostanze coloranti per uso alimentare.

IL MINISTRO DELLA SANITÀ

Vista la direttiva 99/75/CE della Commissione del 22 luglio 1999 che modifica la direttiva 95/45/CE concernente i requisiti specifici di purezza delle sostanze coloranti per uso alimentare;

Ritenuto di dover procedere al recepimento della direttiva sopra citata;

Visti gli articoli 5, lettera *g)*, e 22 della legge 30 aprile 1962, n. 283;

Visto il decreto ministeriale 27 novembre 1996, n. 684 recante recepimento della direttiva 95/45/CE della Commissione del 26 luglio 1995 riguardante i requisiti di purezza specifici dei coloranti che possono essere aggiunti agli alimenti;

Visto l'art. 20 della legge 16 aprile 1987, n. 183;

Sentito il Consiglio superiore di sanità che si è espresso nella seduta del 27 ottobre 1999;

Decreta:

Art. 1.

1. I requisiti di purezza specifici del colorante «E 160 a (i) Caroteni misti» riportati nell'allegato al decreto ministeriale 27 novembre 1996, n. 684, sono sostituiti da quelli di cui all'allegato al presente decreto.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 29 dicembre 1999

Il Ministro: BINDI

Registrato alla Corte dei conti il 22 febbraio 2000
Registro n. 1 Sanità, foglio n. 38

ALLEGATO

«E 160a (i) caroteni misti

1. CAROTENI DERIVATI DALLE PIANTE

Sinonimi	CI arancione per alimenti 5
Definizione	I caroteni misti si ottengono mediante estrazione con solvente da ceppi naturali di piante commestibili, carote, olii vegetali, erba, erba medica e ortica. Il colorante principale è costituito da carotenoidi il cui componente maggiore è il beta-carotene. Possono anche essere presenti α e γ-carotene e altri pigmenti. L'estratto oltre ai coloranti può contenere olii, grassi e cere che si trovano naturalmente nel materiale di partenza. Per l'estrazione si possono utilizzare unicamente i seguenti solventi : acetone, metiletil chetone, metanolo, etanolo, propano-2-olo, esano, diclorometano e anidride carbonica.
Classe	Carotenoidi
Colour index N.	75130
EINECS	230-636-6
Formula chimica	Beta-carotene: $C_{40}H_{56}$
Peso molecolare	Beta-carotene : 536, 88
Tenore	Il contenuto di caroteni non è inferiore al 5% (calcolato come beta-carotene). Per i prodotti ottenuti per estrazione di olii vegetali : non inferiore allo 0,2% nei grassi alimentari. $E^{1\%}_{1cm}$ 2500 a circa 440 nm-457 nm in cicloesano
Identificazione	
A. Spettrometria	Estinzione massima in cicloesano a 440 nm-457 nm e 470 nm-486 nm
Purezza	
Solventi residui	Acetone Metil chetone Metanolo singolarmente Propano-2-olo Esano Etanolo } non più di 50 mg/Kg, o in combinazione Diclorometano non più di 10 mg/Kg
Arsenico	Non più di 3 mg/Kg
Piombo	Non più di 10 mg/Kg
Mercurio	Non più di 1 mg/kg
Cadmio	Non più di 1 mg/Kg
Metalli pesanti (quali Pb)	Non più di 40 mg/Kg

2. CAROTENI DERIVATI DALLE ALGHE

Definizione	I caroteni misti possono anche essere ottenuti dall'alga Dunaliella salina, che cresce nei grandi laghi salini della regione di Whyalla, Australia meridionale. L'estrazione del beta-carotene avviene mediante un olio essenziale. La preparazione è in sospensione al 20-30% in olio di soia contenente tocoferoli naturali (fino allo 0,3%). Il rapporto di isomeri trans e cis è dell'ordine di 50/50-71/29. Il colorante principale è costituito da carotenoidi il cui componente maggiore è il beta-carotene. Possono anche essere presenti alfa-carotene, luteina, zeaxantina e beta-criptoxantina. L'estratto oltre ai coloranti può contenere olii, grassi e cere che si trovano naturalmente nel materiale di partenza.
Classe	Carotenoidi
Colour Index n°	75130
Tenore	Il contenuto di caroteni non è inferiore al 20% (calcolato come beta-carotene).
Identificazione	
A. Spettrometria	Estinzione massima in cicloesano a 448 nm-457 nm e 474 nm-486 nm
Purezza	
Arsenico	Non più di 3 mg/Kg
Piombo	Non più di 10 mg/Kg
Mercurio	Non più di 1 mg/Kg
Cadmio	Non più di 1 mg/Kg
Metalli pesanti (quali Pb)	Non più di 40 mg/Kg

00A3784

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

DECRETO 21 febbraio 2000.

Scioglimento della società cooperativa «Società cooperativa artigiana cavatori "S. Paolo" - Società a responsabilità limitata», in Prun di Negrar, e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la delega in data 2 dicembre 1998 per le materie di competenza della direzione generale della cooperazione ivi compresi i provvedimenti di scioglimento d'ufficio ex art. 2544 del codice civile degli enti cooperativi e di nomina dei commissari liquidatori;

Visti gli accertamenti ispettivi del 14 luglio 1999, eseguiti dalla direzione provinciale del lavoro di Verona nei confronti della Società cooperativa «Società cooperativa artigiana cavatori "S. Paolo" - Società a responsabilità limitata», con sede in Prun di Negra (Verona);

Tenuto conto che la medesima risulta trovarsi nelle condizioni previste dal precitato art. 2544 del codice civile;

Visto il parere favorevole del comitato centrale per le cooperative di cui all'art. 18 della legge 17 febbraio 1971, n.127;

Visto il parere favorevole del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato;

Ritenuta l'opportunità di disporre il provvedimento di scioglimento d'ufficio ex art. 2544 del codice civile con nomina di commissario liquidatore;

Viste le designazioni della direzione provinciale del lavoro territorialmente competente;

Decreta:

Art 1.

La società cooperativa «Società cooperativa artigiana Cavatori "S. Paolo" - Società a responsabilità limitata» con sede in Prun di Negar (Verona), costituita in data 4 febbraio 1960 con atto a rogito del notaio dott. Giordano Cracco di Verona, omologato dal tribunale

di Verona con decreto dell' 11 febbraio 1960, è sciolta d'ufficio ai sensi dell'art. 2544 del codice civile e il dr. Mattia Corradi, con residenza in Verona, Via Camozzini n. 20, ne è nominato commissario liquidatore.

Art 2.

Al commissario liquidatore spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale 28 gennaio 1992.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 21 febbraio 2000

p. *Il Ministro:* CARON

00A3630

DECRETO 21 febbraio 2000.

Scioglimento della società cooperativa «Consorzio agricolo comunitario - CO.AGRI.COM. - Società cooperativa a responsabilità limitata», in Villamar, e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO DEL LAVORO
E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la delega in data 2 dicembre 1998 per le materie di competenza della direzione generale della cooperazione ivi compresi i provvedimenti di scioglimento d'ufficio ex art.2544 del codice civile degli enti cooperativi e di nomina dei commissari liquidatori;

Visti i verbali di mancata ispezione rispettivamente datati 28 gennaio e 11 marzo 1999, eseguiti dalla Direzione provinciale del lavoro di Cagliari nei confronti della Società cooperativa «Consorzio agricolo comunitario - CO.AGRI.COM. - società cooperativa a responsabilità limitata» con sede in Villamar (Cagliari);

Tenuto conto che la medesima risulta trovarsi nelle condizioni previste dal precitato art. 2544 del codice civile;

Visto il parere favorevole del comitato centrale per le cooperative di cui all'art. 18 della legge 17 febbraio 1971, n. 127;

Visto il parere favorevole del Ministero per le politiche agricole;

Ritenuta l'opportunità di disporre il provvedimento di scioglimento d'ufficio ex art. 2544 del codice civile con nomina di commissario liquidatore;

Viste le designazioni della direzione provinciale del lavoro territorialmente competente;

Decreta

Art. 1.

La Società cooperativa «Consorzio Agricolo Comunitario - CO.AGRI.COM. - società cooperativa a responsabilità limitata» con sede in Villamar (Cagliari), costituita in data 17 febbraio 1988, con atto a rogito del notaio dr. Gian Paolo Roncarolo di Vercelli, omologato dal tribunale di Pavia con decreto 14 marzo 1998, è sciolta d'ufficio ai sensi dell'art. 2544 del codice civile e il dr. Pier Filippo Cucudda, con residenza in Quartu S. Elena (Cagliari), Via Danimarca n. 16, ne è nominato commissario liquidatore.

Art. 2.

Al commissario liquidatore spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale 28 gennaio 1992.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 21 febbraio 2000

p. *Il Ministro:* CARON

00A3631

DECRETO 28 febbraio 2000.

Approvazione del programma di ristrutturazione aziendale, legge n. 223/1991, della S.p.a. Cotton Due, unità di S. Gregorio. (Decreto n. 27881).

IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO

Vista la legge 5 novembre 1968, n. 1115, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 maggio 1988, n. 160;

Vista la legge 23 luglio 1991, n. 223;

Visto il decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 236;

Visti gli articoli 1 e 12 del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1994, n. 451;

Visto l'art. 4, comma 35, del decreto-legge 1 ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre, n. 608;

Visto l'art. 1-*sexies* del decreto-legge 8 aprile 1998, n. 78, convertito con modificazioni, nella legge 5 giugno 1998, n. 176;

Vista l'istanza contenente il programma per ristrutturazione aziendale presentata, ai sensi dell'art. 1, della sopracitata legge 23 luglio 1991, n. 223, per il periodo dal 31 maggio 1999 al 30 maggio 2001, dalla ditta S.p.a. Cotton Due;

Visto il parere dell'organo competente per territorio;

Ritenuto, sulla base delle risultanze istruttorie agli atti, di approvare il suddetto programma limitatamente al periodo dal 31 maggio 1999 al 30 maggio 2000 al fine di effettuare una successiva verifica sulla situazione aziendale;

Decreta:

Per le motivazioni in premessa esplicitate, è approvato il programma per ristrutturazione aziendale, relativamente al periodo dal 31 maggio 1999 al 30 maggio 2000 della ditta S.p.a. Cotton Due, sede in Reggio Calabria, unità di S. Gregorio.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 28 febbraio 2000

Il Sottosegretario di Stato: MORESE

00A3755

DECRETO 1° marzo 2000.

Concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale per legge n. 176/1998, art. 1-*quinquies* in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. S.I.T.E., unità di Caserta. (Decreto n. 27883).

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA PREVIDENZA E ASSISTENZA SOCIALE

Vista la legge 5 novembre 1968, n. 1115, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 maggio 1988, n. 160;

Vista la legge 23 luglio 1991, n. 223;

Visto il decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236;

Visto il decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1994, n. 451;

Visto l'art. 4, comma 35, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni dalla legge 28 novembre 1996, n. 608;

Visto l'art. 1-*quinquies* del decreto-legge 8 aprile 1998, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 giugno 1998, n. 176, che prevede, in favore dei lavoratori delle aziende industriali appaltatrici di lavori di installazione di reti telefoniche, interessate da una contrazione degli appalti con conseguenti eccedenze strutturali, la possibilità per il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concedere il trattamento straordinario di integrazione salariale, in deroga alla vigente normativa in materia, per un periodo non superiore a dodici mesi e nel limite massimo di 43 miliardi per l'anno 1998;

Visto l'art. 45, comma 17, lettera *d)* della legge 17 maggio 1999, n. 144;

Visto il decreto ministeriale dell'11 gennaio 1999, registrato alla Corte dei conti in data 20 gennaio 1999, con il quale sono stati predeterminati obiettivi e criteri selettivi circa le condizioni e i requisiti di ammissibilità al trattamento di cui al sopracitato articolo 1-*quinquies* della legge n. 176 del 1998;

Visto il verbale, siglato in data 22 luglio 1999 presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, tra la società S.I.T.E. S.p.a. e le competenti organizzazioni sindacali di categoria, con il quale è stato concordato che il trattamento straordinario di integrazione salariale, ai sensi del sopra richiamato art. 1-*quinquies* della legge n. 176/1998, riguarda un numero massimo di lavoratori pari a 69 unità;

Vista l'istanza presentata dalla predetta società S.I.T.E. S.p.a. - codice ISTAT 32.20.2 - intesa ad ottenere la concessione del suddetto trattamento in favore dei propri dipendenti sospesi dal lavoro o lavoranti ad orario ridotto, per il periodo decorrente dal 1° dicembre 1999 al 31 maggio 2000;

Ritenuto che ricorrono i presupposti normativi per la concessione del suddetto trattamento;

Decreta:

Ai sensi dell'art. 1-*quinquies* del decreto-legge 8 aprile 1998, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 giugno 1998, n. 176, è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale in favore di sessantanove lavoratori sospesi o lavoranti ad orario ridotto, dipendenti dalla S.I.T.E. S.p.a., sede legale in Bologna, unità di Caserta, codice ISTAT: 32.20.2 (n. matricola INPS 1307404393) per il periodo dal 1° dicembre 1999 al 31 maggio 2000.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è tenuto, al fine di consentire la rilevazione dell'utilizzo delle somme allo scopo stanziate, a controllare l'andamento dei flussi di spesa relativi all'avvenuta erogazione della prestazione.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 1° marzo 2000

Il direttore generale: DADDI

00A3756

DECRETO 1° marzo 2000.

Concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale per ristrutturazione aziendale, legge n. 223/1991, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Crouzet Appliance Controls, unità di Bollate. (Decreto n. 27884).

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA PREVIDENZA E ASSISTENZA SOCIALE

Vista la legge 5 novembre 1968, n. 1115, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86, convertito, con modificazioni, nella legge 20 maggio 1988, n. 160;

Vista la legge 23 luglio 1991, n. 223;

Visto il decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 236;

Visti gli articoli 1 e 12 del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1994, n. 451;

Visto l'art. 4, comma 35, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608;

Visto l'art. 1-*sexies* del decreto-legge 8 aprile 1998, n. 78, convertito, con modificazioni, nella legge 5 giugno 1998, n. 176;

Vista l'istanza della ditta S.p.a. Crouzet Appliance Controls, tendente ad ottenere la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per ristrutturazione aziendale, in favore dei lavoratori interessati;

Visto il decreto ministeriale datato 28 febbraio 2000, con il quale è stato approvato il programma di ristrutturazione aziendale della summenzionata ditta;

Visto il parere dell'organo competente per territorio;

Ritenuto di autorizzare la corresponsione del citato trattamento;

Decreta:

A seguito dell'approvazione del programma di ristrutturazione aziendale, intervenuta con il decreto ministeriale datato 28 febbraio 2000, è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Crouzet Appliance Controls, con sede in Bollate (Milano), unità di Bollate (Milano) (NID 9903MI0133) per un massimo di 82 unità lavorative per il periodo dal 4 ottobre 1999 al 3 aprile 2000.

Istanza aziendale presentata l'8 ottobre 1999 con decorrenza 4 ottobre 1999.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale, ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 1° marzo 2000

Il direttore generale: DADDI

00A3757

DECRETO 1° marzo 2000.

Concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale, legge n. 223/1991, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.c.r.l. Cooperativa ceramica industriale Livorno, unità di Livorno. (Decreto n. 27885).

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA PREVIDENZA E ASSISTENZA SOCIALE

Vista la legge 5 novembre 1968, n. 1115, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86, convertito, con modificazioni, nella legge 20 maggio 1988, n. 160;

Vista la legge 23 luglio 1991, n. 223;

Visto il decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 236;

Visti gli articoli 1 e 12 del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1994, n. 451;

Visto l'art. 4, comma 35, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608;

Visto l'art. 1-*sexies* del decreto-legge 8 aprile 1998, n. 78, convertito, con modificazioni, nella legge 5 giugno 1998, n. 176;

Vista l'istanza della ditta S.c.r.l. Cooperativa ceramica industriale Livorno, tendente ad ottenere la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale, in favore dei lavoratori interessati;

Visto il decreto ministeriale datato 28 febbraio 2000, con il quale è stato approvato il programma di crisi aziendale della summenzionata ditta;

Visto il parere dell'organo competente per territorio;

Ritenuto di autorizzare la corresponsione del citato trattamento;

Decreta:

A seguito dell'approvazione del programma di crisi aziendale, intervenuta con il decreto ministeriale datato 28 febbraio 2000, è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.c.r.l. Cooperativa ceramica industriale Livorno, con sede in Livorno, unità di Livorno (NID 9909LI0013) per un massimo di 35 unità lavorative per il periodo dal 22 novembre 1999 al 21 maggio 2000.

Istanza aziendale presentata il 24 dicembre 1999 con decorrenza 22 novembre 1999.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale, ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del tratta-

mento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 1° marzo 2000

Il direttore generale: DADDI

00A3758

DECRETO 1° marzo 2000.

Concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale, legge n. 223/1991, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. CNI Informatica e telematica, unità di Noci. (Decreto n. 27886).

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA PREVIDENZA E ASSISTENZA SOCIALE

Vista la legge 5 novembre 1968, n. 1115, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86, convertito, con modificazioni, nella legge 20 maggio 1988, n. 160;

Vista la legge 23 luglio 1991, n. 223;

Visto il decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 236;

Visti gli articoli 1 e 12 del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1994, n. 451;

Visto l'art. 4, comma 35, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608;

Visto l'art. 1-*sexies* del decreto-legge 8 aprile 1998, n. 78, convertito, con modificazioni, nella legge 5 giugno 1998, n. 176;

Vista l'istanza della ditta S.p.a. CNI Informatica e telematica, tendente ad ottenere la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale, in favore dei lavoratori interessati;

Visto il decreto ministeriale datato 28 febbraio 2000, con il quale è stato approvato il programma di ristrutturazione aziendale della summenzionata ditta;

Visto il parere dell'organo competente per territorio;

Ritenuto di autorizzare la corresponsione del citato trattamento;

Decreta:

A seguito dell'approvazione del programma di crisi aziendale, intervenuta con il decreto ministeriale datato 28 febbraio 2000, è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. CNI Informatica e telematica, con sede in Noci (Bari), unità di Noci (Bari) (NID 9916BA0029) per un massimo di 134 unità lavorative per il periodo dal 19 aprile 1999 al 18 ottobre 1999.

Istanza aziendale presentata il 25 maggio 1999 con decorrenza 19 aprile 1999.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale, ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 1° marzo 2000

Il direttore generale: DADDI

00A3759

DECRETO 1° marzo 2000.

Concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale per riorganizzazione aziendale, legge n. 223/1991, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Sasib Food Machinery MV, unità di Rovereto. (Decreto n. 27887).

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA PREVIDENZA E ASSISTENZA SOCIALE

Vista la legge 5 novembre 1968, n. 1115, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86, convertito, con modificazioni, nella legge 20 maggio 1988, n. 160;

Vista la legge 23 luglio 1991, n. 223;

Visto il decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 236;

Visti gli articoli 1 e 12 del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1994, n. 451;

Visto l'art. 4, comma 35, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608;

Visto l'art. 1-*sexies* del decreto-legge 8 aprile 1998, n. 78, convertito, con modificazioni, nella legge 5 giugno 1998, n. 176;

Vista l'istanza della ditta S.p.a. Sasib Food Machinery MV, tendente ad ottenere la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per riorganizzazione aziendale, in favore dei lavoratori interessati;

Visto il decreto ministeriale datato 1° dicembre 1999, con il quale è stato approvato il programma di ristrutturazione aziendale della summenzionata ditta;

Visto il decreto ministeriale datato 3 dicembre 1999, con il quale è stato concesso, a decorrere dal 15 giugno 1999, il suddetto trattamento;

Visto il parere dell'organo competente per territorio;

Ritenuto di autorizzare la corresponsione del citato trattamento;

Decreta:

A seguito dell'approvazione del programma di riorganizzazione aziendale, intervenuta con il decreto ministeriale datato 1° dicembre 1999, è prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Sasib Food Machinery MV, con sede in San Bonifacio (Verona), unità di Rovereto (Trento) (NID 0005TN0002) per un massimo di 32 unità lavorative per il periodo dal 15 dicembre 1999 al 14 giugno 2000.

Istanza aziendale presentata il 24 gennaio 2000 con decorrenza 15 dicembre 1999.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale, ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 1° marzo 2000

Il direttore generale: DADDI

00A3760

DECRETO 1° marzo 2000.

Concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale per ristrutturazione aziendale, legge n. 223/1991 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. SETA, unità di Cetraro Marina. (Decreto n. 27888).

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA PREVIDENZA E ASSISTENZA SOCIALE

Vista la legge 5 novembre 1968, n. 1115, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86, convertito, con modificazioni, nella legge 20 maggio 1988, n. 160;

Vista la legge 23 luglio 1991, n. 223;

Visto il decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 236;

Visti gli articoli 1 e 12 del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1994, n. 451;

Visto l'art. 4, comma 35, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608;

Visto l'art. 1-*sexies* del decreto-legge 8 aprile 1998, n. 78, convertito, con modificazioni, nella legge 5 giugno 1998, n. 176;

Vista l'istanza della ditta S.p.a. SETA, tendente ad ottenere la proroga della corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per ristrutturazione aziendale, in favore dei lavoratori interessati;

Visto il decreto ministeriale datato 28 febbraio 2000, con il quale è stato approvato il programma di ristrutturazione aziendale della summenzionata ditta;

Visto il decreto ministeriale datato 30 marzo 1999, e successivi, con i quali è stato concesso, a decorrere dal 23 aprile 1998, il suddetto trattamento;

Visto il parere dell'organo competente per territorio;

Ritenuto di autorizzare la corresponsione del citato trattamento;

Decreta:

A seguito dell'approvazione del programma di ristrutturazione aziendale, intervenuta con il decreto ministeriale datato 28 febbraio 2000, è prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. SETA con sede in Cetraro Marina (Cosenza), unità di Cetraro Marina (Cosenza) (NID 9918CS0015) per un massimo di 23 unità lavorative per il periodo dal 23 aprile 1999 al 22 ottobre 1999.

Istanza aziendale presentata il 20 maggio 1999 con decorrenza 23 aprile 1999.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale, ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 1° marzo 2000

Il direttore generale: DADDI

00A3761

DECRETO 1° marzo 2000.

Concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale per riorganizzazione aziendale, legge n. 223/1991 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Resine sintetiche Adamoli, unità di Carnago. (Decreto n. 27889).

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA PREVIDENZA E ASSISTENZA SOCIALE

Vista la legge 5 novembre 1968, n. 1115, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86, convertito, con modificazioni, nella legge 20 maggio 1988, n. 160;

Vista la legge 23 luglio 1991, n. 223;

Visto il decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 236;

Visti gli articoli 1 e 12 del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1994, n. 451;

Visto l'art. 4, comma 35, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608;

Visto l'art. 1-*sexies* del decreto-legge 8 aprile 1998, n. 78, convertito, con modificazioni, nella legge 5 giugno 1998, n. 176;

Vista l'istanza della ditta S.p.a. Resine sintetiche Adamoli, tendente ad ottenere la proroga della corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per ristrutturazione aziendale, in favore dei lavoratori interessati;

Visto il decreto ministeriale datato 3 novembre 1999, con il quale è stato approvato il programma di ristrutturazione aziendale della summenzionata ditta;

Visto il decreto ministeriale datato 4 novembre 1999, con il quale è stato concesso, a decorrere dal 27 aprile 1999, il suddetto trattamento;

Visto il parere dell'organo competente per territorio;

Ritenuto di autorizzare la corresponsione del citato trattamento;

Decreta:

A seguito dell'approvazione del programma di riorganizzazione aziendale, intervenuta con il decreto ministeriale datato 3 novembre 1999, è prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Resine sintetiche Adamoli, con sede in Carnago unità di Carnago (Varese) (NID 9903VA0014) per un massimo di 50 unità lavorative per il periodo dal 27 ottobre 1999 al 26 aprile 2000.

Istanza aziendale presentata il 19 novembre1999, con decorrenza 27 ottobre 1999.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale, ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 1° marzo 2000

Il direttore generale: DADDI

00A3762

DECRETO 1° marzo 2000.

Concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale per ristrutturazione aziendale, legge n. 223/1991, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Cotton due, unità di S. Gregorio. (Decreto n. 27890).

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA PREVIDENZA E ASSISTENZA SOCIALE

Vista la legge 5 novembre 1968, n. 1115, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86, convertito, con modificazioni, nella legge 20 maggio 1988, n. 160;

Vista la legge 23 luglio 1991, n. 223;

Visto il decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 236;

Visti gli articoli 1 e 12 del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1994, n. 451;

Visto l'art. 4, comma 35, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608;

Visto l'art. 1-*sexies* del decreto-legge 8 aprile 1998, n. 78, convertito, con modificazioni, nella legge 5 giugno 1998, n. 176;

Vista l'istanza della ditta S.p.a. Cotton due, tendente ad ottenere la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale, in favore dei lavoratori interessati;

Visto il decreto ministeriale datato 28 febbraio 2000, con il quale è stato approvato il programma di ristrutturazione aziendale della summenzionata ditta;

Visto il parere dell'organo competente per territorio;

Ritenuto di autorizzare la corresponsione del citato trattamento;

Decreta:

A seguito dell'approvazione del programma di ristutturazione aziendale, intervenuta con il decreto ministeriale datato 28 febbraio 2000, è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Cotton due, con sede in Reggio Calabria, unità di S. Gregorio (Reggio Calabria) per un massimo di 19 unità lavorative per il periodo dal 31 maggio 1999 al 30 novembre 1999.

Istanza aziendale presentata il 24 giugno 1999 con decorrenza 31 maggio 1999.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale, ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del tratta-

mento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 1° marzo 2000

Il direttore generale: DADDI

00A3763

DECRETO 13 marzo 2000.

Scioglimento della soc. coop.va a r.l. «Cooperativa edilizia università Potenza - Soc. cooperativa a r.l.», in Potenza.

IL DIRIGENTE
DELLA DIREZIONE PROVINCIALE DEL LAVORO
SERVIZIO POLITICHE DEL LAVORO DI POTENZA

Visto l'art. 2544, primo comma, seconda parte, del codice civile, il quale prevede che le società cooperative edilizie di abitazione e loro consorzi che non hanno depositato in tribunale, nei termini prescritti, i bilanci relativi agli ultimi due anni sono sciolte di diritto e perdono la personalità giuridica;

Considerato che, ai sensi del predetto art. 2544 del codice civile, primo comma, parte prima, l'Autorità amministrativa di vigilanza ha il potere di disporre lo scioglimento di cui trattasi;

Atteso che l'Autorità amministrativa di vigilanza per le società cooperative ed i loro consorzi si identifica con il Ministero del lavoro e della previdenza sociale e che quest'ultimo, con decreto del direttore generale della cooperazione del 6 marzo 1996, ha decentrato agli uffici provinciali del lavoro ora direzione provinciale del lavoro l'adozione nei confronti di tale sodalizi del provvedimento di scioglimento senza nomina di liquidatore a norma del citato art. 2544 del codice civile;

Vista la circolare n. 42/97 del 21 marzo 1997 del Ministero del lavoro e della previdenza sociale e direzione degli affari generali e del personale divisione I;

Riconosciuta la propria competenza;

Viste la legge del 17 luglio 1975, n. 400, e la circolare n. 161 del 28 ottobre 1975 del Ministero del lavoro e della previdenza sociale;

Decreta

lo scioglimento, senza nomina di liquidatore, ai sensi dell'art. 2544 del codice civile della seguente società cooperativa:

1) soc. coop.va a r.l. «Cooperativa edilizia università Potenza - Soc. coop. a r.l.» con sede in Potenza, costituita per rogito notaio Polosa A. in data 18 febbraio 1986, registro società n. 3304 del tribunale di Potenza - B.U.S.C. n. 1904.

Potenza, 13 marzo 2000

Il dirigente reggente: GRIPPA

00A3613

DECRETO 16 marzo 2000.

Scioglimento della società cooperativa edilizia «Casa radiosa», in Quarrata.

IL DIRETTORE
DELLA DIREZIONE PROVINCIALE DEL LAVORO
DI PISTOIA

Visto l'art. 2544 del codice civile che prevede lo scioglimento da parte dell'autorità governativa delle società cooperative che non sono in condizioni di raggiungere lo scopo sociale o che per due anni consecutivi non hanno depositato il bilancio annuale o che non hanno compiuto atti di gestione;

Considerato che ai sensi dell'art. 2544, terzo comma, del codice civile, modificato dall'art. 18 della legge n. 59 del 31 gennaio 1992, le società cooperative edilizie di abitazione e loro consorzi che non hanno depositato in tribunale nei termini prescritti i bilanci relativi agli ultimi due anni perdono personalità giuridica e si sciolgono di diritto;

Vista la legge 17 luglio 1975, n. 400, art. 2;

Visto il decreto del direttore generale della cooperazione del 6 marzo 1996, che ha decentrato a livello provinciale le procedure di scioglimento d'ufficio ai sensi dell'art. 2544 del codice civile, limitatamente a quelle senza nomina di liquidatore;

Vista la circolare n. 33/96 del 7 marzo 1996, del Ministero del lavoro e della previdenza sociale - Direzione generale della cooperazione - Div. IV/6;

Vista l'ispezione ordinaria eseguita nei confronti della società cooperativa «Casa Radiosa», con sede a Quazzata, dalla quale risulta che la stessa si trova nelle condizioni previste dal predetto art. 2544 del codice civile e art. 18 della legge n. 59 del 31 gennaio 1992, e che non ha alcuna attività da liquidare;

Decreta:

La società cooperativa «Casa radiosa» a responsabilità limitata, con sede a Quarrata in via della Madonna, 27, costituita per rogito notaio dott. Catalano Filippo in data 16 gennaio 1958, repertorio

n. 18476, registro società n. 1469, tribunale di Pistoia, B.U.S.C. n. 124/60204, è sciolta ai sensi delle sopracitate norme, senza far luogo alla nomina del liquidatore.

Pistoia, 16 marzo 2000

p. *Il direttore:* GUARINO

00A3675

DECRETO 22 marzo 2000.

Scioglimento della società cooperativa edilizia «La Rosa», in Pratola Serra.

IL DIRETTORE
DELLA DIREZIONE PROVINCIALE DEL LAVORO
DI AVELLINO

Visto l'art. 2544 del codice civile come novellato dall'art. 18, comma 1, della legge 31 gennaio 1992, n. 59;

Vista la legge 17 luglio 1975, n. 400;

Visto il verbale di ispezione ordinaria eseguito sull'attività della società cooperativa edilizia appresso indicata, da cui risulta che la medesima trovasi nelle condizioni previste dal precisato art. 2544 del codice civile;

In applicazione del decreto direttoriale 6 marzo 1996 della Direzione generale della cooperazione;

Decreta:

La seguente società cooperativa edilizia è sciolta, per atto dovuto, ai sensi dell'art. 2544 del codice civile, senza nomina di commissari liquidatori, in virtù dell'art. 2 della legge 17 luglio 1975, 400:

società cooperativa edilizia «La Rosa» con sede sociale in Pratola Serra (Avellino) costituita in data 22 dicembre 1989 per rogito notaio dott. Pellegrino D'Amore, repertorio n. 61190 registro società 6162 del Tribunale di Avellino B.U.S.C. n. 1829/205059.

Avellino, 22 marzo 2000

Il direttore: D'ARGENIO

00A3766

DECRETO 22 marzo 2000.

Scioglimento della società cooperativa edilizia «Villaggio Loreto», in Avellino.

IL DIRETTORE
DELLA DIREZIONE PROVINCIALE DEL LAVORO
DI AVELLINO

Visto l'art. 2544 del codice civile come novellato dall'art. 18, comma 1, della legge 31 gennaio 1992, n. 59;

Vista la legge 17 luglio 1975, n. 400;

Visto il verbale di ispezione ordinaria eseguita sull'attività della società cooperativa edilizia appresso indicata, da cui risulta che la medesima trovasi nelle condizioni previste dal precitato art. 2544 codice civile;

In applicazione del decreto direttoriale 6 marzo 1996 della Direzione generale della cooperazione;

Decreta:

La seguente società cooperativa edilizia è sciolta, per atto dovuto, ai sensi dell'art. 2544 del codice civile senza nomina di commissari liquidatori, in virtù dell'art. 2 della legge 17 luglio 1975, n. 400:

scioglimento della società edilizia «Villaggio Loreto» con sede sociale in Avellino costituita in data 1° dicembre 1989 per rogito notaio dott. Pellegrino D'Amore, repertorio n. 60580, registro società n. 6117 del tribunale di Avellino, B.U.S.C. n. 1821/244503.

Avellino, 22 marzo 2000

Il direttore: D'ARGENIO

00A3767

MINISTERO DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA SCIENTIFICA E TECNOLOGICA

DECRETO 27 marzo 2000.

Rettifica al decreto ministeriale 30 dicembre 1999, n. 780, concernente l'ammissione di progetti di centri di ricerca alle agevolazioni di cui al decreto ministeriale 23 ottobre 1997, n. 629.

IL DIRETTORE
DEL DIPARTIMENTO PER LO SVILUPPO
ED IL POTENZIAMENTO DELLE ATTIVITÀ DI RICERCA

Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168, concernente l'istituzione del Ministero della ricerca scientifica e tecnologica di seguito denominato MURST;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modifiche ed integrazioni;

Vista la legge 14 gennaio 1994, n. 20;

Viste le domande presentate ai sensi del decreto ministeriale del 23 ottobre 1997, n. 629, e i relativi esiti istruttori;

Vista la nota ministeriale del 6 agosto 1999 concernente la distinzione tra funzione gestionale e funzione di indirizzo politico amministrativo;

Tenuto conto delle proposte formulate dal comitato tecnico scientifico aree depresse nella riunione del 17 novembre 1999 di cui ai punto 5 del verbale n. 55;

Considerato che per tutti i progetti proposti per l'ammissione alle agevolazioni nella predetta riunione esiste o è in corso di acquisizione la certificazione di cui al decreto legislativo 8 agosto 1994, n. 490, così come integrato dall'art. 15 della legge 23 maggio 1997, n. 135, e successive modificazioni e integrazioni;

Visto il decreto ministeriale n. 780 del 30 dicembre 1999 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 23 febbraio 2000, n. 44;

Verificata la sussistenza sul suddetto decreto di specifici errori materiali e ritenuta l'opportunità di procedere alla relativa rettifica;

Decreta:

Art. 1.

Per i progetti di cui agli articoli 1 e 2 del decreto ministeriale n. 780 del 30 dicembre 1999, l'ammissibilità delle spese, ai sensi del decreto ministeriale n. 629 del 23 ottobre 1997, è così rettificata:

ditta: Sinter & Net S.c.r.l. - Milano (classificata piccola/media impresa).

Progetto: S116-C/F.

Tipologia dell'iniziativa: realizzazione di un centro di ricerca con annesso progetto di formazione.

PROGETTO DEL CENTRO DI RICERCA:

Ammissibilità delle spese a decorrere dal 4 novembre 1998 ad eccezione per i costi di progettazione e per gli studi di fattibilità la cui ammissibilità decorre dai dodici mesi precedenti al 4 novembre 1998.

PROGETTO DI FORMAZIONE:

Ammissibilità delle spese a decorrere dal novantesimo giorno a partire dal 4 novembre 1998.

ditta: Ilva Pali Dalmine S.r.l. - Torre Annunziata (Napoli) (classificata piccola/media impresa).

Progetto: S001-P.

Titolo del progetto: ricerca e definizione di una barriera stradale di sicurezza semirigida a dissipazione controllata dell'energia d'urto con correzione d'assetto.

Ammissibilità delle spese a decorrere dal novantesimo giorno a partire dal 10 marzo 1998.

ditta: PCM S.r.l. - Somma Vesuviana (Napoli) (classificata piccola/media impresa).

Progetto: S003-P.

Titolo del progetto: tecnologie per la realizzazione di forme di avvolgimento e strutture di contenimento di magneti superconduttori ad alto campo.

Ammissibilità delle spese a decorrere dal novantesimo giorno a partire dal 27 marzo 1998.

Ditta: Flaminia S.p.a. - Fabriano (Ancona) (classificata piccola/media impresa).

Progetto: S055-P.

Titolo del progetto: nuove cappe aspiranti Hi-Tech.

Ammissibilità delle spese a decorrere dal novantesimo giorno a partire dal 23 luglio 1998.

Ditta: Poli S.p.a. - Varallo Sesia (Vercelli) (classificata piccola/media impresa).

Progetto: S074-P.

Titolo del progetto: «Controllo e struttura meccanica innovativi per macchine di misura».

Ammissibilità delle spese a decorrere dal novantesimo giorno a partire dal 14 agosto 1998.

ditta: Urmet Sud S.p.a. - Roma (classificata grande impresa).

Progetto: S093-P.

Titolo del progetto: nuova piattaforma per nodi di servizio nelle reti intelligenti per telecomunicazioni.

Ammissibilità delle spese a decorrere dal novantesimo giorno a partire dal 1º ottobre 1998.

ditta: Icap Leather Chem S.p.a - Lainate (Milano) (classificata piccola/media impresa).

Progetto: S119-P.

Titolo del progetto: ricerca e sviluppo di una famiglia di resine acriliche in emulsione acquosa con caratteristiche ingrassanti e riconcianti.

Ammissibilità delle spese a decorrere dal novantesimo giorno a partire dall'11 novembre 1998.

ditta: Masmec S.r.l. - Modugno (Bari) (classificata piccola/media impresa).

Progetto: S124-P.

Titolo del progetto: Mimo - Metodologie innovative per il monitoraggio automatizzato di prodotti e componenti per beni strumentali ad alte prestazioni.

Ammissibilità delle spese a decorrere dal novantesimo giorno a partire dal 19 novembre 1998.

ditta: Nastrificio Star Pennsylvania - New Flower - S.p.a. - Ferrara (classificata piccola/media impresa).

Progetto: S162-P.

Titolo del progetto: «Ricerca e sviluppo sperimentale di film polimerico multiuso, adatto per contenimento, imballaggio o decorazione, dotato di nuove caratteristiche strutturali».

Ammissibilità delle spese a decorrere dal novantesimo giorno a partire dal 24 febbraio 1999.

ditta: CSELT - Centro studi e laboratori telecomunicazioni S.p.a. - Torino (classificata grande impresa).

Progetto: S169-P.

Titolo del progetto: sistema di nuova generazione per le comunicazioni mobili.

Ammissibilità delle spese a decorrere dal novantesimo giorno a partire dal 10 marzo 1999.

Art. 2.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 27 marzo 2000

Il direttore generale: CRISCUOLI

00A3735

MINISTERO DEI TRASPORTI E DELLA NAVIGAZIONE

DECRETO 16 marzo 2000.

Recepimento della direttiva 1999/99/CE della Commissione del 15 dicembre 1999 che adegua al progresso tecnico la direttiva 80/1269/CEE del Consiglio relativa alla potenza dei motori degli autoveicoli.

IL MINISTRO DEI TRASPORTI E DELLA NAVIGAZIONE

Visto l'art. 229 del nuovo codice della strada approvato con decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 114 del 18 maggio 1992 che delega i Ministri della Repubblica a recepire, secondo le competenze loro attribuite, le direttive comunitarie afferenti a materie disciplinate dallo stesso codice;

Visto l'art. 71 del nuovo codice della strada che ai commi 2, 3 e 4 stabilisce la competenza del Ministro dei trasporti e della navigazione a decretare in materia di norme costruttive e funzionali dei veicoli a motore e dei loro rimorchi, ispirandosi al diritto comunitario;

Visto il decreto 12 giugno 1981, di recepimento della direttiva 80/1269/CEE del Consiglio relativa alla potenza dei motori degli autoveicoli, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 274 del 6 ottobre 1981;

Visto il decreto 26 luglio 1988, di recepimento della direttiva 88/195/CEE della Commissione che adegua al progresso tecnico la direttiva 80/1269/CEE, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 208 del 5 settembre 1988;

Visto il decreto 8 agosto 1997, di recepimento della direttiva 97/21/CE della Commissione che adegua al progresso tecnico la direttiva 80/1269/CEE, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 223 del 24 settembre 1997;

Visto il decreto 8 maggio 1995, di recepimento delle direttive 92/53/CEE e 93/81/CEE concernenti il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative all'omologazione dei veicoli a motore e dei loro rimorchi, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 148 del 27 giugno 1995, che costituisce l'ultimo testo consolidato della direttiva 70/156/CEE, come da ultimo modificato dal decreto 13 maggio 1999, di recepimento della direttiva 98/91/CE, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 133 del 9 giugno 1999;

Vista la direttiva 1999/99/CE della Commissione del 15 dicembre 1999 che adegua al progresso tecnico la direttiva 80/1269/CEE del Consiglio relativa alla potenza dei motori degli autoveicoli;

Decreta:

Art. 1.

1. L'allegato I al decreto 12 giugno 1981, come da ultimo modificato dal decreto 8 agosto 1997, è modificato in conformità all'allegato al presente decreto.

Art. 2.

1. A decorrere dal 1° gennaio 2000, non è consentito, per motivi riguardanti la potenza del motore:

rifiutare, per un tipo di veicolo a motore, l'omologazione CE conformemente all'art. 4, paragrafo 1, della direttiva 70/156/CEE;

rifiutare l'omologazione nazionale;

rifiutare l'immatricolazione e vietare la vendita o la immissione in circolazione di un veicolo conformemente all'art. 7 della direttiva 70/156/CEE,

se i dati relativi alla potenza del motore sono stati determinati conformemente alla prescrizioni del decreto 12 giugno 1981 come modificato dal presente decreto.

2. A decorrere dal 1° gennaio 2000 non è consentito:

rilasciare l'omologazione CE conformemente all'art. 4, paragrafo 1, della direttiva 70/156/CEE e;

rilasciare l'omologazione nazionale, tranne in caso di applicazione delle disposizioni di cui all'art. 8, paragrafo 2, della direttiva 70/156/CEE, di un tipo di veicolo, se la potenza del motore non è stata determinata conformemente alla prescrizioni del decreto 12 giugno 1981 come modificato dal presente decreto.

Art. 3.

1. L'allegato al presente decreto ne costituisce parte integrante.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 16 marzo 2000

Il Ministro: BERSANI

ALLEGATO

MODIFICHE ALL'ALLEGATO I
DEL D.M. 12 GIUGNO 1981 COME DA ULTIMO MODIFICATO DAL D.M. 8 AGOSTO 1997

1. Il punto 5.3.11 è sostituito dal seguente:

«5.3.11. Deve essere utilizzato il seguente carburante:

5.3.11.1. Motori ad accensione comandata alimentati a benzina:

si deve utilizzare il carburante disponibile sul mercato. In caso di controversia deve essere utilizzato il carburante di riferimento, quale specificato nell'allegato IX, punto 1, della direttiva 70/220/CEE, come da ultimo modificata. In sostituzione del carburante di riferimento sopramenzionato, possono essere utilizzati i carburanti di riferimento definiti dal CEC (*) per i motori alimentati a benzina nel documento CEC RF-08-A-85.

5.3.11.2. Motori ad accensione comandata alimentati a GPL:

5.3.11.2.1. Nel caso di un motore con adeguamento automatico alla composizione del carburante:

si deve utilizzare il carburante disponibile sul mercato. In caso di controversia deve essere utilizzato uno dei carburanti di riferimento specificato nell'allegato IX-A della direttiva 70/220/CEE, ultima modifica.

5.3.11.2.2. Nel caso di un motore senza adeguamento automatico alla composizione del carburante:

si deve utilizzare il carburante di riferimento specificato nell'allegato IX-A della direttiva 70/220/CEE, ultima modifica, con il più basso tenore di C3, oppure

5.3.11.2.3. Nel caso di un motore per il quale è prevista una specifica composizione del carburante:

deve essere utilizzato il carburante indicato per il motore in questione.

5.3.11.2.4. Il carburante utilizzato deve essere indicato nel verbale di prova.

5.3.11.3. Motori ad accensione comandata alimentati a GN:

5.3.11.3.1. Nel caso di un motore con adeguamento automatico alla composizione del carburante:

si deve utilizzare il carburante disponibile sul mercato. In caso di controversia deve essere utilizzato uno dei carburanti di riferimento specificati nell'allegato IX-A della direttiva 70/220/CEE, ultima modifica.

5.3.11.3.2. Nel caso di un motore senza adeguamento automatico alla composizione del carburante:

si deve utilizzare il carburante disponibile sul mercato con un indice di Wobbe pari almeno a 52,6 MJm^{-3} (0 °C, 101,3 kPa). In caso di controversia deve essere utilizzato il carburante di riferimento G20, quale specificato nell'allegato IX-A della direttiva 70/220/CEE, ultima modifica, vale a dire il carburante con l'indice di Wobbe più elevato; oppure

5.3.11.3.3. Nel caso di un motore per il quale è prevista una specifica gamma di carburanti:

si deve utilizzare il carburante disponibile sul mercato con un indice di Wobbe pari almeno a 52,6 MJm^{-3} (0 °C, 101,3 kPa), se il motore è previsto per funzionare con il gruppo di gas H, o almeno 47,2 MJm^{-3} (0 °C, 101,3 kPa), se il motore è previsto per funzionare con il gruppo di gas L. In caso di controversia deve essere utilizzato il carburante di riferimento G20, quale specificato nell'allegato IX-A della direttiva 70/220/CEE, ultima modifica, se il motore è previsto per funzionare con il gruppo di gas H, o il carburante di riferimento G23 se il motore è previsto per funzionare con il gruppo di gas L, vale a dire il carburante con l'indice di Wobbe più elevato per la categoria in questione, oppure

5.3.11.3.4. Nel caso di un motore per il quale è prevista una specifica composizione del carburante:

deve essere utilizzato il carburante indicato per il motore in questione.

5.3.11.3.5. Il carburante utilizzato deve essere indicato nel verbale di prova.

5.3.11.4. Motori ad accensione spontanea:

Si deve utilizzare il carburante disponibile sul mercato. In caso di controversia deve essere utilizzato il carburante di riferimento, quale specificato nell'allegato IX, punto 2, della direttiva 70/220/CEE, ultima modifica. In sostituzione del carburante di riferimento sopramenzionato, può essere utilizzato il carburante di riferimento definito dal CEC (*) per i motori ad accensione spontanea nel documento CEC RF-03-A-84.

5.3.11.5. I motori ad accensione comandata di veicoli che possono essere alimentati sia a benzina che con carburanti gassosi devono essere sottoposti a prova con ambedue i carburanti conformemente alle disposizioni dei punti da 5.3.11.1 a 5.3.11.3. I veicoli che possono essere alimentati sia a benzina che con carburanti gassosi ma nei quali l'alimentazione a benzina è presente solo a scopo di emergenza o per avviare il veicolo e il serbatoio della benzina non contiene più di 15 litri sono considerati ai fini della prova come veicoli alimentati solo con carburante gassoso.

(*) Consiglio europeo di coordinamento per lo sviluppo delle prove di prestazione di lubrificanti e di carburanti per motori.»

2. Alla fine del punto 8.1 è aggiunta la seguente nota (¹):

«(¹) Il costruttore può dichiarare un solo valore se la potenza del motore è la stessa all'interno di una variante di tipo di motore. Ciascuna variante deve essere chiaramente definita.»

3. Il punto 3.2.2 dell'appendice 1 recita:

«3.2.2. Carburante: gasolio/benzina/GPL/GN (¹)»

4. Nell'appendice 1 vengono aggiunti i seguenti punti 3.2.15 e 3.2.16:

«3.2.15. Con sistema di alimentazione a GPL: si/no (¹)

3.2.15.1. Numero di omologazione conformemente alla direttiva 70/221/CEE (¹): ....

3.2.15.2. Centralina di controllo elettronico del motore per alimentazione a GPL:

3.2.15.2.1. Marca o marche: ....

3.2.15.2.2. Tipo o tipi: ....

3.2.15.2.3. Possibilità di regolazione in relazione alle emissioni: ....

3.2.15.3. Documentazione ulteriore:

3.2.15.3.1. Descrizione della protezione del catalizzatore durante la commutazione da benzina a GPL e viceversa:

....

3.2.15.3.2. Configurazione del sistema (collegamenti elettrici, collettori a vuoto, condotte di compensazione, ecc.): ...

....

3.2.15.3.3. Disegno del simbolo: ....

3.2.16. Con sistema di alimentazione a GN: si/no (¹)

3.2.16.1. Numero di omologazione conformemente alla direttiva 70/221/CEE (¹): ....

3.2.16.2. Centralina di controllo elettronico del motore per alimentazione a GN: ....

3.2.16.2.1. Marca o marche: ....

3.2.16.2.2. Tipo o tipi: ....

3.2.16.2.3. Possibilità di regolazione in relazione alle emissioni: ....

3.2.16.3. Documentazione ulteriore:

3.2.16.3.1. Descrizione della protezione del catalizzatore durante la commutazione da benzina a GN e viceversa: .....

....

3.2.16.3.2. Configurazione del sistema (collegamenti elettrici, collettori a vuoto, condotte di compensazione, ecc.: ....

....

3.2.16.3.3. Disegno del simbolo: ....

5. Alla fine dell'appendice 1 viene aggiunta la nuova nota a piè di pagina (¹) che recita:

«(¹) Quando la presente direttiva sarà modificata per includere nel suo campo di applicazione i serbatoi per carburanti gassosi.»

6. Il punto 1.1.3 dell'addendum all'appendice 2 recita:

«1.1.3. Carburante: gasolio/benzina/GPL/GN (¹).»

00A3743

DECRETO 16 marzo 2000.

Recepimento della direttiva 1999/100/CE della Commissione del 15 dicembre 1999 che adegua al progresso tecnico la direttiva 80/1268/CEE del Consiglio relativa alle emissioni di biossido di carbonio ed al consumo di carburante dei veicoli a motore.

IL MINISTRO DEI TRASPORTI
E DELLA NAVIGAZIONE

Visto l'art. 229 del nuovo codice della strada approvato con decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 114 del 18 maggio 1992 che delega i Ministri della Repubblica a recepire, secondo le competenze loro attribuite, le direttive comunitarie afferenti a materie disciplinate dallo stesso codice;

Visto l'art. 71 del nuovo codice della strada che ai commi 2, 3 e 4 stabilisce la competenza del Ministro dei trasporti e della navigazione a decretare in materia di norme costruttive e funzionali dei veicoli a motore e dei loro rimorchi, ispirandosi al diritto comunitario;

Visto il decreto 12 giugno 1981, di recepimento della direttiva 80/1268/CEE del Consiglio relativa al consumo di carburante dei veicoli a motore, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 274 del 6 ottobre 1981;

Visto il decreto 8 maggio 1995, di recepimento della direttiva 93/116/CE della Commissione che adegua al progresso tecnico la direttiva 80/1268/CEE relativa alle emissioni di biossido di carbonio ed al consumo di carburante dei veicoli a motore, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 148 del 27 giugno 1995;

Visto il decreto 8 maggio 1995, di recepimento delle direttive 92/53/CEE e 93/81/CEE concernenti il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative all'omologazione dei veicoli a motore e dei loro rimorchi, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 148 del 27 giugno 1995, che costituisce l'ultimo testo consolidato della direttiva 70/156/CEE, come da ultimo modificato dal decreto 13 maggio 1999, di recepimento della direttiva 98/91/CE, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 133 del 9 giugno 1999;

Vista la direttiva 1999/100/CE della Commissione del 15 dicembre 1999 che adegua al progresso tecnico la direttiva 80/1268/CEE del Consiglio relativa alle emissioni di biossido di carbonio ed al consumo di carburante dei veicoli a motore;

Decreta:

Art. 1.

1. Gli allegati I e II del decreto 12 giugno 1981, come da ultimo modificato dal decreto 8 maggio 1995, sono modificati in conformità all'allegato al presente decreto.

Art. 2.

1. A decorrere dal 1° gennaio 2000, non è consentito, per motivi riguardanti le emissioni di biossido di carbonio o il consumo di carburante:

rifiutare, per un tipo di veicolo a motore, l'omologazione CE ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 1, della direttiva 70/156/CEE, o

rifiutare l'omologazione nazionale, o

rifiutare l'immatricolazione e vietare la vendita o la immissione in circolazione dei veicoli ai sensi dell'articolo 7 della direttiva 70/156/CEE,

se i valori relativi alle emissioni e al consumo sono stati determinati conformemente alla prescrizioni del decreto 12 giugno 1981 come modificato dal presente decreto.

2. A decorrere dal 1° gennaio 2000 per i veicoli della categoria M1 definiti nell'allegato II, parte A, della direttiva 70/156/CEE, ad eccezione dei veicoli aventi una massa massima superiore a 2500 kg, e a decorrere dal 1° gennaio 2001, per i veicoli della categoria M1 aventi una massa massima superiore a 2500 kg, non è consentito:

rilasciare l'omologazione CE ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 1, della direttiva 70/156/CEE e;

rilasciare l'omologazione nazionale, tranne in caso di applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 8, paragrafo 2, della direttiva 70/156/CEE, di un tipo di veicolo, se i valori relativi alle emissioni e al consumo non sono tati determinati conformemente alle prescrizioni del decreto 12 giugno 1981 come modificato dal presente decreto.

3. A decorrere dal 1° gennaio 2001 per i veicoli della categoria M1 definiti nell'allegato II, parte A, della direttiva 70/156/CEE, ad eccezione dei veicoli della categoria M1 aventi una massa massima superiore a 2500 kg, e a decorrere dal 1° gennaio 2002, per i veicoli della categoria M1 aventi una massa massima superiore a 2500 kg:

non sono più validi i certificati di conformità che accompagnano i veicoli nuovi conformemente alle disposzioni dell'articolo 7, paragrafo 1, della direttiva 70/156/CEE,

non è consentito immatricolare, vendere e immettere in circolazione i veicoli nuovi che non sono accompagnati da un certificato di conformità a norma della direttiva 70/156/CEE, salvo quando si applicano le disposizioni dell'articolo 8, paragrafo 2, della direttiva medesima,

se i valori relativi alle emissioni e al consumo non sono stati determinati conformemente alle prescrizioni del decreto 12 giugno 1981 come modificato dal presente decreto.

Art. 3.

1. L'allegato al presente decreto ne costituisce parte integrante.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 16 marzo 2000

Il Ministro: BERSANI

ALLEGATO

MODIFICHE AGLI ALLEGATI I E II

DEL D.M. 12 GIUGNO 1981 COME DA ULTIMO MODIFICATO DAL D.M. 8 MAGGIO 1995

L'allegato I è così modificato:

1) Il punto 4.1 è sostituito dal seguente:

«4.1. Le emissioni di CO_2 sono misurate durante il ciclo di prova che simula un percorso in zona urbana ed uno in zona extraurbana, come descritto nell'appendice 1 dell'allegato III della direttiva 70/220/CEE, come da ultimo modificata.»

2) Il punto 4.4 è sostituito dal seguente:

«4.4. **Carburante di prova**

4.4.1. Veicoli a benzina e a gasolio

Per le prove si devono usare i carburanti di riferimento le cui caratteristiche sono specificate nell'allegato IX della direttiva 70/220/CEE, come da ultimo modificata.

4.4.2. Veicoli alimentati a GPL e a GN

Nel caso del GPL e del GN, si deve usare il carburante scelto dal costruttore per misurare la potenza netta, conformemente all'allegato I della direttiva 80/1269/CEE, ultima versione modificata. Il carburante scelto deve essere indicato nella scheda di cui all'allegato II.

4.4.3. Per i calcoli di cui al punto 4.3, si utilizzano carburanti aventi le seguenti caratteristiche:

a) densità: misurata sul carburante di prova secondo il metodo ISO 3675 o un metodo equivalente; per la benzina e il gasolio si utilizza la densità misurata a 15 °C; per il GPL e il GN si utilizza una densità di riferimento, ovvero:

0,538 kg/litro per il GPL

0,654 kg/m³ per il GN (*)

b) rapporto idrogeno/carbonio: si applicano i valori fissi che seguono:

1,85 per la benzina

1,86 per il gasolio

2,525 per il GPL

4,00 per il GN

2,93 per il GN (NMHC)

(*) Media dei carburanti di riferimento G20 e G23 a 15 °C.»

3) Il secondo capoverso del punto 5.1.4 è sostituito dal seguente:

«Su richiesta del costruttore, i veicoli con motore ad accensione comandata possono essere condizionati seguendo il procedimento descritto al punto 5.2.1 dell'allegato VI della direttiva 70/220/CEE, ultima versione modificata; i veicoli con motore ad accensione spontanea possono essere condizionati secondo il procedimento descritto al punto 5.3 dell'allegato III della medesima direttiva.»

4) Il punto 6.1 è sostituito dal seguente:

«6.1. Ciclo di prova

Il ciclo di prova è descritto nell'appendice 1 dell'allegato III della direttiva 70/220/CEE, ultima versione modificata, ed è costituito da una parte "uno" (ciclo urbano) e una parte "due" (ciclo extraurbano). Per la misurazione del CO_2 si applicano tutte le prescrizioni di guida contenute in tale appendice.»

5) Il punto 6.3.1 è sostituito dal seguente:

«6.3.1. La resistenza all'avanzamento e il sistema di inerzia del banco sono quelli descritti nell'allegato III della direttiva 70/220/CEE, come da ultimo modificata.»

6) I punti 6.3.2 e 6.3.3 sono soppressi.

7) Il punto 6.4.1.3 è modificato come segue:

«...

Il fattore di diluizione è calcolato come segue:

benzina e gasolio: $$DF = \frac{13.4}{C_{CO_2} + (C_{HC} + C_{CO})10^{-4}}$$

GPL: $$DF = \frac{11.9}{C_{CO_2} + (C_{HC} + C_{CO})10^{-4}}$$

GN: $$DF = \frac{9.5}{C_{CO_2} + (C_{HC} + C_{CO})10^{-4}}$$

dove: ...»

8) Il punto 7.2 è sostituito dal seguente:

«7.2. Il consumo di carburante, espresso in litri per 100 km (per la benzina, il GPL o il gasolio) o in m^3 per 100 km (per il GN), è calcolato mediante la seguente formula (**):

a) per i veicoli con motore ad accensione comandata alimentati a benzina:

$$FC = (0.1154/D) \times [(0.866 \times THC) + (0.429 \times CO) + (0.273 \times CO_2)]$$

b) per i veicoli con motore ad accensione comandata alimentati con GPL:

$$FC_{norm} = (0.1212/0.538) \times [(0.825 \times THC) + (0.429 \times CO) + (0.273 \times CO_2)]$$

Se la composizione del carburante utilizzato per la prova è diversa da quella utilizzata per calcolare il consumo normalizzato, su richiesta del costruttore si può applicare il seguente fattore di correzione cf:

$$FC_{norm} = (0.1212/0.538) \times cf \times [(0.825 \times THC) + (0.429 \times CO) + (0.273 \times CO_2)]$$

Il fattore di correzione cf, se applicato, è determinato come segue:

$$cf = 0.825 + 0.0693 \times n_{effettivo}$$

dove:

$n_{effettivo}$ = il rapporto H/C effettivo del carburante utilizzato

c) per i veicoli con motre ad accensione comandata alimentati con GN:

$$FC_{norm} = (0.1336/0.654) \times [(0.749 \times THC) + (0.429 \times CO) + (0.273 \times CO_2)]$$

d) per veicoli con motore ad accensione spontanea:

$$FC = (0.1155/D) \times [(0.866 \times THC) + (0.429 \times CO) + (0.273 \times CO_2)]$$

dove:

FC = consumo di carburante in litri per 100 km (per la benzina, il GPL o il gasolio) o in metri cubi per 100 km (per il GN)

THC = emissioni misurate di idrocarburi totali in g/km

CO = emissioni misurate di monossido di carbonio in g/km

CO_2 = emissioni misurate di biossido di carbonio in g/km

D = densità del carburante di prova a 15 °C.

(**) Ripetere per la benzina e il carburante gassoso se il veicolo può funzionare sia a benzina che con carburante gassoso. Se il sistema a benzina è destinato ad essere utilizzato in caso d'emergenza o soltanto per l'avviamento e se la capacità massima del serbatoio della benzina è di 15 litri, tali veicoli sono considerati, ai fini della prova, come veicoli alimentati esclusivamente con carburante gassoso.»

9) Il punto 9.1.1.2.4 è sostituito dal seguente:

«9.1.1.2.4. Per questa prova si deve usare il caburante di riferimento le cui caratteristiche sono specificate negli allegati IX e IX A della direttiva 70/220/CEE, come da ultimo modificata.»

L'allegato II è così modificato:

1) Il punto 1.7 dell'addendum è sostituito dal seguente:

«1.7. Risultati delle prove (4)

1.7.1. Emissioni massiche di CO_2

1.7.1.1. Emissioni massiche di CO_2 (ciclo urbano): .... g/km

1.7.1.2. Emissioni massiche di CO_2 (ciclo extraurbano): .... g/km

1.7.1.3. Emissioni massiche di CO_2 (cico combinato): .... g/km

1.7.2. Consumo di carburante

1.7.2.1. Consumo di carburante (ciclo urbano): .... l/100 km (5)

1.7.2.2. Consumo di carburante (ciclo extraurbano): .... l/100 km (5)

1.7.2.3. Consumo di carburante (cicio combinato): .... l/100 km (5)»

(2) Alla fine dell'addendum sono aggiunte le note che seeguono:
(4) Ripetere per la benzina e il carburante gassoso se il veicolo può funzionare sia con la benzina che con carburante gassoso. Se il sistema a benzina è destinato ad essere in caso d'emergenza o soltanto per l'avviamento e se la capacità massima del serbatorio della benzina è di 15 litri, tali veicoli sono considerati, ai fini della prova, come veicoli alimentati esclusivamente con carburante gassoso.
(5) Per i veicoli alimentati con GN, l'unità «1/100 km» è sostituita dall'unità «m^3/100 km»

00A3744

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI

DECRETO 14 marzo 2000.

Riconoscimento della indicazione geografica tipica «Grottino di Roccanova» ed approvazione del relativo disciplinare di produzione.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE POLITICHE AGRICOLE
ED AGROINDUSTRIALI NAZIONALI

Visto il decreto del Presidente della Reppublica 12 luglio 1963, n. 930, contenente le norme per la tutela delle denominazioni di origine dei vini;

Vista la legge 10 febbraio 1992, n. 164, recante nuova disciplina delle denominazioni di origine dei vini;

Visti i decreti di attuazione, finora emanati, della predetta legge;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n. 348, con il quale è stato adottato il regolamento recante la disciplina del procedimento di riconoscimento di indicazione geografica tipica dei vini;

Visto il decreto ministeriale 21 dicembre 1977 contenente norme per la designazione e presentazione dei vini da tavola con indicazione geografica;

Visto il decreto ministeriale 9 dicembre 1983 contenente norme integrative relative ai vini da tavola con indicazione geografica;

Visto il decreto ministeriale 21 ottobre 1994 contenente norme per la utilizzazione transitoria di indicazioni geografiche e relativi riferimenti aggiuntivi;

Visto il decreto del Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali del 2 agosto 1996 concemente «disposizioni integrative dei disciplinari di produzione dei vini ad indicazione geografica tipica prodotti nelle regioni e province autonome del territorio nazionale»;

Vista la legge 16 giugno 1998, n. 193, recante modifica dell'art. 7 della legge 10 febbraio 1992, n. 164;

Visto il decreto ministeriale 16 giugno 1998, n. 280, con il quale è stato adottato il regolamento recante norme sull'organizzazione, sulle competenze e sul funzionamento della sezione amministrativa, e nel suo ambito, del servizio di segreteria del Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 13 settembre 1999 «Nuova denominazione del Ministero e del Ministro delle politiche agricole e forestali;

Vista la domanda presentata dagli interessati intesa ad ottenere il riconoscimento della indicazione geografica tipica «Grottino di Roccanova»;

Visto il parere espresso dal Comitato predetto sulla citata domanda di riconoscimento della indicazione geografica tipica sopra indicata e la proposta dallo stesso Comitato formulata, del corrispondente disciplinare di produzione pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 5 dell'8 gennaio 2000;

Considerato che non sono pervenute, nei termini e nei modi previsti istanze o controdeduzioni da parte degli interessati relative al parere e alla proposta sopra citati;

Ritenuto pertanto necessario doversi procedere al riconoscimento della indicazione geografica tipica «Grottino di Roccanova» e all'approvazione del relativo disciplinare di produzione in conformità della proposta formulata dal citato Comitato;

Decreta:

Art. 1.

È riconosciuta l'indicazione geografica tipica dei vini «Grottino di Roccanova».

Art. 2.

È approvato nel testo annesso al presente decreto di cui forma parte integrante il disciplinare di produzione relativo alla indicazione geografica tipica dei vini «Grottino di Roccanova».

Art. 3

Ai fini della produzione, designazione, presentazione e commercializzazione dei vini per i quali si intendono utilizzare la indicazione geografica tipica riconosciuta con il presente decreto, si osservano, in quanto applicabili, ai sensi e per gli effetti dell'art. 32, commi 1 e 2 della legge 10 febbraio 1992, n. 164, le disposizioni relative alle indicazioni geografiche soppresse ai sensi del sopracitato art. 32, comma 3, concernenti le dichiarazioni dei terreni vitati per le iscrizioni agli elenchi delle vigne, le dichiarazioni delle uve destinate alla produzione dei vini ad indicazione geografica tipica predetti e la tenuta degli elenchi delle vigne.

I produttori e gli aventi diritto che intendono utilizzare l'indicazione geografica tipica di cui all'art. 1, per i mosti e per i vini prodotti a decorrere dalla vendemmia 2000, devono dare attuazione agli adempimenti di cui al precedente comma osservando le disposizioni in esso contenute, entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale.*

Art. 4.

L'indicazione geografica tipica, riconosciuta ai sensi del presente decreto, decade nei seguenti casi:

a) riconoscimento di una denominazione di origine controllata costituita dal nome geografico o da parte di esso utilizzato nella indicazione geografica tipica interessata;

b) riconoscimento di una denominazione di origine controllata costituita da un nome geografico per il quale l'esistenza dell'indicazione geografica tipica interessata possa ritenersi atta a generare confusione;

c) riconoscimento nell'ambito di una denominazione di origine controllata, o controllata e garantita, di una sottozona contrassegnata da un nome geografico per il quale possano determinarsi le situazioni di cui ai precedenti punti *a)* e *b).*

La decadenza di cui al comma precedente lascia salvi gli effetti prodotti dalla relativa indicazione geografica tipica, con riguardo alla produzione, alla presentazione ed alla commercializzazione, fino all'esaurimento delle giacenze dei vini interessati.

Art. 5.

Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente decreto, valgono le norme comunitarie e nazionali in materia di produzione e commercializzazione dei vini da tavola ad indicazione geografica tipica in vigore.

Art. 6.

Chiunque produce, pone in vendita, o comunque distribuisce per il consumo vini con la indicazione geografica tipica «Grottino di Roccanova» è tenuto, a norma di legge, all'osservanza delle condizioni e dei requisiti stabiliti nell'annesso disciplinare di produzione.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 14 marzo 2000

Il direttore generale: DI SALVO

Disciplinare di produzione dei vini
ad indicazione geografica tipica «Grottino di Roccanova»

Art. 1.

L'Indicazione geografica tipica, in sigla IGT, «Grottino di Roccanova», accompagnata o meno dalle specificazioni previste dal presente disciplinare di produzione, viene riservata ai mosti ed ai vini che rispondono alle condizioni ed ai requisiti in appresso indicati.

Art. 2.

L'Indicazione geografica tipica «Grottino di Roccanova», è riservata ai seguenti vini:

rossi, anche nella tipologia novello;

rosati, anche nelle tipologie frizzante ed amabile;

bianchi, anche nelle tipologie frizzante, amabile e passito.

I vini di cui al comma precedente, devono essere ottenuti da uve provenienti da vigneti composti, nell'ambito aziendale, da uno o più vitigni raccomandati e/o autorizzati per la provincia di Potenza.

L'Indicazione geografica tipica «Grottino di Roccanova» con specificazione di uno dei vitigni raccomandati e/o autorizzati per la provincia di Potenza, è riservata ai vini ottenuti da uve provenienti da vigneti composti, nell'ambito aziendale, per almeno l'85% del corrispondente vitigno; in tal caso possono concorrere da sole o congiuntamente le uve di vitigni raccomandati e/o autorizzati per la provincia di Potenza fino ad un massimo del 15%.

L'Indicazione geografica tipica «Grottino di Roccanova» con specificazione di due dei vitigni raccomandati e/o autorizzati per la provincia di Potenza, è riservata ai vini ottenuti da uve provenienti da vigneti composti, nell'ambito aziendale, per il 100% dai corrispondenti vitigni.

Art. 3.

La zona di produzione delle uve per l'ottenimento dei mosti e dei vini atti ad essere designati con l'Indicazione geografica tipica «Grottino di Roccanova», comprende l'intero territorio amministrativo dei comuni di: Roccanova, Castronuovo di Sant'Andrea e di Sant'Arcangelo ricadenti in provincia di Potenza.

Art. 4.

Le condizioni pedo-climatiche e di coltivazione dei vigneti destinati alla produzione di mosti e di vini di cui al precedente art. 2, devono essere quelle tradizionali ed in uso nella zona.

La produzione massima di uva per ettaro di un vigneto in coltura specializzata, nell'ambito aziendale, non deve essere superiore per i mosti ed i vini ad Indicazione geografica tipica «Grottino di Roccanova» rossi, rosati e bianchi a tonnellate 11; per i mosti ed i vini ad Indicazione geografica tipica «Grottino di Roccanova», con specificazione del o dei vitigni, a tonnellate 10. Nel caso di vigneti in coltura promiscua, la resa dovrà essere calcolata in riferimento alla effettiva superficie occupata dalle viti.

Le uve destinate alla produzione di mosti e vini ad Indicazione geografica tipica «Grottino di Roccanova» seguita o meno dal riferimento al o ai vitigni devono assicurare ai vini un titolo alcolometrico volumico naturale minimo di:

10,50% per i vini rossi;

10,50% per i vini rosati;

10,0% per i vini bianchi;

13,0% per i vini bianchi passiti.

Art. 5.

Nella vinificazione sono ammesse soltanto le pratiche atte a conferire ai vini le proprie peculiari caratteristiche.

La resa massima dell'uva in vino finito, pronto per il consumo, non deve essere superiore al 75% per tutti i tipi di vino ed al 50% per il passito.

Per la produzione della tipologia passito, le uve devono essere sottoposte all'appassimento sulla pianta o dopo la raccolta, fino ad assicurare al vino così ottenuto, un titolo alcolometrico volumico minimo naturale del 13%.

Art. 6.

I vini ad Indicazione geografica tipica «Grottino di Roccanova», anche con specificazione del nome o dei vitigni, all'atto dell'immissione al consumo devono avere i seguenti titoli alcolometrici totali minimi:

«Grottino di Roccanova» rosso 11.0%;

«Grottino di Roccanova» rosato ed amabile 11.0%;

«Grottino di Roccanova» novello 11.0%;

«Grottino di Roccanova» frizzante ed amabile 10.5%;

«Grottino di Roccanova» bianco 10.5%;

«Grottino di Roccanova» passito 14.0%.

Art. 7.

Alla Indicazione geografica tipica «Grottino di Roccanova» è vietata l'aggiunta di qualsiasi qualificazione diversa da quelle previste nel presente disciplinare di produzione ivi compresi gli aggettivi extra, fine, scelto, selezionato, superiore e similari.

È tuttavia consentito l'uso di indicazioni che facciano riferimento a nomi, ragioni sociali e marchi privati purché non abbiano significati laudativi e non siano tali da trarre in inganno il consumatore.

00A3614

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

DECRETO 19 gennaio 2000.

Attribuzione di delega di competenza del Ministro della pubblica istruzione ai Sottosegretari di Stato prof.ssa Nadia Masini, sen. prof.ssa Carla Rocchi, sen. prof. Giovanni Polidoro e on. dott. Giuseppe Gambale.

IL MINISTRO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Visto l'art. 2 del regio decreto 10 luglio 1924, n. 1.100;

Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400 e successive modifiche ed integrazioni;

Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241;

Vista la legge 23 ottobre 1992, n. 421;

Visto il decreto legislativo 23 febbraio 1993, n. 29, e successive modifiche ed integrazioni;

Vista la legge 14 gennaio 1994, n. 20;

Visto il decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, contenente il testo unico delle disposizioni vigenti in materia d'istruzione;

Vista la legge 15 marzo 1997, n. 59 ed in particolare l'art. 21;

Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;

Visto il decreto ministeriale n. 298, del 21 ottobre 1994, modificato con i decreti ministeriali n. 367 del 24 dicembre 1994, n. 106 del 28 marzo 1995, n. 111 del 30 marzo 1995 e n. 233 del 10 luglio 1995, con il quale sono stati individuati gli atti di competenza del Ministro della pubblica istruzione e gli atti di competenza dei dirigenti generali e degli altri dirigenti preposti agli uffici centrali di questo Ministero;

Ritenuto di dover delegare l'adozione di alcuni degli atti di propria competenza ai Sottosegretari di Stato prof.ssa Nadia Masini, sen. prof.ssa Carla Rocchi, sen. prof Giovanni Polidoro e on. dott. Giuseppe Gambale;

Decreta:

Art. 1.

1. Resta ferma la competenza del Ministro sugli atti e provvedimenti per i quali un'espressa disposizione di legge o di regolamento escluda la possibilità di delega, nonché quelli che, sebbene delegati, siano dal Ministro specificamente a sé avocati o comunque direttamente compiuti;

2. Resta altresì ferma la competenza del Ministro sugli atti di natura politica, siano essi di natura legislativa siano essi di natura finanziaria, sugli atti d'indirizzo e di direttiva, come pure sulla verifica dei risultati dell'azione amministrativa alla luce delle direttive generali politico-amministrative impartite;

3. Ferma restando la competenza sugli atti di cui ai commi 1 e 2, ai Sottosegretari di Stato menzionati in premessa è conferita la delega trattare, sulla base delle indicazioni del Ministro, gli affari inerenti alle materie per ciascuno indicate nei successivi articoli 2, 3, 4, 5 e 6.

Art. 2.

1. Al Sottosegretario di Stato prof.ssa Nadia Masini è conferita la delega per le seguenti materie:

a) problematiche concernenti l'attuazione dell'autonomia scolastica, il prolungamento dell'obbligo scolastico, il sistema di valutazione, la definizione degli ordinamenti e dei programmi di studio, ivi comprese le sperimentazioni, le tecnologie e i sussidi didattici;

b) problematiche concernenti l'edilizia scolastica;

c) provvedimenti nei confronti del personale amministrativo dell'amministrazione centrale e periferica della riduzione dello stipendio, sospensione della qualifica e destituzione;

d) provvedimenti di autorizzazione delle sperimentazioni di ordinamento e di struttura;

e) problematiche riguardanti il passaggio del personale ATA e delle relative funzioni dagli enti locali allo Stato;

f) partecipazione alle riunioni della Conferenza Stato - regioni, della Conferenza Stato - città ed autonomie locali e della Conferenza unificata, per le materie di competenza.

Art. 3.

1. Al Sottosegretario di Stato sen. prof.ssa Carla Rocchi è conferita la delega per le seguenti materie:

a) problematiche concernenti l'attuazione delle politiche giovanili (dispersione scolastica, educazioni varie, attività sportiva, orientamento);

b) consulte degli studenti;

c) organi collegiali della scuola;

d) educazione ambientale per la realizzazione, nell'ambito dei programmi vigenti e nel quadro dell'accordo con il Ministero per l'ambiente, di attività educativo-didattiche interdisciplinari;

e) rapporti scuola-famiglia, pari opportunità, educazione interculturale;

f) provvedimenti riguardanti il contenzioso in materia di stato giuridico e trattamento economico del personale della scuola e dell'amministrazione;

g) decisioni sui ricorsi gerarchici presentati in materia di trasferimenti d'ufficio o a domanda ed in materia disciplinare sulla base del preventivo parere del consiglio nazionale della pubblica istruzione;

h) partecipazione alle riunioni della Conferenza Stato - regioni, della Conferenza Stato - città ed autonomie locali e della Conferenza unificata, per le materie di competenza.

Art. 4.

1. Al sottosegretario di Stato sen. prof. Giovanni Polidoro è conferita la delega per le seguenti materie:

a) problematiche concernenti la realizzazione di un sistema formativo integrato tra istruzione, formazione e lavoro, con particolare riguardo alla formazione post-qualifica, all'istruzione e formazione tecnica superiore, all'obb1igo di frequenza di attività formative fino a 18 anni e al rapporto scuola-lavoro;

b) interventi di formazione nell'area del mezzogiorno;

c) interventi cofinanziati dai fondi strutturali dell'Unione europea;

d) partecipazione ai lavori del CIPE nei casi in cui il Ministro sia impedito a causa di impegni concomitanti;

e) problematiche riguardanti le Accademie di belle arti, l'Accademia nazionale di danza, l'Accademia nazionale di arte drammatica, gli Istituti superiori per le industrie artistiche (ISIA), nonché i conservatori di musica, con riferimento in particolare all'attuazione della legge 21 dicembre 1999, n. 508;

f) richieste di parere al Consiglio di Stato al fine della decisione dei ricorsi straordinari al Presidente della Repubblica;

g) autorizzazione alla firma dei contratti decentrati presso CEDE, BDP e IRRSAE;

h) partecipazione ai lavori della conferenza dei presidenti delle regioni, per le materie di competenza;

i) partecipazione alle riunioni della Conferenza Stato - regioni, della Conferenza Stato - città ed autonomie locali e della Conferenza unificata, per le materie di competenza.

Art. 5.

1. Al Sottosegretario di Stato on. dott. Giuseppe Gambale è conferita la delega per le seguenti materie:

a) problematiche concernenti gli interventi per il riconoscimento del ruolo del personale della scuola;

b) problematiche concernenti gli interventi di formazione, aggiornamento e riconversione professionale del personale della scuola e dell'amministrazione scolastica;

c) problematiche concernenti l'attuazione del dimensionamento delle istituzioni scolastiche e relativi rapporti con gli enti locali;

d) problematiche relative all'elevazione del livello d'istruzione e formazione degli adulti e alla costruzione del sistema integrato per l'educazione permanente degli adulti;

e) problematiche concernenti il diritto allo studio;

f) problematiche relative all'integrazione scolastica dei disabili;

g) problematiche concernenti l'attuazione della nuova disciplina degli esami di Stato;

h) provvedimenti nei confronti del personale direttivo, docente e educativo, di irrogazione delle sanzioni della destituzione e della sospensione dall'insegnamento o dall'ufficio per un periodo di sei mesi, con utilizzazione successiva in compiti diversi da quelli inerenti alla funzione direttiva o docente;

i) partecipazione ai lavori della conferenza dei presidenti delle regioni, per le materie di competenza;

l) partecipazione alle riunioni della Conferenza Stato - regioni, della Conferenza Stato - città ed autonomie locali e della Conferenza unificata, per le materie di competenza.

Art. 6.

1. I Sottosegretari di Stato, sulla base delle indicazioni del Ministro, sono delegati a rispondere alle inter-

rogazioni e alle interpellanze parlamentari e ad intervenire presso le Camere e relative commissioni per il compimento delle attività richieste dai lavori parlamentari, salvo che il Ministro non ritenga di attendervi personalmente.

2. Ai Sottosegretari di Stato potranno essere delegati di volta in volta atti specifici tra quelli di competenza del Ministro.

Il presente decreto sarà sottoposto ai controlli di legge.

Roma, 19 maggio 2000

Il Ministro: BERLINGUER

Registrato alla Corte dei conti il 18 febbraio 2000
Registro n. 1 Pubblica istruzione, foglio n. 41

00A3808

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

CONFERENZA UNIFICATA

(ex art. 8 del D.Lgs. 28 agosto 1997, n. 281)

PROVVEDIMENTO 16 dicembre 1999.

Accordo tra il Ministro del lavoro e della previdenza sociale e le regioni, province, province autonome di Trento e Bolzano, comuni, comunità montane, per l'individuazione degli standard minimi di funzionamento dei servizi pubblici per l'impiego.

LA CONFERENZA UNIFICATA

Visto il decreto legislativo 23 dicembre 1997, n. 469, e in particolare il comma 1 dell'articolo 1, con il quale viene disciplinato, ai sensi dell'articolo 1 della legge 15 marzo 1997, n. 59, come modificato dalla legge 15 maggio 1997, n. 127, il conferimento alle regioni e agli enti locali delle funzioni e compiti relativi al collocamento e alle politiche attive del lavoro, nell'ambito di un ruolo generale di indirizzo, promozione e coordinamento dello Stato;

Vista la proposta di accordo in oggetto, avanzata dal Ministro del lavoro e della previdenza sociale relativamente all'individuazione degli standard minimi di funzionamento dei servizi per l'impiego, sulla quale sono state consultate le parti sociali maggiormente rappresentative, trasmesso il 13 dicembre nella stesura definitiva, a seguito di quanto concordato nella sede tecnica Stato-regioni ed autonomie locali del 6 dicembre;

Visto il decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, che all'articolo 8, comma 1 dispone che la Conferenza Stato-città ed autonomie locali sia unificata per le materie ed i compiti di interesse comuni delle regioni, delle province, dei comuni e delle comunità montane con la Conferenza Stato-regioni;

Visto l'articolo 9, comma 2, lettera *c)*, che prevede tra i compiti attribuiti a questa Conferenza, anche quello di promuovere e sancire accordi tra Governo, regioni, province, comuni e comunità montane nonché di svolgere, in collaborazione, attività di interesse comune;

Acquisito l'assenso del Governo, delle regioni e province autonome, delle province, dei comuni e delle comunità montane;

Sancisce il seguente accordo

nell'ambito del ruolo generale di indirizzo, promozione e coordinamento dello Stato relativo alle politiche attive per il lavoro, tra il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, le regioni, le province, i comuni e comunità montane, nei termini sottoindicati:

a) accompagnare il processo di decentramento amministrativo definito dal decreto legislativo 23 dicembre 1997, n. 469 da azioni integrate dirette alla complessiva riqualificazione del sistema dei servizi per il lavoro ed alla realizzazione di un'efficace rete di strutture di sostegno all'inserimento lavorativo;

b) individuare gli standard minimi di funzionamento, secondo l'allegato *sub A* al presente accordo, che ne costituisce parte essenziale ed integrante, per la realizzazione, nei diversi contesti locali, dei servizi per il lavoro conferiti alle competenze delle regioni ed attribuiti alle province, ai sensi delle leggi regionali di cui al comma 1 dell'articolo 4 del decreto legislativo 23 dicembre 1997, n. 469;

c) il Ministero del lavoro e della previdenza sociale si impegna a realizzare azioni di supporto e di qualificazione dei servizi alfine di sopportare l'implementazione degli standard richiamati e di consentire una complessiva qualificazione del sistema dei servizi per il lavoro;

d) le regioni e le province autonome e le province si impegnano, per quanto di competenza, a raccordare il proprio intervento con tali azioni di sistema ed a sostenere i processi di qualificazione dei servizi per il lavoro;

e) la Conferenza unificata sarà periodicamente informata circa la realizzazione dei servizi pubblici dell'impiego, come pure dell'andamento del raggiungimento degli standard minimi di funzionamento e del raggiungimento degli obiettivi del Piano nazionale di azione.

Il presidente
BELLILLO

Il segretario della Conferenza Stato-regioni e province autonome
CARPANI

Il segretario della Conferenza Stato-città ed autonomie locali
GRANELLI

ALLEGATO *sub A*

PREMESSA

L'esigenza preliminare è relativa ad un preventivo accordo sulla terminologia, al fine di stabilire a quale soggetto o attività si intendano applicare gli «standard di qualità».

Si può, per approdare ad una chiarezza concettuale e terminologica condivisa premessa per una attività coerente, stabilire che:

i servizi per l'impiego rappresentano le azioni, prestazioni, attività, erogate dagli organi ricompresi nel «sistema regionale per l'impiego» previsto dall'art. 4 capo II del decreto legislativo 23 dicembre 1997, n. 469, sulla base della concertazione con gli organismi di cui al comma 1, lettere *b)* e *c)* dello stesso articolo;

gli organi istituzionali di erogazione e di coordinamento funzionale della erogazione dei servizi per l'impiego, possono organizzarsi ed articolarsi in vari modi secondo le normative adottate nei diversi contesti regionali, prevedendo anche la possibilità di un ricorso, tramite le convenzioni, alle prestazioni di soggetti terzi privati e secondo i principi e gli orientamenti per la politica dell'occupazione dell'Unione europea.

Condividendo tali premesse, in un'ottica di gradualità indispensabile in questa fase, si può lavorare sulle seguenti ipotesi:

individuare le funzioni/prestazioni essenziali che i «sistemi regionali per l'impiego» dovranno garantire, anche successivamente, fissando limiti temporali per la loro attivazione (in questo caso lo standard è dato dalla stessa esistenza o meno di un determinato servizio/prestazione in un determinato territorio);

definire i criteri della qualità di tali funzioni, soprattutto con riferimento al «grado di copertura» degli utenti potenziali, anche in coerenza con l'approccio di mainstreaming sulle pari opportunità tra uomini e donne, con le linee guida dell'UE e con l'impegno a rispettare gli standard quantitativi nei tempi previsti nel Piano d'azione nazionale.

Le funzioni/prestazioni dei servizi cui fissare standard potrebbero in questa fase limitarsi a quelle di tipo informativo, orientativo, consulenziale (soprattutto in un ottica di «intermediazione»), incontro domanda/offerta, promozione dell'accesso al lavoro dei soggetti in difficoltà.

Contesto di riferimento.

La regionalizzazione dei servizi e delle politiche attive per il lavoro, a seguito del decreto legislativo 23 dicembre 1997, n. 469, è coerente con il processo di programmazione previsto dalle linee guida per l'occupazione, che si concretizzano nei NAP, sostenuto dal quadro comunitario di sostegno FSE 2000-2006.

Il percorso è evidente ma il punto di partenza è difficile. Va detto, onestamente, che i Servizi pubblici per l'impiego (SPI) in Italia, pur riconoscendo che importanti e significative esperienze sono già in corso, si caratterizzano ancora complessivamente per una sostanziale marginalità del proprio ruolo nel governo del mercato del lavoro e per una non totale efficacia dell'azione svolta, cui si aggiunge una complessiva inadeguatezza organizzativa (salvo significative esperienze).

L'identificazione esplicita di una missione dei servizi per l'impiego e la consapevolezza della necessaria dimensione organizzativa sono invece oramai da ritenere condizione indispensabile per efficaci misure di politica attiva del lavoro.

L'individuazione del livello nel quale si collocano le responsabilità è una delle premesse necessarie per comprendere a chi spetta fissare gli standard, con quale grado di penetrazione, a chi spetti realizzarli. Ciò in un'ottica di ordinata considerazione del processo di riforma e di valorizzazione del partenariato istituzionale e sociale.

La realizzazione della riforma in corso (decentramento, collocamento disabili e collocamento mirato) costituisce, dunque, condizione irrinunciabile tanto per l'efficacia degli interventi nel territorio quanto per la valorizzazione del ruolo dell'amministrazione centrale, nella quale si ricompongono le funzioni di coordinamento, indirizzo e promozione. La Conferenza unificata sarà periodicamente informata circa la realizzazione dei servizi pubblici dell'impiego, come pure dell'andamento del raggiungimento degli standard minimi di funzionamento e del raggiungimento degli obiettivi del Piano nazionale di azione.

Mentre importanti funzioni sono conferite ai livelli territoriali competenti, l'amministrazione centrale dovrà dunque svolgere un ruolo di promozione nel collocamento, nelle politiche attive del lavoro, nella gestione coordinata ed integrata del SIL. Quest'ultimo in un'ottica, dunque, non di strumento per il monitoraggio ma funzionale alle politiche attive. È necessario operare a partire dalla distinzione tra ciò che è operativo e ciò che concerne l'individuazione delle funzioni e degli obiettivi.

Le funzioni dell'amministrazione centrale, anch'esse rapportabili alla realizzazione di standard qualitativi condivisi e verificabili, si devono sostanziare anche in azioni di sostegno che accompagnino la riforma, promuovano occasioni di confronto e contribuiscano a valorizzare le esperienze di eccellenza e di migliore utilizzo delle risorse, indirizzino la finalizzazione delle risorse pubbliche, aiutino a monitorare l'esistente ed a coglierne l'evoluzione e la sperimentazione, in accordo con le regioni interessate e di concerto con le parti sociali.

Il processo di definizione degli standard dei servizi pubblici dell'impiego costituisce un percorso di partenariato sociale ed istituzionale, destinato a non concludersi con l'avvio dei nuovi servizi per l'impiego. Per tale processo sarà decisivo il ruolo dei diretti gestori e degli enti locali, riconoscendo e valorizzando la funzione di indirizzo delle regioni. In particolare, per quanto riguarda i comuni, va sottolineato il ruolo assegnato dal legislatore, disciplinato dal titolo IV, capo II del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, che prevede la pressoché totale devoluzione dei compiti di gestione ai medesimi, in materia di servizi sociali.

Si tratta quindi di elaborare e condividere un modello sufficientemente flessibile per essere praticabile nell'immediato, adattabile ai diversi contesti (nazionali, regionali, provinciali e locali), offrendo in tal modo una migliore garanzia all'utenza sostenibile attraverso il concorso integrato di risorse e linee finanziarie diverse, promozione ed indirizzo da parte dello Stato centrale non più gestore, ma raccordo funzionale tra le diverse realtà regionali. A tale proposito lo Stato potrebbe promuovere il partenariato territoriale tra una regione ed un'altra.

L'individuazione di standard è funzionale al loro utilizzo, il che, a sua volta, richiede di dare luogo ad un sistema di monitoraggio non astratto e di verifica degli standard da raccordare con le linee guida previste a tale riguardo dall'UE — reale terreno di misura della capacità di realizzare un effettivo decentramento — o, meglio ancora, delle performance dei servizi rispetto agli stessi.

Il decentramento previsto può, quindi, corrispondere, in ragione della funzione assolutamente centrale, che si va sempre più riconoscendo e definendo, proposta a livello regionale, nazionale e comunitario (comunicazione n. 641 del 13 novembre 1998 della Commissione europea «Modernizzare i servizi pubblici per l'impiego per sostenere la strategia europea per l'occupazione») per i servizi per il lavoro, ad un'azione di loro radicale trasformazione e, conseguentemente, anche alla realizzazione di interventi diretti a garantire la corrispondenza agli standard.

La realizzazione della riforma dei servizi pubblici per l'impiego costituisce condizione irrinunciabile per l'effettivo e positivo ruolo dei privati, complementare e non sostitutivo del ruolo dei servizi pubblici, nell'incontro tra domanda e offerta di lavoro.

Obiettivi.

Si pone, innanzitutto, il tema del ruolo dei servizi nelle politiche per il lavoro e per la valorizzazione delle risorse umane.

A tale riguardo si propongono alcuni obiettivi:

a) il riconoscimento della missione degli SPI nell'ambito delle politiche per il lavoro e lo sviluppo;

b) la definizione dei criteri per l'individuazione degli standard (funzionali) dei servizi;

c) la realizzazione di condizioni di rete fra e nei servizi, quali le procedure utilizzate, la formazione degli operatori, il sistema informativo, gli strumenti di informazione e comunicazione;

d) la programmazione di interventi per la qualificazione degli SPI e per la formazione delle risorse umane;

e) utilizzo finalizzato di risorse comunitarie;

f) sperimentazione e promozione del partenariato.

Funzioni.

Il primo obiettivo è definire le funzioni dei servizi per l'impiego.

È inutile, infatti, ragionare di standard o di formazione o, addirittura di regolamenti e SIL, se non si condivide un'idea di cosa gli SPI possano/debbano rappresentare, nell'ambito della rete di servizi per lo sviluppo locale. Ed a questo proposito si propone di prevedere che questi, utilizzando il metodo dell'approccio individualizzato nei confronti degli utenti, corrispondano alle funzioni di:

facilitare l'incontro domanda/offerta di lavoro e promuovere l'accesso al lavoro;

garantire la realizzazione di azioni di informazione, orientamento e consulenza alla formazione ed al lavoro;

garantire l'adozione di un approccio di genere nell'offerta del servizio, promuovere l'inserimento occupazionale delle donne e le azioni positive per l'occupazione femminile sui luoghi di lavoro;

promuovere opportunità ed interventi mirati per i soggetti in difficoltà individuale o sociale rispetto al mercato del lavoro;

promuovere l'accesso dei singoli e delle imprese alle opportunità di qualificazione del lavoro;

garantire la base dati informativa per l'analisi del mercato del lavoro e la valutazione dell'efficacia occupazionale delle politiche.

Standard dei servizi.

L'azione diretta alla definizione di standard deve essere connessa all'esigenza di garantire livelli minimi nelle prestazioni dei servizi per l'impiego, in accordo con quanto richiesto dall'UE attraverso le linee guida per l'occupazione e la comunicazione della Commissione ed in coerenza con gli standard internazionali condivisi, in particolare la convenzione OIL n. 181 del 1997 (ma anche le convenzioni relative alla promozione delle risorse umane ed altri strumenti internazionalmente condivisi).

La definizione di standard minimi nazionale dei servizi comporta che sia precisato il ruolo assegnato agli SPI. In questo senso gli standard individueranno i servizi ed i risultati attesi dell'attività degli SPI.

In altri termini l'azione diretta alla definizione di standard deve essere da un lato fortemente connessa all'esigenza di garantire livelli minimi nelle prestazioni degli SPI, dall'altro correlata alle azioni locali di monitoraggio e di qualificazione dei servizi. Infatti, pur escludendo, al momento, di percorrere la strada della «carta dei servizi» così come definita dal decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286 il cui aspetto sarà successivamente approfondito, è evidente che la logica degli standard presuppone un meccanismo di definizione e verifica dei risultati e di supporto agli SPI per raggiungere gli obiettivi attesi.

Le funzioni di tali servizi si dovranno adeguare ai cambiamenti del quadro normativo, tanto in sede UE quanto a livello nazionale (es. riforma del collocamento, riforma degli ammortizzatori sociali, ecc.) e regionale (es. misure per l'inserimento al lavoro).

Aspetto centrale è quello relativo alla definizione dei livelli minimi e delle modalità di intervento per le fasce deboli o con maggiori difficoltà occupazionali.

La tipologia dei servizi offerti, la messa a disposizione di strumenti di formazione per gli operatori (anche attraverso scambi fra regioni), la creazione e l'utilizzo di strumenti di supporto (per esempio un catalogo dei progetti di politica attiva, una banca dati giuridica, un elenco ragionato di casi di eccellenza, supporti finanziari per lo scambio di operatori) costituiscono altre indispensabili condizioni di rete da realizzare.

Funzioni essenziali.

Si sintetizzano di seguito le funzioni da poter considerare irrinunciabili dei servizi per l'impiego:

1. Accoglienza ed informazione orientativa.

Fa un primo vaglio della domanda e del bisogno del cliente (lavoratore/impresa), fornisce una prima informazione di carattere generale, indirizza la persona verso uno o più servizi specifici.

Azioni:

fornisce servizi strutturati di informazione e di autoinformazione;

raccolta dati anagrafici e verifica posizione amministrativa;

identifica esigenze dell'utente;

canalizza l'utente verso le altre funzioni;

1. Gestione procedure amministrative.

Gestisce gli atti obbligatori in base alla normativa sia nazionale che regionale.

Azioni:

integrazione dati anagrafici del lavoratore tramite scheda professionale (compresa appartenenza a categorie speciali ai sensi della normativa statale e regionale);

integrazione scheda professionale;

gestione movimenti dei lavoratori (iscrizioni, avviamenti, cancellazioni, ecc.);

liste, elenchi e graduatorie (quando previste dalla normativa);

gestisce banca dati delle imprese interessate.

1. Orientamento e consulenza.

Effettua attività di natura consulenziale sia alle persone, per un loro orientamento consapevole verso i percorsi di formazione e di inserimento al lavoro, sia alle aziende.

Azioni:

colloqui individuali di orientamento;

orientamento sia formativo che finalizzato all'inserimento al lavoro;

individuazione di aspettative, preferenze e fabbisogni degli utenti;

individuazione e proposta di una strategia di inserimento;

preselezioni degli utenti verso le opportunità che le politiche, le misure ed i progetti per il lavoro possono offrire e promozione tirocinii formativi e di orientamento al lavoro;

identificazione di capacità, attitudini, professionalità e competenze dell'utente;

servizi mirati di orientamento per disabili e categorie svantaggiate.

1. Promozione di segmenti del mercato del lavoro e sostegno delle «Fasce deboli».

Svolge attività finalizzata ad evidenziare i bisogni delle persone e delle aziende per far emergere quelle variabili relative alla capacità lavorativa del soggetto valorizzando in tal modo le risorse spendibili.

Azioni:

raccolta di informazioni utili alla gestione mirata della lista di collocamento obbligatorio;

inserimento mirato dei disabili;

servizi mirati di orientamento per disabili e categorie svantaggiate;

attività di sostegno ai disoccupati di lunga durata;

inserimento lavorativo degli stranieri;

ricollocamento guidato dei lavoratori cassa-integrati o in mobilità dalle grandi imprese;

promozione dell'inserimento occupazionale dei post-cinquantenni.

1. Incontro domanda/offerta.

Raccoglie e sistematizza le informazioni sui soggetti che richiedono un impiego o l'accesso ad una misura di inserimento lavorativo,

raccoglie e sistematizza le proposte di impiego delle imprese, nonché la loro offerta di opportunità di pre-inserimento (tirocini, piani di inserimento, etc.).

Azioni:

richiamo ed integrazione informazioni sui lavoratori, sulla base della scheda professionale contenente tra l'altro:

profilo professionale;

storia lavorativa e percorsi formativi;

tipo di impiego ricercato;

disponibilità (orari, mobilità geografica, ecc.);

richieste delle imprese (proposte di impiego o di altri tipi di rapporto del genere workexperience):

profili professionali ricercati;

competenze ed abilità specifiche;

condizioni offerte;

matching domanda/offerta e preselezione:

livello locale;

livello nazionale;

livello europeo.

ALLEGATO

L'individuazione di standard di qualità da riferirsi alle «politiche per l'impiego», in senso lato, potrebbe essere rinviata ad una seconda fase, in quanto lo spettro delle problematiche di natura valutativa appare a questo proposito decisamente ampio e complesso. Ovviamente rientrerebbero comunque nelle attività da «sottoporre a standard» tutte le azioni che nell'ambito di una determinata «politica» hanno natura informativa, orientativa e di intermediazione. Esercizio utile successivamente sarà proporre ed elaborare un atto di indirizzo sulle finalità dell'attività di orientamento intesa in un'ampia e corretta accezione non solo come orientamento all'addestramento professionale, ma anche all'inserimento lavorativo. Da questo punto di vista si può considerare come quasi tutte le «politiche» includano o necessitino di attività/servizi di tale ultima natura — almeno nella loro fase di avvio — per garantire un matching adeguato tra le iniziative per il lavoro e l'occupazione avviate, e l'utenza specifica alla quale esse intendono prioritariamente indirizzarsi, sia essa costituita da persone, imprese od organismi. Parimenti, si può rinviare ad una fase successiva eventuale la definizione di standard organizzativi dei servizi.

In questo contesto non è stato affrontato il tema dell'individuazione delle professionalità necessarie né i criteri di selezione dei dirigenti dei futuri servizi.

Nell'immediato, il conseguimento di standard organizzativi indispensabili per garantire gli standard di qualità sarà oggetto di specifiche azioni di sistema, in particolare nel contesto del FSE.

I servizi per l'impiego dovranno, altresì contribuire alla complessiva azione di emersione del lavoro nero.

00A3736

BANCA D'ITALIA

PROVVEDIMENTO 29 marzo 2000.

Schemi di bilancio delle società per la cartolarizzazione dei crediti.

IL GOVERNATORE DELLA BANCA D'ITALIA

La legge 30 aprile 1999, n. 130, ha introdotto nel nostro ordinamento la possibilità di effettuare operazioni di cartolarizzazione.

Tali operazioni possono essere realizzate mediante cessione dei crediti a società appositamente costituite (c.d. società cessionarie o società «veicolo») che emettono direttamente i titoli per finanziare l'acquisto dei crediti oppure si avvalgono di altre società allo scopo dedicate (c.d. società «emittenti»).

Secondo il dettato legislativo, alle società per la cartolarizzazione si applicano le disposizioni del titolo V del testo unico bancario concernenti la disciplina degli intermediari finanziari non bancari.

Ne consegue che, in materia di redazione del bilancio di esercizio, le società in questione sono tenute ad osservare le disposizioni previste dal decreto legislativo N. 87/1992 e dai relativi provvedimenti attuativi (in particolare, provvedimento della Banca d'Italia del 31 luglio 1992 concernente i bilanci degli enti finanziari).

Tali disposizioni non contengono una disciplina specifica delle operazioni di cartolarizzazione. Pertanto, nella nota tecnica acclusa si forniscono indicazioni circa le modalità cui devono attenersi le società cessionarie e le società emittenti i titoli nella predisposizione del bilancio di esercizio.

Al riguardo, considerato che, secondo quanto previsto dalla legge n. 130/1999, «i crediti relativi a ciascuna operazione costituiscono patrimonio separato a tutti gli effetti da quello della società e da quello relativo alle altre operazioni» nella predisposizione della disciplina di bilancio particolare attenzione è stata posta al fine di assicurare che la rappresentazione contabile delle operazioni avvenga nel rispetto di tale previsione.

Ciò posto, tenuto anche conto del principio della prevalenza della sostanza sulla forma previsto dal decreto legislativo n. 87/1992, con riferimento alle operazioni della specie si richiede, in particolare, che:

a) le informazioni contabili relative a ciascuna operazione di cartolarizzazione trovino separata evidenza in appositi allegati alla nota integrativa;

b) gli allegati debbano contenere tutti i dati di carattere qualitativo e quantitativo necessari per una rappresentazione chiara e completa di ciascuna operazione.

Le presenti disposizioni entrano in vigore a partire dal bilancio chiuso o in corso al 31 dicembre 1999.

Roma, 29 marzo 2000

Il Governatore: FAZIO

ALLEGATO

SCHEMI CONTABILI DELLE SOCIETA' CESSIONARIE E DELLE SOCIETA' EMITTENTI TITOLI PREVISTE DALLA LEGGE 130/99

Nella redazione del bilancio di esercizio le società cessionarie e le società emittenti i titoli previste dalla L. 130/99 si attengono alle disposizioni del D.lgs. 87/92 e dei relativi provvedimenti attuativi.

I crediti ceduti, i titoli emessi e le altre operazioni compiute nell'ambito di operazioni di cartolarizzazione formano oggetto di rilevazione in nota integrativa.

NOTA INTEGRATIVA

PARTE D. ALTRE INFORMAZIONI

Andrà predisposta una apposita sezione in cui dovranno essere inserite – in forma sintetica – almeno le seguenti informazioni relative alle operazioni di cartolarizzazione poste in essere, distinte per singola operazione:

- importo dei crediti acquistati (valore nominale e di cessione);
- importo dei titoli emessi, distinguendo per classi di titoli con relativo grado di subordinazione;

Per ciascuna operazione andrà predisposto un apposito allegato nel quale andranno riportate almeno le informazioni di seguito indicate. Le società inseriranno nell' allegato tutte le ulteriori informazioni ritenute utili per una rappresentazione completa dell'operazione, ferma restando l'esigenza di evitare che l'eccessivo contenuto informativo diminuisca la chiarezza e l'immediatezza informativa del documento.

A - Situazione dell'operazione al 31.12....

PROSPETTO RIASSUNTIVO DELLE ATTIVITA' CARTOLARIZZATE E DEI TITOLI EMESSI

	Situazione al ...	Situazione a fine esercizio precedente
A. Attività cartolarizzate A1) crediti A2) titoli A3) altre (da specificare)		
B. Impiego delle disponibilità rivenienti dalla gestione dei crediti B1) Titoli di debito B2) Titoli di capitale B3) Altre (da specificare)		
C. Titoli emessi C1) Titoli di categoria A C2) Titoli di categoria B C3) .... (da specificare per tutte le classi di titoli) **D. Finanziamenti ricevuti** (da specificare) **E. Altre passività** (da specificare)		
F. Interessi passivi su titoli emessi (*) **G. Commissioni e provvigioni a carico dell'operazione (*)** e1) per il servizio di servicing e2) per altri servizi (da specificare) **H. Altri oneri** (da specificare)		
I. Interessi generati dalle attività cartolarizzate (*) **L. Altri ricavi** (da specificare) (*)		

(*) Voci da inserire secondo il principio della competenza economica.

B - Informazioni qualitative

Dovranno essere fornite almeno le seguenti informazioni:

B1) Descrizione dell'operazione e dell'andamento della stessa.

Vanno indicate la data dell'operazione, la denominazione, la forma giuridica e la sede sociale del cedente, l'importo dell'operazione (valore nominale delle attività cartolarizzate, valore di cessione, natura e qualità dei crediti ceduti, ecc...) nonchè la circostanza che oggetto della

cartolarizzazione sono crediti futuri. Per i crediti futuri è necessario fornire indicazioni anche in ordine ai rapporti contrattuali sottostanti.

B2) Indicazione dei soggetti coinvolti

Vanno precisati i soggetti coinvolti a vario titolo nell'operazione (servicer, back-up servicer, ente incaricato della custodia dei contratti, ...).

Andrà inoltre indicata l'esistenza di rapporti e obblighi tra il cedente e: la società cessionaria; la società emittente i titoli, ove diversa; gli altri soggetti coinvolti a vario titolo nell'operazione

B3) Caratteristiche delle emissioni

Vanno descritte le varie emissioni, indicando almeno: le ripartizioni dei titoli per tranche, i rating attribuiti (sia il rating iniziale sia - se esistente - l'ultimo rating attribuito), l'eventuale quotazione in un mercato regolamentato, le scadenze, le condizioni di tasso, gli ordini di priorità nel rimborso di capitale ed interessi, nonchè gli eventuali ulteriori eventi relativi al rimborso.

Con riferimento al rating andrà inoltre precisato: l'indicazione della/e società che lo ha rilasciato, le modalità con cui è stato attribuito, il significato dei giudizi e la periodicità della revisione.

B4) Operazioni finanziarie accessorie

Descrizione delle operazioni finanziarie accessorie poste in essere (contratti di garanzia, presenza di linee di liquidità, credit enhancement, contratti derivati stipulati per la gestione dei rischi di tasso, di cambio ecc.).

B5) Facoltà operative della società cessionaria

Andranno fornite indicazioni in ordine alle facoltà operative della società cessionaria e, se diversa, della società emittente i titoli (facoltà di impiegare la liquidità, di cedere i crediti acquistati, ecc...).

C - Informazioni quantitative

C1) Dati di flusso relative ai crediti

Andranno indicate: la situazione iniziale delle attività cartolarizzate al momento della cessione; le variazioni in aumento (interessi maturati, eventuali crediti acquistati, ecc...) e le variazioni in diminuzione (incassi, ecc...) complessivamente intervenute fino alla chiusura dell'esercizio antecedente a quello di riferimento; le variazioni in aumento e in diminuzione intervenute nel corso dell'esercizio; la situazione a fine esercizio.

C2) Evoluzione dei crediti scaduti

In tale sottosezione per i crediti giunti a scadenza e non ancora riscossi andrà:

a) indicata: la situazione a inizio periodo, gli incrementi (nuovi ingressi, interessi di mora, ecc...), i decrementi (incassi, altre variazioni, ecc...), la situazione a fine esercizio;

b) illustrato l'andamento degli stessi, le iniziative intraprese e le prospettive di recupero.

C3) Flussi di cassa

Vanno indicati i flussi di liquidità verificatisi nell'esercizio: incassi (da crediti, da linee di garanzia, da linee di liquidità, da titoli in portafoglio, da contratti derivati, ecc..), pagamenti (rimborsi ai detentori dei titoli, rimborsi su linee di garanzia, su linee di liquidità, oneri su contratti derivati,

ecc....); andrà evidenziato se tali dati sono in linea con le previsioni effettuate. In caso di scostamenti significativi andranno indicate le motivazioni.

Occorre, inoltre, fornire indicazioni in ordine ai flussi di cassa previsti per l'anno successivo.

C4) Situazione delle garanzie e delle linee di liquidità

Formano oggetto di illustrazione nella presente sottosezione le posizioni nei confronti dei soggetti che concedono garanzie o che hanno messo a disposizione linee di liquidità per il servizio dell'operazione di cartolarizzazione.

Le informazioni devono essere fornite separatamente per ciascuna controparte.

C5) Ripartizione per vita residua

Vanno indicati gli attivi cartolarizzati (ripartiti tra crediti, titoli e altre attività) e i debiti (ripartiti tra titoli, finanziamenti e altre attività) in essere a fine esercizio in funzione della loro vita residua (fino a tre mesi; da 3 mesi a 1 anno; da 1 a 5 anni; oltre i 5 anni).

C6) Ripartizione per localizzazione territoriale

Vanno indicati gli attivi cartolarizzati (ripartiti tra crediti, titoli e altre attività) in essere a fine esercizio distinti per Stato di residenza del debitore e per valuta di denominazione.

C7) Concentrazione del rischio

Vanno fornite informazioni dettagliate relative al grado di frazionamento del portafoglio.

In particolare vanno indicate almeno: il numero delle posizioni e l'importo totale dei crediti ripartiti tra le seguenti fasce di importo (tra 0 e 50 milioni; tra 50 e 150 milioni; tra 150 e 500 milioni; oltre i 500 milioni).

Andrà inoltre indicato il numero e l'importo di singoli crediti di valore superiore al 2% del totale dei crediti in portafoglio.

00A3785

AUTORITÀ PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS

DELIBERAZIONE 16 marzo 2000.

Direttiva per la trasparenza dei documenti di fatturazione dei consumi di elettricità ai sensi dell'art. 2, comma 12, lettere *h)* ed *l)* della legge 14 novembre 1995, n. 481. (Deliberazione n. 55/00).

L'AUTORITÀ PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS

Nella riunione del 16 marzo 2000;

Premesso che:

l'art. 2, comma 12, lettera *h),* della legge 14 novembre 1995, n. 481 (di seguito: legge n. 481/1995) prevede che l'Autorità per l'energia elettrica e il gas (di seguito: l'Autorità) emani direttive concernenti la produzione e l'erogazione dei servizi da parte dei soggetti esercenti, sentiti i soggetti esercenti il servizio e i rappresentanti degli utenti e dei consumatori;

l'art. 2, comma 12, lettera *l),* della legge n. 481/1995 assegna all'Autorità la funzione di pubblicizzare e diffondere la conoscenza dello svolgimento dei servizi dalla stessa regolati al fine di garantire la massima trasparenza, la concorrenzialità dell'offerta e la possibilità di migliori scelte da parte degli utenti intermedi e finali;

Visti:

la legge n. 481/1995;

la legge 31 dicembre 1996, n. 675, recante tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali;

il decreto legislativo 21 dicembre 1990, n. 398, recante istituzione e disciplina dell'addizionale regionale all'imposta erariale di trascrizione di cui alla legge 23 dicembre 1977, n. 952, e successive modificazioni, dell'addizionale regionale all'imposta di consumo sul gas metano e per le utenze esenti, di imposta sostitutiva dell'addizionale, e previsione della facoltà delle regioni a statuto ordinario di istituire una imposta regionale sulla benzina per autotrazione;

l'art. 56 del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, recante testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi, relative sanzioni amministrative e penali;

il decreto legislativo 27 giugno 1998, n. 213, recante disposizioni per l'introduzione dell'euro nell'ordinamento nazionale, a norma dell'art. 1, comma 1, della legge 17 dicembre 1997, n. 433;

il decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, di attuazione della direttiva 96/92/CE recante norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica;

il titolo I, art. 10, comma 1, il titolo II, art. 21, il titolo IV, art. 73 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, recante istituzione e disciplina dell'imposta sul valore aggiunto;

il decreto del Presidente della Repubblica 12 agosto 1982, n. 802, recante attuazione della direttiva (CEE) n. 80/181 riguardante l'armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relativamente alle unità di misura;

il decreto del Ministro delle finanze 16 dicembre 1980 recante particolari modalità di applicazione dell'imposta sul valore aggiunto per le operazioni relative alla somministrazione di acqua, gas, energia elettrica, vapore e teleriscaldamento;

la direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 24 gennaio 2000, 1999/103/CE di modifica della direttiva 80/181/CEE riguardante l'armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relativamente alle unità di misura;

il provvedimento del Comitato interministeriale dei prezzi 29 agosto 1961, n. 941, recante unificazione delle tariffe per l'energia elettrica in tutto il territorio nazionale, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 214 del 30 agosto 1961;

il capitolo X del provvedimento del Comitato interministeriale dei prezzi 22 dicembre 1981, n. 47, recante modificazioni ai provvedimenti in materia di prezzi, di condizioni di fornitura dell'energia elettrica e di contributi di allacciamento, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 358 del 31 dicembre 1981;

il punto 1 delle disposizioni finali del provvedimento del Comitato interministeriale dei prezzi 19 dicembre 1990, n. 45, recante modificazioni ai provvedimenti vigenti in materia di tariffe e condizioni di fornitura per l'energia elettrica, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 302 del 29 dicembre 1990;

Viste:

la deliberazione dell'Autorità 30 maggio 1997, n. 61/97, con cui sono state approvate disposizioni generali in materia di svolgimento dei procedimenti per la formazione di decisioni di competenza dell'Autorità;

la deliberazione dell'Autorità 31 luglio 1997, n. 81/97, recante avvio di procedimento per la formazione di provvedimenti di cui all'art. 2, comma 12, lettere *g)* e *h)* della legge 14 novembre 1995, n. 481, in tema di qualità del servizio elettrico;

la deliberazione dell'Autorità 28 dicembre 1999, n. 200/99 recante direttiva concernente l'erogazione dei servizi di distribuzione e di vendita dell'energia elettrica a clienti del mercato vincolato ai sensi dell'art. 2, comma 12, lettera *h),* della legge 14 novembre 1995, n. 481, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - supplemento ordinario - n. 235 del 31 dicembre 1999;

la deliberazione dell'Autorità 28 dicembre 1999, n. 201/99 recante direttiva concernente la disciplina dei livelli specifici e generali di qualità commerciale dei servizi di distribuzione e di vendita dell'energia elettrica, ai sensi dell'art. 2, comma 12, lettere *g)* ed *h),* della legge 14 novembre 1995, n. 481, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - supplemento ordinario - n. 235 del 31 dicembre 1999;

la deliberazione dell'Autorità 28 dicembre 1999, n. 202/999 recante direttiva concernente la disciplina dei livelli generali di qualità relativi alle interruzioni senza preavviso lunghe del servizio di distribuzione dell'energia elettrica, ai sensi dell'art. 2, comma 12, lettere *g)* ed *h),* della legge 14 novembre 1995, n. 481, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - supplemento ordinario - n. 235 del 31 dicembre 1999;

la deliberazione dell'Autorità 29 dicembre 1999, n. 204/99 recante regolazione della tariffa base, dei parametri e degli altri elementi di riferimento per la determinazione delle tariffe dei servizi di distribuzione e di vendita dell'energia elettrica ai clienti del mercato vincolato ai sensi dell'art. 2, comma 12, lettera *e),* della legge 14 novembre 1995, n. 481, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - supplemento ordinario - n. 235 del 31 dicembre 1999;

la deliberazione dell'Autorità 27 gennaio 2000, n. 4/2000 recante integrazione della deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas 29 dicembre 1999, n. 204, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 24 del 31 gennaio 2000;

la deliberazione dell'Autorità 27 gennaio 2000, n. 5/2000 recante rettifica di errori materiali nelle deliberazioni dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas 29 dicembre 1999, n. 204 e n. 205, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 24 del 31 gennaio 2000.

Considerati gli esiti del procedimento avviato con la delibera n. 81/97 e in particolare le osservazioni dei soggetti interessati e gli elementi acquisiti nel corso delle audizioni;

Considerato che:

i documenti di fatturazione dei consumi di energia elettrica rappresentano uno strumento diretto e continuativo di relazione tra i soggetti esercenti il servizio di distribuzione e di vendita dell'energia elettrica e i clienti del mercato vincolato;

i documenti di fatturazione attualmente utilizzati dai soggetti esercenti i servizi di distribuzione e di vendita dell'energia elettrica risultano differenziati sia nella forma che nei contenuti;

tali documenti spesso non riportano informazioni che consentano ai clienti del mercato vincolato un'agevole comprensione dei contenuti e delle modalità fatturazione;

Ritenuta:

l'opportunità di procedere alla emanazione di una direttiva sulla forma e sui contenuti dei documenti di fatturazione dei consumi di energia elettrica dei clienti del mercato vincolato al fine di migliorarne la trasparenza;

l'opportunità di escludere dalla applicazione della presente direttiva coloro che acquistano energia elettrica in alta tensione e quelli che utilizzano l'energia elettrica per scopi di illuminazione pubblica in ragione delle particolari caratteristiche della loro fornitura;

Delibera:

TITOLO I

DEFINIZIONI, OGGETTO E AMBITO DI APPLICAZIONE

Art. 1.

Definizioni

Ai fini della presente direttiva si applicano le seguenti definizioni:

a) «Autorità» è l'Autorità per l'energia elettrica e il gas, istituita ai sensi della legge 14 novembre 1995, n. 481;

b) «clienti del mercato vincolato» o «clienti» sono i clienti vincolati e i clienti potenzialmente idonei;

c) «cliente potenzialmente idoneo» è il cliente finale in possesso dei requisiti previsti dall'art. 14 del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, per l'attribuzione del diritto alla qualifica di cliente idoneo che non abbia esercitato tale diritto ovvero, avendolo esercitato, che si sia avvalso della facoltà prevista dall'art. 4, comma 3, del medesimo decreto legislativo;

d) «esercente» è il soggetto che svolge i servizi di pubblica utilità di distribuzione e di vendita o anche il solo servizio di vendita al fine della fornitura dell'energia elettrica ai clienti del mercato vincolato in un'area territoriale;

e) «esercente multiservizio» è l'esercente che eroga, oltre ai servizi di cui sopra, anche altri servizi di pubblica utilità;

t) «bolletta» o «documento di fatturazione» è il documento che l'esercente trasmette periodicamente al cliente al fine di fatturare i corrispettivi relativi ai servizi di distribuzione e di vendita per la fornitura dell'energia elettrica o di altri servizi di pubblica utilità;

g) «bolletta di acconto» è il documento attraverso il quale l'esercente fattura i consumi di energia elettrica determinati su base presuntiva, di norma sulla base dei consumi storici del cliente;

h) «opzione tariffaria» è l'insieme di corrispettivi unitari che determina l'esborso a carico del cliente per la fornitura dell'energia elettrica, al netto degli oneri fiscali;

i) «opzione tariffaria base» è l'opzione tariffaria offerta ai clienti ai sensi dell'art. 5, comma 1, della deliberazione dell'Autorità del 29 dicembre 1999, n. 204/1999 e successivi aggiornamenti e modificazioni;

j) «caratteristiche della fornitura» sono i parametri elettrici che caratterizzano la fornitura dell'energia elettrica ad un cliente quali, a titolo di esempio, la tensione di alimentazione, l'energia prelevata e, ove rilevanti, la distribuzione temporale del prelievo e la potenza elettrica;

k) «potenza impegnata» è:

la potenza elettrica contrattualmente impegnata, per i clienti con potenza disponibile fino a 37,5 kW, per i quali alla data di entrata in vigore del presente provvedimento non siano installati gruppi di misura in grado di registrare la potenza massima prelevata;

il valore massimo della potenza prelevata nell'anno per tutti gli altri clienti;

l) «lettura» è la rilevazione effettuata dall'esercente dei dati espressi dal totalizzatore numerico del gruppo di misura;

m) «autolettura» è la rilevazione effettuata dal cliente e la conseguente comunicazione all'esercente dei dati espressi dal totalizzatore numerico del gruppo di misura;

n) «scaglioni di consumo» identificano quantità di energia elettrica consumata a cui si applicano corrispettivi omogenei ai sensi della deliberazione dell'Autorità 29 dicembre 1999, n. 204/99 e successivi aggiornamenti e modificazioni.

Art. 2.

Ambito di applicazione

2.1. Gli esercenti adottano per i clienti del mercato vincolato una bolletta conforme alle disposizioni previste dalla presente direttiva.

2.2. Gli esercenti che, oltre ai servizi di distribuzione e di vendita dell'energia elettrica forniscono altri servizi, adeguano le bollette alle norme contenute nella presente direttiva per la parte concernente la fatturazione dei consumi di elettricità.

2.3. La presente direttiva non si applica alla fatturazione nei confronti dei soggetti che acquistano energia in alta tensione o che utilizzano l'energia per scopi di illuminazione pubblica.

2.4. Gli esercenti possono riportare, integralmente o in parte, le informazioni ai clienti di cui ai titoli III e IV della presente direttiva, su fogli diversi da quelli che documentano i consumi, nel rispetto degli obblighi di informazione previsti dai medesimi titoli.

TITOLO II

INFORMAZIONI RELATIVE AI CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA

Art. 3.

Tipo di fornitura e tariffa applicata

3.1. Gli esercenti riportano nella bolletta sia la tipologia di utenza a cui appartiene il cliente ai sensi dell'art. 1 della deliberazione dell'Autorità 29 dicembre 1999, n. 204/99 e successivi aggiornamenti e modificazioni, sia l'opzione tariffaria che si applica al cliente, specificando, ai sensi dell'art. 5 della stessa delibera n. 204/99 e successivi aggiornamenti e modificazioni, se si tratta di un'opzione tariffaria base o di un'opzione tariffaria speciale.

3.2. Qualora l'opzione tariffaria preveda un corrispettivo per la potenza impegnata, la bolletta riporta la potenza contrattualmente impegnata in kW.

Art. 4.

Periodo di riferimento della fatturazione

4.1. La bolletta riporta il periodo cui si riferisce la fatturazione, i termini di scadenza del pagamento e la data delle ultime due letture o autoletture del gruppo di misura.

4.2. Nelle bollette di acconto l'indicazione della data delle ultime letture è sostituita dall'indicazione che la bolletta è calcolata in acconto.

Art. 5.

Unità di misura

L'unità di misura con cui nella bolletta vengono contabilizzati i consumi dell'energia elettrica è il kWh. Qualora gli esercenti utilizzino nella bolletta come unita di misura dei consumi un altro riferimento convenzionale, viene riportata la corrispondenza tra il riferimento convenzionale utilizzato e il kWh.

Art. 6.

Addebiti relativi alle varie componenti tariffarie

6.1. In ogni bolletta vanno riportati separatamente:

a) i corrispettivi fissi in lire/cliente/mese;

b) i corrispettivi di potenza in lire/kW;

c) i corrispettivi di energia in lire/kWh,

che vengono fatturati al cliente ai sensi della deliberazione dell'Autorità 29 dicembre 1999, n. 204/99 e successivi aggiornamenti e modificazioni, riportando i valori unitari relativi ai corrispettivi di energia e di potenza.

I corrispettivi di cui alle precedenti lettere *a), b)* e *c)* comprendono:

a) le componenti A e UC dovute per la copertura dei costi sostenuti nell'interesse generale e degli oneri generali afferenti al sistema elettrico;

b) per gli anni 2000 e 2001, le componenti GR, che, ai sensi dell'art. 3 della deliberazione n. 204/99 e successivi aggiornamenti e modificazioni, assicurano la gradualità degli effetti del nuovo ordinamento tariffario rispetto ai livelli tariffari vigenti al 31 dicembre 1999.

6.2. Almeno una volta all'anno, a prescindere dall'eventuale informazione fornita al singolo cliente in seguito a sua richiesta ai sensi del comma seguente, la bolletta riporta:

a) l'elenco delle componenti A;

b) l'elenco delle componenti UC,

come sono previste dalla deliberazione dell'Autorità 29 dicembre 1999, n. 204/99 e successivi aggiornamenti e modificazioni, con le relative denominazioni e i corrispettivi fatturati al cliente per il periodo di riferimento, disaggregati per singole componenti.

6.3. L'esercente fornisce al cliente, qualora questo ne faccia richiesta, la disaggregazione dei corrispettivi fatturati per singole componenti dell'opzione tariffaria adottata e ogni informazione relativa all'opzione tariffaria stessa. L'esercente fornisce tali informazioni con le modalità utilizzate per la risposta a richieste di informazione.

6.4. Qualora le opzioni tariffarie prevedano una differenziazione del prezzo del kWh per scaglioni di consumo, ogni bolletta di conguaglio riporta la distribuzione dei consumi del cliente per scaglioni di consumo ed i relativi prezzi.

Art. 7.

Rimborsi ed indennizzi automatici

7.1. Per i soli clienti che ne hanno diritto, come di seguito specificato, la bolletta riporta:

a) i rimborsi tariffari dovuti al mancato rispetto da parte dell'esercente del vincolo sui ricavi tariffari V1 ai sensi dell'art. 9, comma 9.5, della deliberazione dell'Autorità 29 dicembre 1999, n. 204/99 e successivi aggiornamenti e modificazioni;

b) gli indennizzi automatici per il mancato rispetto di livelli specifici di qualità commerciale, ai sensi dell'art. 26, comma 26.3, della deliberazione dell'Autorità 28 dicembre 1999, n. 201/99 e successivi aggiornamenti e modificazioni;

c) gli indennizzi automatici per il mancato rispetto dei livelli nazionali di riferimento di continuità

ai sensi dell'art. 10 della deliberazione dell'Autorità 28 dicembre 1999, n. 202/99 e successivi aggiornamenti e modificazioni.

7.2. La bolletta riporta la causale relativa agli indennizzi automatici di cui al comma precedente così come previsto dall'art. 26, comma 26.3, della deliberazione dell'Autorità 28 dicembre 1999, n. 201/99 e successivi adeguamenti e modificazioni e dall'art. 10, comma 10.3, della deliberazione dell'Autorità 28 dicembre 1999, n. 202/99 e successivi aggiornamenti e modificazioni.

Art. 8.

Addebiti per imposte

La bolletta riporta separatamente dalla tariffa l'indicazione delle singole imposte e delle relative aliquote applicate in base alle disposizioni fiscali vigenti e loro successivi aggiornamenti e modificazioni.

Art. 9.

Separazione della fatturazione dei consumi dalla fatturazione di altri oneri

9.1. I corrispettivi diversi da quelli previsti agli articoli 6 e 7, quali gli interventi per riparazione dei guasti, per verifica dei contatori, per spostamento dei contatori o per altri interventi effettuati a richiesta del cliente, sono riportati nella bolletta in maniera distinta dai corrispettivi relativi ai consumi. Al momento della richiesta della prestazione o all'effettuazione dei lavori il cliente può domandare all'esercente la fatturazione separata dei corrispettivi dovuti per lavori. In caso di fatturazione congiunta, gli esercenti segnalano ai clienti la possibilità di provvedere al pagamento dei corrispettivi dovuti per causali diverse dalla fatturazione dei consumi di energia elettrica in maniera distinta, con l'indicazione dei tempi e delle modalità di pagamento.

9.2. I corrispettivi dovuti per oneri di sollecito, per interessi moratori, per deposito cauzionale o per adeguamento del medesimo deposito cauzionale, sono riportati nella bolletta separatamente dai corrispettivi per i consumi. Le voci soggette ad imposta sul valore aggiunto sono poste in evidenza.

9.3. Per i corrispettivi dovuti a titolo di interessi moratori la bolletta riporta il totale, il tasso di interesse e il periodo di tempo a cui questo si applica.

9.4. Gli esercenti multiservizio, che effettuano la fatturazione congiunta di più servizi, segnalano nella bolletta ai clienti la possibilità di provvedere al pagamento dei corrispettivi relativi ai servizi di distribuzione e di vendita dell'energia elettrica in maniera distinta, con l'indicazione dei relativi tempi e modalità.

Art. 10.

Situazione dei pagamenti relativi alle bollette precedenti

La bolletta riporta sinteticamente la situazione dei pagamenti delle bollette precedenti, indicando l'eventuale esistenza di bollette che non risultino pagate dal cliente. Sono esclusi dall'osservanza di questo obbligo gli esercenti che ricorrano ad una periodicità di fatturazione inferiore al bimestre.

Art. 11.

Fatturazione in euro

Gli esercenti applicano le disposizioni contenute al titolo IV del decreto legislativo 24 giugno 1998, n. 213. Gli esercenti che fino al 31 dicembre 2001 non adottano l'euro come moneta di conto, possono riportare nella bolletta l'importo dei pagamenti da effettuare in euro oltre che in lire.

TITOLO III

INFORMAZIONI RELATIVE ALLE MODALITÀ DI PAGAMENTO E ALLA SOSPENSIONE DELLA FORNITURA PER I CLIENTI MOROSI.

Art. 12.

Modalità di pagamento

12.1. La bolletta riporta le modalità di pagamento che possono essere utilizzate dal cliente. Per il pagamento presso gli sportelli dell'esercente sono riportati l'indirizzo e gli orari di apertura degli sportelli più prossimi al cliente.

12.2. La bolletta riporta un recapito al quale il cliente può rivolgersi per ricevere eventuali chiarimenti per quanto concerne la correttezza dei corrispettivi fatturati.

Art. 13.

Effetti del ritardato pagamento

13.1. La bolletta riporta il tasso di interesse di mora applicato dall'esercente ai sensi dell'art. 7 della deliberazione dell'Autorità 28 dicembre 1999, n. 200/99 e successivi aggiornamenti e modificazioni, nel caso in cui il pagamento avviene oltre il termine di scadenza prefissato. Sono riportati i giorni di ritardo ai quali si applica il tasso di interesse.

13.2. La bolletta riporta il termine che intercorre tra la scadenza indicata per il pagamento e la possibile interruzione della fornitura al cliente moroso. La fornitura non può essere sospesa per un debito inferiore o uguale al deposito cauzionale versato all'atto della sottoscrizione del contratto di fornitura, come previsto dall'art. 8, comma 8.3, lettera *b),* della deliberazione dell'Autorità 28 dicembre 1999, n. 200/99 e successivi aggiornamenti e modificazioni.

Art. 14.

Comunicazione dell'avvenuto pagamento

La bolletta nella quale è riportata una situazione di morosità relativa a bollette precedenti riporta anche le modalità di comunicazione da parte del cliente all'esercente dell'avvenuto pagamento, al fine di evitare la sospensione della fornitura, nonché altri effetti della mancata comunicazione.

Art. 15.

Sospensione della fornitura per morosità

Qualora nella bolletta siano segnalate situazioni di morosità, la bolletta informa il cliente circa le procedure che l'esercente segue prima di procedere alla sospensione della fornitura e il costo delle eventuali operazioni di sospensione e di riattivazione della fornitura stessa. Le medesime informazioni devono essere riportate nelle lettere di sollecito inviate al cliente moroso, ai sensi dell'art. 8, comma 8.1, della deliberazione dell'Autorità 28 dicembre 1999, n. 200/99 e successivi aggiornamenti e modificazioni.

TITOLO IV

ALTRE INFORMAZIONI AL CLIENTE

Art. 16.

Servizio guasti

La bolletta riporta uno o più recapiti telefonici per la chiamata del servizio guasti, a cui il cliente può rivolgersi in qualsiasi momento.

Art. 17.

Livelli di qualità specifici e generali

17.1. Entro il 30 giugno di ogni anno gli esercenti segnalano nella bolletta:

a) i livelli specifici e generali di qualità del servizio fissati dall'Autorità con deliberazione 28 dicembre 1999, n. 201/99 e successivi aggiornamenti e modificazioni;

b) gli indennizzi automatici previsti dalla medesima deliberazione in caso mancato rispetto degli stessi standard specifici di qualità.

17.2. L'esercente che definisca propri standard specifici di qualità ai sensi dell'art. 32 della deliberazione dell'Autorità 28 dicembre 1999, n. 201/99 e successivi aggiornamenti e modificazioni, fa riferimento nella bolletta a tali standard specifici di qualità ed ai relativi indennizzi in caso di loro mancato rispetto.

Art. 18.

Informazioni su aggiornamenti tariffari e su caratteristiche della fornitura

18.1. La bolletta riporta eventuali aggiornamenti delle componenti delle opzioni tariffarie come fissati dall'Autorità con delibera 28 dicembre 1999, n. 204 e successivi aggiornamenti e modificazioni.

18.2. Per facilitare da parte dei clienti la scelta delle opzioni tariffarie, almeno una volta all'anno l'esercente segnala nella bolletta a ciascun cliente l'opzione tariffaria più conveniente, definita sulla base delle caratteristiche di consumo del cliente relative ai dodici mesi precedenti, se diversa dall'opzione tariffaria già applicata ai sensi dell'art. 5, comma 5.6, della deliberazione dell'Autorità 29 dicembre 1999, n. 204/99 e successivi aggiornamenti e modificazioni.

Art. 19.

Indicazione comparativa dei consumi elettrici

Al fine di promuovere l'uso efficiente delle risorse e la tutela dell'ambiente, l'esercente riporta almeno una volta all'anno, in una bolletta di conguaglio, una indicazione che consenta al cliente, con riferimento a dati periodi di tempo, di valutare le variazioni dei consumi medi giornalieri di energia elettrica. Tale indicazione non viene riportata per i clienti per i quali non siano disponibili rilevazioni a seguito di lettura o autolettura per periodi comparabili.

Art. 20.

Rateizzazione dei corrispettivi

Nelle bollette che recano importi per cui i clienti possono richiedere la rateizzazione del pagamento ai sensi dell'art. 13, comma 13.5, della deliberazione dell'Autorità 28 dicembre 1999, n. 200/99 e successivi aggiornamenti e modificazioni, viene segnalata tale possibilità e vengono fornite indicazioni al cliente sui tempi e sulle modalità con cui i clienti possono richiedere la rateizzazione.

Art. 21.

Protezione dei dati personali

La bolletta viene compilata e trasmessa al cliente nel rispetto di quanto previsto in materia di protezione dei dati personali al capo I, art. 1, della legge 31 dicembre 1996, n. 675.

TITOLO V

DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

Art. 22.

Disposizioni transitorie e finali

22.1. Gli esercenti che al 31 dicembre 1999 avevano più di 100.000 clienti forniti in bassa e media tensione sono tenuti ad adeguare la bolletta a quanto stabilito dalla presente direttiva entro il 30 settembre 2000. Gli altri esercenti sono tenuti ad adeguare le bollette entro il 31 dicembre 2000.

22.2. La presente direttiva è pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana ed entra in vigore dalla data della sua pubblicazione.

Milano, 16 marzo 2000

Il Presidente: RANCI

00A3793

UNIVERSITÀ DI SASSARI

DECRETO RETTORALE 23 marzo 2000.

Modificazioni allo statuto dell'Università.

IL RETTORE

Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168, ed in particolare l'art. 6;

Visto il decreto rettorale n. 60 del 1° febbraio 1995, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 39 del 16 febbraio 1995, con il quale è stato emanato lo statuto dell'Università degli studi di Sassari e successive modificazioni;

Vista la delibera del senato accademico del 23 luglio 1999, con la quale è stata deliberata la proposta di revisione dello statuto ai sensi dell'art. 77 dello statuto stesso;

Vista la delibera del senato accademico del 17 dicembre 1999, con la quale è stata deliberata la revisione dell'art. 68 dello statuto ai sensi del prima richiamato art. 77;

Vista la nota n. E - 025713 del 28 dicembre 1999, con la quale è stata inviata al Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica la delibera del senato accademico prima citata;

Vista la nota del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica prot. n. 92 del 29 febbraio 2000, con la quale è stata manifestata l'esigenza di riformulare l'art. 68 dello statuto;

Considerato che il senato accademico, nella riunione del 20 marzo 2000, dopo ampia discussione in merito alle osservazioni ministeriali, ha riapprovato con votazione unanime il testo dell'art. 68 dello statuto così come approvato nella seduta del senato accademico del 17 dicembre 1999;

Ritenuto che sia utilmente compiuto il procedimento amministrativo previsto per l'emanazione delle modifiche di statuto;

Decreta:

Art. 1.

Lo statuto dell'Università degli studi di Sassari, emanato con decreto rettorale n. 60 del 1° febbraio 1995, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 39 del 16 febbraio 1995; decreto rettorale n. 84 del 17 settembre 1996, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 226 del 26 settembre 1996; decreto rettorale n. 102 del 6 ottobre 1998, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 249 del 24 ottobre 1998; decreto rettorale n. 1 del 21 gennaio 2000, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 28 del 4 febbraio 2000, viene ulteriormente così modificato:

TITOLO V

L'amministrazione, la finanza e la contabilità

L'art. 68 viene cassato e sostituito con quello appresso indicato:

Art. 68.

Incarichi dirigenziali

1. Il consiglio di amministrazione, sentito il senato accademico, su proposta del rettore e del direttore amministrativo, può conferire con contratto di lavoro a tempo determinato, a personale di comprovata qualificazione professionale, interno ed esterno all'Ateneo, incarichi dirigenziali cui è corrisposto un trattamento economico onnicomprensivo, che può essere integrato da una indennità che tenga conto della temporaneità del rapporto e delle condizioni di mercato relative alle specifiche competenze professionali, nonché degli obiettivi assegnati e dei risultati raggiunti, annualmente verificati.

2. Tale indennità può essere attribuita anche al personale incaricato della riorganizzazione per processi di attività lavorativa a carattere interfunzionale e della realizzazione di progetti-obiettivo di rilevanza strategica individuati dal rettore e dal direttore amministrativo.

Art. 2.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Sassari, 23 marzo 2000

Il direttore: MAIDA

00A3655

CIRCOLARI

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

CIRCOLARE 3 marzo 2000, n. **1542.**

Nuovo codice della strada - Art. 9. Competizioni motoristiche su strada. Circolare relativa al programma delle gare da svolgersi nel corso dell'anno 2000.

Al Ministero dell'interno - Dipartimento della pubblica sicurezza

Al Ministero dei trasporti - Direzione generale M.C.T.C.

A tutte le prefetture

Al Commissario del Governo per la provincia di Trento

Al presidente della giunta regionale della Valle d'Aosta

All'ANAS - Direzione generale tecnica - Ispettorato 2º - Ufficio 4º

Ai compartimenti viabilità - ANAS

Ai provveditorati regionali alle opere pubbliche

Agli uffici viabilità delle province

Agli uffici viabilità dei comuni

Alla C.S.A.I. (Commissione sportiva automobilistica italiana)

Alla F.M.I. (Federazione motociclistica italiana)

1. *Premesse.*

L'art. 9 del Nuovo codice della strada (decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285), al comma 1, precisa che sulle strade ed aree pubbliche le competizioni sportive con veicoli o animali e quelle atletiche possono essere disputate solo se regolarmente autorizzate, a seconda dei casi, dal sindaco o dal prefetto.

Da questa disciplina restano escluse le manifestazioni che non comportano lo svolgersi di una gara intesa come la competizione tra due o più concorrenti o squadre impegnate a superarsi vicendevolmente e in cui non è prevista alcuna classifica.

Non rientrano quindi in tale disciplina le manifestazioni che non hanno carattere agonistico. Per esse restano in vigore le consuete procedure di autorizzazione previste dal titolo III del regio decreto 6 maggio 1940, n. 635 (regolamento per l'esecuzione del testo unico 18 giugno 1931, n. 773, delle leggi di pubblica sicurezza).

Il comma 3 dell'art. 9 del nuovo codice della strada prevede che per l'effettuazione di tutte le competizioni motoristiche che si svolgono su strade ed aree pubbliche, di competenza del prefetto, gli organizzatori (promotori) devono preliminarmente richiedere il nulla-osta al Ministero dei lavori pubblici - Ispettorato generale per la circolazione e la sicurezza stradale.

Nell'intento di operare uno snellimento di procedure è prevista la predisposizione di un programma delle competizioni da svolgere nel corso di ogni anno sulla base delle proposte avanzate dagli organizzatori, tramite le competenti federazioni sportive nazionali, entro il 31 dicembre dell'anno precedente.

Il comma 5 dell'art. 9 citato, disciplina poi il procedimento di nulla-osta ministeriale nei casi in cui, per motivate necessità, si debba inserire una competizione non prevista nel programma.

Come detto, il nulla-osta del Ministero dei lavori pubblici è richiesto quando le gare motoristiche si svolgono su strade ed aree pubbliche come definite al comma 1 dell'art. 2 del Nuovo codice della strada.

Pertanto non rientrano nella presente disciplina le gare che si svolgono fuoristrada, anche se per i trasferimenti siano percorse strade ordinarie nel rispetto delle norme di circolazione del Nuovo codice della strada e quelle che si svolgono su brevi circuiti provvisori, le gare karting, le gare su piste ghiacciate, le gare di formula challenge, le gimkane, le gare di minimoto e similari.

Analogamente può non essere richiesto il nulla-osta del Ministero dei lavori pubblici per le manifestazioni di regolarità amatoriali, per i raduni e per le manifestazioni di abilità di guida (slalom) svolte su speciali percorsi di lunghezza limitata, appositamente attrezzati per evidenziare l'abilità dei concorrenti, con velocità di percorrenza ridotta e che non creino limitazioni al servizio di trasporto pubblico e al traffico ordinario.

Il tutto riferito, con ogni evidenza, a quanto riportato nell'art. 9, comma 3, del Nuovo codice della strada in quanto il nulla-osta di competenza occorre ai fini di una valutazione delle limitazioni e dei condizionamenti alla normale circolazione nel caso di competizioni.

Non sono invece consentite le gare di velocità da svolgersi su circuiti cittadini i cui effetti possono ritenersi di nocumento alla mobilità urbana dei veicoli e dei pedoni e alla sicurezza della circolazione ed in particolare dei trasporti urbani.

E' necessario che il prefetto, quale che sia il tipo di manifestazione sportiva, acquisisca comunque il parere delle competenti federazioni sportive nazionali e ciò, anche per verificare il «carattere sportivo» delle competizioni stesse, al cui ambito appare logico ricondurre tutte le caratteristiche che garantiscano, sotto il profilo della tipologia della gara, ma anche della professionalità degli organizzatori, i presupposti per uno svolgimento delle iniziative, ordinato e conforme ai canoni di sicurezza.

2. *Programma-procedure.*

2.1 Sulla base delle esperienze maturate nel corso dell'anno 1999 e degli anni precedenti si formulano le considerazioni che seguono per offrire un utile ed uniforme indirizzo alle amministrazioni interessate per gli atti di propria competenza.

2.2 Le proposte degli organizzatori, espresse attraverso le competenti federazioni sportive nazionali, che

ne garantisce il carattere sportivo, sono pervenute all'Ispettorato generale per la circolazione e la sicurezza stradale, che ha formulato il programma allegato alla presente circolare dopo aver verificato il rispetto delle condizioni poste dall'art. 9, comma 3, del Nuovo codice della strada.

2.3 Nel caso di svolgimento di una competizione motoristica non prevista nel programma annuale (comma 5, art. 9) gli organizzatori devono chiedere il nulla-osta all'Ispettorato generale per la circolazione e la sicurezza stradale almeno sessanta giorni prima della gara motivando il mancato inserimento nel programma.

In tal caso, la richiesta di nulla-osta deve essere corredata dalla seguente documentazione:

a) una relazione che elenchi e descriva le strade interessate dalla gara, le modalità di svolgimento della stessa, i tempi di percorrenza previsti per le singole tratte, la velocità media prevista, le eventuali limitazioni al servizio di trasporto pubblico, se sono necessarie chiusure al traffico ordinario di tratti di strada e la loro durata, nonché ogni ulteriore notizia ritenuta utile per meglio individuare il tipo di manifestazione e la o le prefetture competenti al rilascio dell'autorizzazione;

b) planimetria del percorso di gara dove, nel caso siano previste tratte stradali chiuse al traffico, devono essere evidenziati i percorsi alternativi per il traffico ordinario;

c) regolamento di gara;

d) parere favorevole del CONI, espresso attraverso il visto di approvazione delle competenti federazioni sportive nazionali;

e) ricevuta del versamento dell'importo dovuto, su c.c. postale n. 66782004 intestato al Ministero dei lavori pubblici, via Nomentana, 2 - 00161 Roma, per le gare fuori programma, per le operazioni tecniche amministrative di competenza del Ministero dei lavori pubblici, come previsto dall'art. 405 (tab. VII.1) del decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, come aggiornato con decreto del Ministro dei lavori pubblici in data 23 dicembre 1998 *(Gazzetta Ufficiale* n. 304 del 31 dicembre 1998).

L'Ispettorato generale per la circolazione e la sicurezza stradale non potrà garantire l'esame delle istanze presentate e il conseguente rilascio del nulla-osta ove non siano rispettati i tempi previsti.

Completata l'istruttoria, l'Ispettorato generale per la circolazione e la sicurezza stradale rilascia il proprio nulla-osta alla/e prefettura/e competente/i.

2.4 Ai sensi dell'art. 9, comma 5 del Nuovo codice della strada, il prefetto può autorizzare, per comprovate necessità, lo spostamento della data di effettuazione di una gara prevista nel programma, su richiesta delle federazioni sportive competenti, dando comunicazione della variazione al predetto Ispettorato.

Ai fini della autorizzazione del prefetto, almeno trenta giorni prima della data di svolgimento della gara, gli organizzatori devono avanzare richiesta alla prefettura.

Al momento della presentazione dell'istanza, gli organizzatori devono dimostrare di aver stipulato un contratto di assicurazione per la responsabilità civile, ai sensi dell'art. 3 della legge 24 dicembre 1969, n. 990, e successive modifiche, che copra anche la responsabilità dell'organizzazione e degli altri obbligati, per i danni comunque causati alle strade e alle relative attrezzature.

Nell'istanza deve essere esplicitamente dichiarata la velocità media prevista per le tratte di gara da svolgersi sia su strade aperte al traffico, sia su quelle chiuse al traffico.

Alla stessa istanza è opportuno che sia allegato il nulla-osta dell'ente o degli enti proprietari delle strade, su cui deve svolgersi la gara. Tale nulla-osta può anche essere acquisito, nei casi di particolare urgenza, dalla prefettura nel corso dell'istruttoria volta al rilascio dell'autorizzazione.

Si precisa che ai sensi dell'art. 6, comma 1 del Nuovo codice della strada, la competenza alla sospensione della circolazione nelle strade interessate dalle competizioni motoristiche, ove necessario, è attribuita al prefetto.

Sentite le competenti federazioni sportive nazionali, il prefetto può rilasciare l'autorizzazione alla effettuazione della competizione subordinandola al rispetto delle norme tecnico-sportive e di sicurezza vigenti (ad esempio quelle emanate dalle suddette federazioni), di altre specifiche prescrizioni tecniche ed all'esito favorevole del collaudo del percorso di gara e delle attrezzature relative, quando sia dovuto o ritenuto necessario.

A tale proposito giova precisare che a norma del comma 4 dell'art. 9 del Nuovo codice della strada il collaudo del percorso di gara è obbligatorio nel caso di gare di velocità e nel caso di gare di regolarità per le tratte di strada sulle quali siano ammesse velocità medie superiori a 50 km/h od 80 km/h, se, rispettivamente, aperte o chiuse al traffico.

Può dirsi in tal modo risolto il problema riguardante la corretta interpretazione del termine «velocità media» nel caso delle gare di regolarità in cui in una unica sezione di gara sono comprese tratte di regolarità e prove speciali a velocità libera su tratte chiuse al traffico.

Negli altri casi il collaudo può essere omesso.

Il collaudo del percorso, sia nei casi in cui è prescritto, che nei casi in cui rientra nella discrezionalità del prefetto, è da quest'ultimo richiesto all'ente proprietario della strada.

Ai sensi del citato comma 4 dell'art. 9 del Nuovo codice della strada, al collaudo del percorso di gara assistono i rappresentanti del Ministero dei lavori pubblici, dell'interno e dei trasporti, unitamente ai rappresentanti degli organi sportivi competenti e degli organizzatori.

Per quanto attiene la rappresentanza delle varie amministrazioni citate, l'ente proprietario della strada comunica la data del collaudo e richiede al più vicino ufficio periferico di tali amministrazioni di designare il proprio rappresentante.

Il rispetto dei termini previsti per la presentazione delle istanze è essenziale per poter svolgere tutte le incombenze connesse al conseguimento delle autorizzazioni.

Al termine di ogni gara il prefetto comunica al Ministero dei lavori pubblici - Ispettorato generale per la circolazione e la sicurezza stradale, le risultanze della competizione, precisando le eventuali inadempienze rispetto alla autorizzazione e l'eventuale verificarsi di inconvenienti o incidenti. Tali comunicazioni sono tenute in conto per la predisposizione del programma per l'anno successivo.

3. *Nulla-osta del Ministero dei lavori pubblici.*

Tanto premesso, sono state prese in esame le proposte avanzate dagli organizzatori per il tramite della C.S.A.I. (Commissione sportiva automobilistica italiana) e dalla F.M.I. (Federazione motociclistica italiana) per la redazione del programma delle gare automobilistiche e motociclistiche da svolgere nell'anno 2000.

Le proposte sono state distinte in:

programma 2000 di gare che si sono già svolte nel 1999 o in anni precedenti, e per le quali l'Ispettorato per la circolazione e la sicurezza stradale ha verificato che non si sono create gravi limitazioni al servizio di trasporto pubblico, nonché al traffico ordinario per effetto dello svolgersi delle gare stesse e per le quali lo stesso Ispettorato ha già concesso il nulla-osta (allegato *A*);

programma 2000 di gare che di nuova formulazione interessanti percorsi che non trovano riscontro nelle manifestazioni già effettuate negli anni precedenti per le quali il predetto Ispettorato dovrà procedere a specifica istruttoria per il rilascio del nulla-osta ad ogni singola gara (allegato *B*).

Il Ministro: LETTA

Registrata alla Corte dei conti il 21 marzo 2000
Registro n. 1 Lavori pubblici, foglio n. 108

ALLEGATO *A*

NULLA-OSTA PER LE GARE IN PROGRAMMA NEL 2000 CHE SI SONO GIÀ SVOLTE NEL 1999 O IN ANNI PRECEDENTI

Con note in data 31 dicembre 1999 la C.S.A.I. (Commissione sportiva automobilistica italiana) e la F.M.I. (Federazione motociclistica italiana) hanno trasmesso a questo ispettorato generale per la circolazione e la sicurezza stradale, ai fini del rilascio del nulla-osta, il programma per il 2000 delle gare automobilistiche e motociclistiche già svolte negli anni precedenti.

Con note in data 13 gennaio 2000 le suddette federazioni sportive nazionali, per le gare anzidette hanno inoltre dichiarato che non si sono verificati inconvenienti o incidenti di rilievo e di non aver ricevuto segnalazioni in merito al verificarsi di gravi limitazioni al trasporto pubblico o al traffico ordinario.

Nelle suddette note è anche dichiarato che non sono previste variazioni del percorso di gara rispetto alle precedenti edizioni e che gli organizzatori hanno versato gli importi dovuti per le operazioni tecnico-amministrative di competenza del Ministero dei lavori pubblici.

Questo Ispettorato, sulla base delle dichiarazioni delle due federazioni e delle segnalazioni pervenute da parte delle prefetture e degli enti proprietari delle strade e verificato che le gare si sono già svolte nel 1999 o in anni precedenti e sono proposte dagli stessi organizzatori delle precedenti edizioni e che è stato regolarmente versato l'importo dovuto per le operazioni tecnico-amministrative di competenza del Ministero dei lavori pubblici come previsto dall'art. 405 del decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495 come aggiornato con decreto del Ministro dei lavori pubblici in data 23 dicembre 1998 (*Gazzetta Ufficiale* n. 304 del 31 dicembre 1998), rilascia il nulla-osta per le gare comprese nei seguenti elenchi allegati e costituenti parte integrante del presente provvedimento, che sono stati così suddivisi:

elenco n. 1 (auto) di cui:
a) gare di velocità auto;
b) gare di velocità auto storiche;
c) gare di regolarità auto (rallies);
d) gare di regolarità auto storiche (rallies);

elenco n. 2 (moto) di cui:
a) gare di velocità moto;
b) gare di regolarità moto d'epoca.

Resta inteso che il detto nulla-osta non vincola le prefetture al rilascio dell'autorizzazione di competenza, se — per qualsiasi motivo — una determinata gara sia stata oggetto di segnalazione negativa, durante lo scorso anno, non ancora nota a questo Ministero.

Nei casi in cui gli organizzatori dovranno, per motivate necessità, cambiare il percorso di gara rispetto alla precedente edizione, occorrerà comunque il parere delle competenti federazioni sportive nazionali e dovrà essere rispettata la procedura prevista per il rilascio del nulla-osta per le gare fuori programma; in tal caso l'organizzatore della gara è tenuto ad integrare l'importo dovuto per le operazioni tecnico-amministrative di competenza del Ministero dei lavori pubblici fino alla concorrenza della somma prevista per le gare fuori programma.

Conformemente a quanto disposto dall'art. 9 del Nuovo codice della strada i signori prefetti potranno rilasciare l'autorizzazione di competenza soltanto dopo aver acquisito il verbale di collaudo del percorso quando dovuto.

L'autorizzazione prefettizia per le gare di velocità è subordinata altresì all'accertamento della sussistenza delle misure previste per l'incolumità del pubblico e dei piloti, giusta il disposto della circolare 2 luglio 1962, n. 68 del Ministero dell'interno.

Per la tutela delle strade, della segnaletica stradale e della sicurezza e fluidità della circolazione stradale nei luoghi ove le manifestazioni agonistiche comportano interferenze, si invitano i signori prefetti ad impegnare gli organizzatori — all'atto del rilascio della autorizzazione — ad operare perché non siano recate offese all'estetica delle strade ed all'equilibrio ecologico (nemmeno con iscrizioni, manifestini ecc.) e perché in ogni caso venga ripristinata puntualmente la situazione ante gara.

ELENCO 1

A) GARE DI VELOCITÀ AUTO

(Confermate)

1) 2 aprile - CLASSICA S.r.l. (Varese) - 6ª Romagnano/Azzago;

2) 30 aprile - ASSOCIAZIONE DELLA CASTELLANA (Terni) - 29° Trofeo Città di Orvieto;

3) 30 aprile - CONSORZIO ENTE AUTODROMO PERGUSA (Enna) - 12ª Coppa Città di Centuripe;

4) 7 maggio - AUTOMOBILE CLUB SALERNO (Salerno) - 11° Trofeo dei Templi;

5) 7 maggio - ICHNUSA PRO MOTORS (Cagliari) - 11° Gala Gonone-Galleria;

6) 14 maggio - AUTOMOBILE CLUB VICENZA (Vicenza) - 18ª Salita del Costo;

7) 14 maggio - CLUB AUTOMOBILISTICO «IL VOLANTE» (Pisa) Saline-Volterra - 9ª Coppa Città di Volterra;

8) 14 maggio - AUTOMOBILE CLUB TRAPANI (Trapani) - 43º Monte Erice;

9) 21 maggio - A.S. «ALLE CAVE» - 31º Vittorio Veneto-Cansiglio;

10) 21 maggio - AUTOMOBILE CLUB CALTANISETTA (Caltanisetta) - 46ª Coppa Nissena;

11) 28 maggio - SCUDERIA TRENTINA (Trento) - 17º Levico/Vetriolo-Panarotta;

12) 28 maggio - COSENZA CORSE (Cosenza) - 14ª Salita della Sila;

13) 28 maggio - ICHNUSA PRO MOTORS (Cagliari) - 14 Cuglieri-La Madonnina;

14) 4 giugno - AUTOMOBILE CLUB VERONA (Verona) - 23º Caprino-Spiazzi;

15) 4 giugno - A.S.A. CASTROVILLARI (Cosenza) - 15ª Cronoscalata del Pollino;

16) 11 giugno - SUPERGARA S.r.l. (Cuneo) - 33ª Susa-Moncenisio;

17) 18 giugno - SCUDERIA FRIULI (Udine) - 31ª Verzegnis/Sella Chianzutan;

18) 18 giugno - AUTOMOBILE CLUB COSENZA (Cosenza) - 35ª Coppa Sila -21ª Coppa Città di Cosenza;

19) 25 giugno - AUTOMOBILE CLUB BRESCIA (Brescia) - 32º Trofeo Vallemonica;

20) 2 luglio - AUTOMOBILE CLUB RIETI (Rieti) - 35ª Coppa Bruno Carotti;

21) 2 luglio - RACE PROGRAM (Modena) - 3ª Cronoscalata del Cavallino;

22) 9 luglio - SCUDERIA RED WHIT (Udine) - 23ª Cividale/Castelmonte;

23) 9 luglio - AUTOMOBILE CLUB CATANZARO (Catanzaro) - 2ª Cronoscalata del Reventino;

24) 16 luglio - SCUDERIA TRENTINA (Trento) - 50ª Trento/Bondone;

25) 16 luglio - AUTOMOBILE CLUB CATANZARO (Catanzaro) - 30ª Ponte Corace/Tiriolo;

26) 23 luglio - A.S. TRE CIME PROMOTION (Belluno) - 26ª Coppa Alpe del Nevegal;

27) 23 luglio - AUTOMOBILE CLUB ASCOLI PICENO (Ascoli Piceno) - 39ª Coppa Paolino Teodori;

28) 23 luglio - A.S. MEDITERRANEA SPORT (Potenza) - Abriola-Sellata;

29) 30 luglio - GRUPPO PIZOTI BADINI E RUBICONE CORSE (Forlì) - 23ª Predaggio-Rocca delle Caminate;

30) 30 luglio - SCUDERIA EGNATIA CORSE (Brescia) - 33ª Coppa Selva di Fasano;

31) 15 agosto - AUTOMOBILE CLUB PESCARA (Pescara) - 38ª Cronoscalata Svolte di Popoli;

32) 15 agosto - C. EUGUBINO CORSE AUTOMOBILISTICHE (Perugia) - 35º Trofeo Fagioli;

33) 27 agosto - A.S. ABETI RACING (Pistoia) - 13ª Lima-Abetone;

34) 3 settembre - ICHNUSA PRO.MOTORS (Cagliari) - Teulada-Dornus De Maria;

35) 12 settembre - SUPERGARA S.r.l. (Cuneo) - 29ª Garessio-S. Bernardo;

36) 10 settembre - AMICI DELLA PEDAVENA - 18ª Pedavena/Croce d'Aune;

37) 17 settembre - AUTOMOBILE CLUB VITERBO (Viterbo) - 30ª Coppa Automobilistica del Cimino;

38) 17 settembre - AUTOMOBILE CLUB RAGUSA (Ragusa) - 43ª Coppa Monti Iblei;

39) 24 settembre - ICHNUSA PRO.MOTORS (Cagliari) - 17ª Iglesias/S. Angelo;

40) 8 ottobre - AUTOMOBILE CLUB SASSARI (Sassari) - 43ª Alghero-Scala Piccada;

41) 22 ottobre - AUTOMOBILE CLUB SIRACUSA (Siracusa) - 26ª Coppa Val D'Anapo/Sortino.

B) GARE DI VELOCITÀ AUTO STORICHE

(Confermate)

1) 26 marzo - PAOLO PIANTINI (Arezzo) - Camucia - Cortona;

2) 16 aprile - VALDELSA CLASSIC MOTOR (Siena) - 2ª Salita di Radicondoli;

3) 28 maggio - ACIPROMUOVE (Firenze) - Coppa della Consuma;

4) 30 luglio - PRS GROUP (Rimini) - 4ª Cronoscalata Mercatello Metauro.

C) GARE DI REGOLARITÀ AUTO

(Rallies confermati)

1) 30 gennaio A.S. SPORT CLUB - 4º Rally dei castelli romani;

2) 12/13 febbraio - SCUDERIA BALESTRERO LUCCA (Lucca) - 19º Rally Carnevale;

3) 26/27 febbraio - SCUDERIA LIVORNO (Livorno) - 34º Rally Coppa Liburna e Città di Radicofani;

4) 27 febbraio - SCUDERIA SAN MICHELE (Parma) - 20º Rally Scuderie Parmensi;

5) 3/4/5 marzo - CIOCCO SPORTING CLUB (Lucca) - 23º Rally del Ciocco e Valle del Serchio;

6) 5 marzo - AUTOCONSULT COMPETION (Mantova) - 14º Rally Lago di Garda;

7) 4/5 marzo - MOTORSPORT MONCALVO (Cuneo) - 2º Rally del Monferrato;

8) 10/11/12 marzo - MOTOR GROUP (Treviso) - 8º Montebelluna RaIly;

9) 19 marzo - PISTOIA CORSE SPORT - 9º Rally Tre Comuni;

10) 24/26 marzo - GIP SERVIZI E PROMOZIONI (Pistoia) - 6º Rally Tutta Terra Toscana;

11) 25/26 marzo - RACE PROGRAM (Modena) - 29º Rally Città di Modena;

12) 26 marzo - AUTOMOBILE CLUB SONDRIO (Sondrio) - Rally Trofeo Valtellina;

13) 31 marzo-2/4 aprile - RALLY TEAM 971 (Torino) - 15º Rally Città di Torino;

14) 1/2 aprile - A.N. FORZE POLIZIA (Udine) - 14º Rally Polizie Europee-Prealpi Giulie;

15) 15/16 aprile - SCUDERIA LIVORNO - 30º Rally Isola d'Elba -12ª Coppa Toscana;

16) 14/16 aprile - PRS GROUP (Rimini) - 8º Rally dell'Adriatico;

17) 15/16 aprile - A.S. TRE CIME PROMOTOR (Belluno) - 7º Val Belluna e Alpago Rally;

18) 16 aprile - RALLY TEAM MARINONI (Bergamo) - 7º Rally Paesi d'Arte;

19) 16 aprile - A.S. SPORT CLUB - 6º Rally Trofeo degli Etruschi;

20) 28/30 aprile - A.C. PORDENONE (Pordenone) - 21º Rally Piancavallo;

21) 29/30 aprile - RALLY CLUB MILLESIMO (Savona) - 20º Rally Valli del Bormida;

22) 29/30 aprile - SCUDERIA S. MICHELE (Parma) - 7º Rally del Taro;

23) 29/30 aprile - PISTOIA CORSE (Pistoia) - 21º Rally Città di Pistoia;

24) 5/7 maggio - A.C. VALLE D'AOSTA (Aosta) - 30º Rally Valle d'Aosta;

25) 6/7 maggio - A.S. TEAM PALIKÈ (Palermo) - 50 Rally del Calatino;

26) 12/13 maggio - JAPIGIA (Bari) - 14º Rally del Vulture;

27) 15/16 maggio - A.S. TRE CIME PROMOTOR (Belluno) - 15º Rally Bellunese;

28) 14 maggio - PROMOTIONS & SERVICE (Como) - 8º Rally della Valle Intelvi;

29) 14 maggio - SARZANA CORSE (La Spezia) - 3° Rally Città di Sarzana;

30) 20/21 maggio - A.S. ABETI RACING (Pistoia) - 18° Rally Abeti;

31) 25/28 maggio - SAN MARINO RACING ORGANITATION (Repubblica di San Marino) - 28° Rally di San Marino;

32) 26/28 maggio - RANDOM TEAM (Frosinone) - 15° Rally Città di Ceccano;

33) 26/27/28 maggio - S. CITTÀ DI SCHIO (Vicenza) - 14° Rally Città di Schio;

34) 26/27/28 maggio - RALLY TEAM '971 (Torino) - 28° Rally Team 971;

35) 27/28 maggio - A.C. FOGGIA (Foggia) - 21° Rally del Gargano;

36) 27/28 maggio - MOTO CLUB CANGURO (Agrigento) - 11° Rally Tre Valli;

37) 4/6 giugno - A.C. SASSARI (Sassari) - 22° Rally Golfo dell'Asinara;

38) 5/6 giugno - A.C. LECCO (Lecco) - 4° Rally Prealpi Lecchesi;

39) 10/11 giugno - CO. BUSALLA '90 (Genova) - 40 Rally Appennino Ligure;

40) 10/11 giugno - A.C. VERBANO-CUSIO-OSSOLA (Verbania) - 36° Rally Valli Ossolane;

41) 11 giugno - P.S.A. (Milano) - 6° Rally Città di Vigevano;

42) 10/11 giugno - CLASSICA S.r.l. (Verona) - Rally Targa Classica/16° Trofeo Bettega;

43) 16/18 giugno - A.C. LECCE (Lecce) - 34° Rally di Salento;

44) 17/18 giugno - S. ALESSANDRO PROMOTION S.r.l. (Bergamo) - 6° Rally Città di Bergamo;

45) 17/18 giugno - LAGONE CORSE (Pisa) - 22° Rally Alta Val di Cecina;

46) 22/25 giugno - C.O. RALLY MARCA TREVIGIANA (Treviso) - 17° Rally della Marca;

47) 23/25 giugno - PALAZZINA SPORT S.c.r.l. (Bologna) - 13° RalIy Raab Appennino Bolognese;

48) 24/25 giugno - COSENZA CORSE (Cosenza) - 6° Rally della Sila;

49) 24/25 giugno - A.C. SIRACUSA (Siracusa) - 16° Rally Mare e Monti;

50) 1/2 luglio - SPORT RALLY TEAM (Torino) - 19° Rally di Carmagnola;

51) 2 luglio - AUTOCONSULT COMPETITION (Mantova) - 19° Rally Città di Mantova - I. Nuvolari;

52) 8/9 luglio - ACITOUR SERVICE REGGIO S.r.l. (Reggio Emilia) - 24° Rally Appennino Reggiano;

53) 14/16 luglio - C.O.M.M. (Biella) - 28° Rally della Lana;

54) 15/16 luglio - A.C. PESCARA (Pescara) - 5° Rally dei Vestini;

55) 15/16 luglio - A.C. PALERMO (Palermo) - 21° Rally Conca d'Oro;

56) 16 luglio - A.C. PORDENONE - 12° Rally del Sagittario;

57) 22/23 luglio - ASSOCIAZIONE SPORTIVA CAR (Varese) - 2° Benacus Rally;

58) 22/23 luglio - SCUDERIA BALESTRERO (Lucca) - 35° Rally Coppa Città di Lucca;

59) 22/23 luglio - BRESCIARALLY (Brescia) - 13° Rally Valli Bresciane;

60) 29/30 luglio - P.S.A. (Milano) - 4° Rally ValIe Umbria Sud;

61) 20 agosto - CIOCCO SPORTING CLUB S.r.l. (Lucca) - 13° Rally Sprint della Garfagnana;

62) 24/26 agosto - SCUDERIA FRIULI (Udine) - 36° Rally delle Alpi Orientali;

63) 1/3 settembre - A.C. CAMPOBASSO (Campobasso) - 17° Rally del Molise;

64) 2/3 settembre - A.S. MOTOR SPORT (Asti) - 12° Rally del Tartufo;

65) 8/9/10 settembre - SCUDERIA LIVORNO - 24° Rally Casciana Terme;

66) 9/10 settembre - COMUNE Dl PICO (Frosinone) - 22° Rally di Pico;

67) 15/17 settembre - A.C. MESSINA (Messina) - 22° Rally Internazionale di Messina;

68) 16/17 settembre - A.S. SALUZZO RALLY CLUB AC CUNEO (Cuneo) - 15° Rally 100.000 Trabucchi/11° Rally Limone;

69) 16/17 settembre - A.C. SONDRIO (Sondrio) - 44° Rally Coppa Valtellina;

70) 23/24 settembre - SAN MARTINO CORSE (Trento) - 20° Rally S. Martino di Castrozza e Primiero;

71) 23/24 settembre - GIP SERVIZI E PROMOZIONI (Pistoia) - 9° Rally del Cuoio e delle Pelli;

72) 30 settembre/1° ottobre - SCUDERIA SAN MARINO (Repubblica di San Marino) - 18° Rally Castelli di San Marino;

73) 30 settembre/1° ottobre - JAPIGIA (Bari) - 8° Rally Provincia di Bari/12° Rally Puglia Lucania;

74) 30 settembre/1° ottobre PENTATHLON MOTOR TEAM (Novara) - 23° Rally 111 Minuti-11° Rally del Rubinetto;

75) 30 settembre/1° ottobre - A.C. COMO (Como) - 16° RalIy Coppa A.C. Como;

76) 7/8 ottobre - AUTOMOBIL CLUB NUORO (Nuoro) - 10° Rally della Sardegna;

77) 7/8 ottobre - T.I.M. CROSS (Reggio Emilia) - 4° Rally dei Carpineti;

78) 8 ottobre - C.O. BUSALLA '90 (Genova) - 2° Rally Città di Torriglia;

79) 12/15 ottobre - A.C. SANREMO E SANREMO RALLY (Imperia) - 42° Rally Sanremo-Rally d'Italia;

80) 15 ottobre - P.S.A. (Milano) - 2° Rally Casale Monferrato;

81) 13 ottobre - A.C. BRESCIA (Brescia) - 18° Rally Valle Camonica;

82) 13/14 ottobre - SCUDERIA FRIULI (Udine) - 12° Rally della Carnia;

83) 15 ottobre - A.C. CAMPOBASSO (Campobasso) - 7° Rally Sprint del Fortore;

84) 22 ottobre - C.O. SCUDERIA ALBERTI (Pavia) - 6° Rally dei Vigneti;

85) 27/29 ottobre - A.C. PALERMO (Palermo) - 84° Rally Targa Florio;

86) 28/29 ottobre - P.S.A. (Milano) - 4° Rally di Pavia;

87) 27/28 ottobre - RUBICONE CORSE S.r.l. (Forlì) - 13° Rally di San Crispino;

88) 28/29 ottobre - C.O. TROFEO MAREMMA (Grosseto) - 24° Rally Trofeo Maremma;

89) 27/28 ottobre - MOTOR GROUP (Treviso) - 5° Rally Prealpi Trevigiane;

90) 11/12 novembre - GIP SERVIZI E PROMOZIONI (Pistoia) - 16° Rally di Montecatini Terme e Valdinevole;

91) 11/12 novembre - FAVARA RALLY TEAM (Agrigento) - 10° Rally Fabaria/15° Rally dei Templi;

92) 12 novembre - PROMAUTO (Torino) - 2° Top Rally del La Neige;

93) 11/12 novembre - ALL PROMOTION (Modena) - 8° Rally dei Castelli Modenesi;

94) 18/19 Novembre - A.C. PORDENONE (Pordenone) - 8° Avianorally-Piancavallo Terra;

95) 26 novembre - ENTE AUTONOMO PERGUSA (Enna) - 15° Rally Proserpina;

96) 3 dicembre - SCUDERIA FRIULI (Udine) - 3° Rally della Sedia;

97) 2/3 dicembre - P.R.S. GROUP (Rimini) - 4° Rally Costa Romagnola-3° Lady Rally;

98) 3 dicembre - VARESE CORSI COMPETITION (Varese) - 7° Rally Città di Giardino;

99) 10 dicembre - SQUADRA CORSE VALDELSA (Siena) - 24° Rally Sprint della Fettunta.

D) GARE DI REGOLARITÀ AUTO STORICHE
(Rallies confermati)

1) 6/9 aprile - SANREMORALLY (Imperia) - 15° Sanremorally Storico;

2) 10 settembre - AUTOMOBILE CLUB PALERMO (Palermo) - Targa Florio Storica 2000;

3) 29/30 settembre - COM ORG. ELBA CORSE (Livorno) - Rally Elba Storico;

4) 20/27 ottobre CLASSICA (Varese) - Rally 500 Minuti Historic.

ELENCO 2

A) GARE DI VELOCITÀ MOTO
(Confermate)

1) 2 aprile - M.C. LA BALZANA (Siena) - Castellina in Chianti;

2) 16 aprile - M.C. POLIZIA DI STATO (Imperia) - San Romolo-Monte Bignone;

3) 7 maggio - M.C. SONDRIO (Sondrio) - Mossini-Triangia;

4) 4 giugno - M.C. IMPERIA (Imperia) - Colle San Bartolomeo;

5) 18 giugno - M.C. PROVINCIA GRANDA (Cuneo) - Rossana-Lemma;

6) 30 luglio - M.C. LEVICO TERME (Trento) Levico-Vetriolo;

7) 30 luglio - M.C. FRANCO MANCINI (Frosinone) - Incoronata-Portella;

8) 6 agosto - M.C. GARFAGNANA (Lucca) - Sillano-Ospedaletti;

9) 27 agosto - M.C. FOLLONICA (Grosseto) - Montieri;

10) 3 settembre - M.C. SAN MAURO (Torino) - Rivalba-Cinzano;

11) 10 settembre - M.C. CENTAURO FORNO CANAVESE (Torino) - Forno-Milani.

B) GARE DI REGOLARITÀ MOTO D'EPOCA
(Confermate)

1) 3/7 maggio - M.C. I DRAGHI TERNI (Terni) - 2° Giro Motociclistico delle Regioni;

2) 5/6 maggio - M.C. MANLIO MENIGATTI (Perugia) - 7° Motoraid «Verde Umbria»;

3) 28 maggio/3 giugno - M.C. TERNI (Terni) - Motogiro d'Italia;

4) 4 giugno - M.C. IL FERRACCIO BALDACCIO (Arezzo) - Circuito dell'Alta Valle del Tevere;

5) 2 luglio - M.C. MASSANTINI (Viterbo) - Lago-Montefiascone;

6) 8 ottobre - M.C. MASSANTINI (Viterbo) - Coppa del Cimino.

ALLEGATO *B*

GARE DI NUOVA ISTITUZIONE

Con note in data 31 dicembre 1999 la C.S.A.I. (Commissione sportiva automobilistica italiana) e la F.M.I. (Federazione motociclistica italiana) hanno trasmesso a questo Ispettorato generale per la circolazione e la sicurezza stradale il programma delle gare automobilistiche e motociclistiche di nuova istituzione da svolgere nell'anno 2000 di cui agli elenchi allegati che sono stati così suddivisi:

elenco 3 (auto) di cui:

a) gare di velocità auto;

b) gare di velocità auto storiche;

c) gare di regolarità auto (rallies);

elenco 4 (moto) di cui:

a) gare di velocità moto;

b) gare di regolarità moto d'epoca.

Si rappresenta che questo Ispettorato potrà rilasciare il nulla-osta solo dopo aver esperito singole istruttorie ai fini della valutazione di ogni elemento utile a garanzia della sicurezza e fluidità del traffico e della conservazione del patrimonio stradale in tutti i luoghi nei quali la singola manifestazione motoristica abbia a dispiegare efficacia.

A tal fine è necessario che, come previsto nella circolare di pari data, la documentazione inerente la gara venga trasmessa a questo Ispettorato, per poter svolgere la singola istruttoria, almeno sessanta giorni prima della data prevista per la manifestazione unitamente all'attestazione del versamento dell'importo dovuto per le operazioni tecnico-amministrative di competenza del Ministero dei lavori pubblici, come previsto daIl'art. 405 del decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, come aggiornato con decreto del Ministro dei lavori pubblici in data 23 dicembre 1998 (*Gazzetta Ufficiale* n. 304 del 31 dicembre 1998).

Resta inteso che il nulla-osta di questa Amministrazione è provvedimento autonomo rispetto al collaudo del percorso di gara.

ELENCO 3

A) GARE DI VELOCITÀ AUTO
(Nuova istituzione)

1) 9 aprile - ASSOCIAZIONE LA CASTELLANA, VUERRE VEZZOSI RACING (Terni) - 10° Trofeo Città di Todi;

2) 25 aprile - A.C. SONDRIO (Sondrio) - 5ª Cronoscalata Città di Sondrio;

3) 25 aprile - AUTOMOBILE CLUB TERNI (Terni) - Strettura-Passo della Somma;

4) 11 giugno - BIESSE CORSE (Brescia) - 4ª Cronoscalata Val Saviore-Cevo;

5) 11 giugno - ASS. ART. AUTORIPARATORI DI ALCAMO (Trapani) - 1° Trofeo Doc Alcamo;

6) 25 giugno - FATA MORGANA CORSE (Reggio Calabria) Trofeo Gambarie d'Aspromonte;

7) 2 luglio - AUTOCONSULT COMPETITION (Mantova) - 3ª Cronoscalata Val Saviore;

8) 6 agosto - BIESSE CORSE (Brescia) - 13° Piancamuno-Montecampione;

9) 13 agosto - MOTO CLUB CANGURO (Agrigento) - 4ª Coppa Akragas;

10) 6 agosto - FATA MORGANA CORSE (Reggio Calabria) - 1ª Salita Filadelfia;

11) 20 agosto - COSENZA CORSE - Luzzi-Sambucina;

12) 27 agosto - A.G. CATANIA E TEAM PALIKÈ - 37ª Corsa dell'Etna;

13) 27 agosto - COM. ORG. ASPROMONTE (Reggio Calabria) - 23° S. Stefano-Gambarie;

14) 24 settembre - BIESSE CORSE (Brescia) - 7ª S. Colombano-Passo Maniva;

15) 1° ottobre - AUTOMOBILE CLUB NUORO (Nuoro) - Nuoro-Monte Ortobene;

16) 1° ottobre - A.S. TRE CIME PROMOTOR (Belluno) - 1ª Cronoscalata Auronzo-Passo S. Antonio.

B) GARE DI VELOCITÀ AUTO STORICHE
(Nuova istituzione)

1) 9 aprile - ASS. LA CASTELLANA (Terni) - Trofeo Città di Todi;

2) 25 aprile - AUTOMOBILE CLUB TERNI (Terni) - Rievocazione Strettura-Passo della Somma;

3) 18 giugno - A.C. SANREMO (Imperia) - Trofeo Città di Sanremo;

4) 6 agosto - S.S. SESTINO (Arezzo) - Coppa Città di Sestino.

C) GARE DI REGOLARITÀ AUTO
(Rallies nuova istituzione)

1) 20 febbraio - AUTOSPORT SORRENTO (Napoli) - 8º Rally Penisola Sorrentina;

2) 20 febbraio - GRUPPO PILOTI CREMONESI - 1º Rally Città di Pontevico/7º Valpadana;

3) 27 febbraio - SC. CAR A.S. (Varese) - 1º Rally degli Ulivi;

4) 5 marzo - MOTOSPORT 2C - 9º Rally Città di Caserta;

5) 12 marzo - AUTOMOBILE CLUB PISA (Pisa) - 1º RaIly Club Vecchio;

6) 12 marzo - IMPERIA CORSE (Imperia) - 29º Rally delle Valli Imperiesi;

7) 19 marzo - C.O.M.M.B. (Biella) - 2º Rally Valli Biellesi;

8) 26 marzo - AUTOMOBILE CLUB CAMPOBASSO - 6º Rally del Mare;

9) 2 aprile - ROMBO TEAM (Napoli) - 4º Rally S. Maria Capua Vetere;

10) 9 aprile - PRO MOTOR SPORT TARANTO - 1º Rally Valle d'Itria-Coppa Cisternino.

11) 9 aprile AUTOMOBILE CLUB BRESCIA (Brescia) - 24º Rally Internazionale 1000 Miglia;

12) 16 aprile - COM. ORG. COPPA D'ORO (Alessandria) - 26ª Coppa d'Oro A.C. Alessandria;

13) 30 aprile - VARESE CORSE COMPETITION (Varese) - 9º Rally Internazionale dei Laghi;

14) 21 maggio - SCUDERIA ALBERTO ALBERTI (Pavia) - 15º Rally Oltrego Pavese Terme di Salice;

15) 4 giugno - ALL PROMOTION (Modena) - 20º Rally Appennino Modenese;

16) 2 luglio - BL RACING (Belluno) - 3º Rally Monte Avena;

17) 2 luglio - SCUDERIA ETRURIA (Arezzo) - 20º Rally del Casentino;

18) 16 luglio - A.C. CREMONA E CO. AUTOMONFERRATO (Cremona) - 1º Rally Circuito Cremona, Memorial M. Grazia;

19) 30 luglio - SCUDERIA ISONZO (Gorizia) - 1º Rally Città di Gorizia;

20) 30 luglio - RALLY CLUB MILLESIMO (Savona) - 1º Rally Sprint Show;

21) 3 settembre - T.I.M. CROSS - 6º Rally del Frignano;

22) 17 settembre - P.S.A. (Milano) - 13º Rally delle Valli Piacentine;

23) 1º ottobre - BASSANO RALLY RACING (Vicenza) - 7º Rally Città di Bassano;

24) 8 ottobre - A.S. AQUILA CLUB ONLUS (Trapani) - 5º Rally del Golfo Città di Alcamo;

25) 22 ottobre - ITALIAN PROMOTOR SPORT (Roma) - 19º Rally Costa Smeralda;

26) 29 ottobre - TRE TORRI SPORT (Savona) - 37º Rally Monti Savonesi;

27) 29 ottobre - G.B. SPORT (Vicenza) - 3º Rally Alto Canavese;

28) 5 novembre - SCUDERIA CITTÀ DI SCHIO (Vicenza) - Rally Altopiano dei Sette Comuni;

29) 12 novembre - AUTOMOBILE CLUB VERONA (Verona) - 19º Rally Internazionale Due Valli;

30) 26 novembre - AUTOMOBILE CLUB MILANO - 23º Rally Autodromo di Monza;

31) 26 novembre - ASS. SPORTIVA EFFEPI GROUP (Prato) - 3º Rally Sprint Firenze e Prato;

32) 3 dicembre - MOTOR SPORT MONCALVO (Asti) - 4º Rally Sprint d'Inverno;

33) 10 dicembre - ROMBO TEAM (Napoli) - Rally Rombo Team;

34) 10 dicembre - MOTOR GROUP (Treviso) - 1º Rally Sprint su Terra;

35) 17 dicembre - CIOCCO SPORTING CLUB S.r.l. (Lucca) - 9º Rally riservato il «Ciocchetto»;

36) 17 dicembre - MOTORI E MOTORI (Roma) - Autodromo di Vallelunga.

ELENCO 4

A) GARE DI VELOCITÀ MOTO
(Nuova istituzione)

1) 25 aprile - MC. CASARINO GIOBATTA - Pogli-Onzo;

2) 25 giugno - MOTO VELO CLUB LECCO - Ballabio-Piani Resinelli;

3) 2 luglio - M.C. CAIRO MONTENOTTE - Rocca-Vignale;

4) 9 luglio - M.C. GENOVA - Due Ponti-Cassingheno;

5) 24 settembre - M.C. CROSTOLO - Prato-Cà Benno.

B) GARE DI REGOLARITÀ MOTO D'EPOCA
(Nuova istituzione)

1) 14 maggio - M.C. GRAFFIGNANO - Rievocazione Storica a Graffignano;

2) 4 giugno - M.C. VITERBO - Motoraid Nazionale;

3) 16 luglio - M.C. SEGNI - Rievocazione Storica Gara in Salita;

4) 23 luglio - M.C. TARQUINIO PROVINI - Bobbio-Passo del Penice;

5) 30 settembre/1º ottobre - M.C. VITERBO - Motoraid Nazionale.

98A3557

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

Trasferimento di notai

Con decreto dirigenziale 30 marzo 2000:

Massei Andrea, notaio residente nel comune di Lendinara, distretto notarile di Rovigo, è trasferito nel comune di Ancona, a condizione che adempia alle prescrizioni di legge nei modi e termini stabiliti sotto pena di decadenza;

Piroli Nicola Virgilio Angelo, notaio residente nel comune di Montemiletto, distretto notarile di Avellino, è trasferito nel comune di Serino, stesso distretto notarile, con l'anzidetta condizione;

Artesi Giuseppe, notaio residente nel comune di Catania, è trasferito nel comune di Bergamo, con l'anzidetta condizione;

Parodi Francesco, notaio residente nel comune di Cinisello Balsamo, distretto notarile di Milano, è trasferito nel comune di Biella, con l'anzidetta condizione;

Quaranta Roberto, notaio residente nel comune di San Benedetto Val di Sambro, distretto notarile di Bologna, è trasferito nel comune di Bologna, con l'anzidetta condizione;

Scarantino Michele, notaio residente nel comune di Bolzano, è trasferito nel comune di Merano, distretto notarile di Bolzano, con l'anzidetta condizione;

Tufano Gianni, notaio residente nel comune di Quinzano d'Oglio, distretto notarile di Brescia, è trasferito nel comune di Brescia, con l'anzidetta condizione;

Mor Claudio, notaio residente nel comune di Gambara, distretto notarile di Brescia, è trasferito nel comune di Ghedi, stesso distretto notarile, con l'anzidetta condizione;

Cherubini Paolo, notaio residente nel comune di Brescia, è trasferito nel comune di Montichiari, distretto notarile di Brescia, con l'anzidetta condizione;

D'Erminio Lucia, notaio residente nel comune di Montenero di Bisaccia, distretto notarile di Campobasso, è trasferito nel comune di Termoli, stesso distretto notarile, con l'anzidetta condizione;

Filocamo Felice Maria, notaio riammesso all'esercizio professionale ai sensi della legge 18 febbraio 1983, n. 45, è assegnato nel comune di Chiaravalle Centrale, distretto notarile di Catanzaro, con l'anzidetta condizione;

D'Aqui Eleonora, notaio residente nel comune di Fuscaldo, distretto notarile di Cosenza, è trasferito nel comune di Amantea, stesso distretto notarile, con l'anzidetta condizione;

Perrotta Adriana, notaio residente nel comune di Acri, distretto notarile di Cosenza, è trasferito nel comune di Cassano allo Jonio, stesso distretto notarile, con l'anzidetta condizione;

Montesano Antonio, notaio residente nel comune di Saronno, distretto notarile di Milano, è trasferito nel comune di Paola, distretto notarile di Cosenza, con l'anzidetta condizione;

Ficozzi Claudio, notaio residente nel comune di Marradi, distretto notarile di Firenze, (sede notarile soppressa), è trasferito nel comune di Firenze, con l'anzidetta condizione;

Cattaneo Luigi, notaio residente nel comune di Montafia, distretto notarile di Asti, (sede notarile soppressa); è trasferito nel comune di Montignoso, distretto notarile di La Spezia, con l'anzidetta condizione;

Ricci Fabio, notaio residente nel comune di Introbio, distretto notarile di Como, è trasferito nel comune di Cisterna di Latina, distretto notarile di Latina, con l'anzidetta condizione;

Franco Cesare, notaio residente nel comune di Otranto, distretto notarile di Lecce, è trasferito nel comune di Lecce, con l'anzidetta condizione;

Anglana Massimo, notaio residente nel comune di Lecce, è trasferito nel comune di Leverano, distretto notarile di Lecce, con l'anzidetta condizione;

Raspini Gaetano, notaio residente nel comune di Massarosa, distretto notarile di Lucca, è trasferito nel comune di Lucca, con l'anzidetta condizione;

Lampugnani Carlo, notaio residente nel comune di Melzo, distretto notarile di Milano, è trasferito nel comune di Cernusco sul Naviglio, stesso distretto notarile, con l'anzidetta condizione;

Cardinali Cinzia, notaio residente nel comune di Santeramo in Colle, distretto notarile di Bari, è trasferito nel comune di Seregno, distretto notarile di Milano, con l'anzidetta condizione;

Conso Aldo, notaio residente nel comune di Rimini, distretto notarile di Forlì, è trasferito nel comune di Pisa, con l'anzidetta condizione;

Gabri Lia, notaio residente nel comune di Santa Maria a Monte, distretto notarile di Pisa, è trasferito nel comune di Pisa, con l'anzidetta condizione;

Zagami Raimondo, notaio residente nel comune di Bergamo, è trasferito nel comune di Locri, distretto notarile di Reggio Calabria, con l'anzidetta condizione;

Orlando Roberto, notaio residente nel comune di Campomorone, distretto notarile di Genova, è trasferito nel comune di Polla, distretto notarile di Salerno, con l'anzidetta condizione;

Innocenti Giacomo, notaio residente nel comune di Treviso, è trasferito nel comune di Oderzo, distretto notarile di Treviso, con l'anzidetta condizione;

Pala Fabio, notaio residente nel comune di Castelletto sopra Ticino, distretto notarile di Novara, è trasferito nel comune di Arona, distretto notarile di Verbania, con l'anzidetta condizione;

Muraro Giovanni, notaio residente nel comune di Chiampo, distretto notarile di Vicenza, è trasferito nel comune di Breganze, stesso distretto notarile, con l'anzidetta condizione.

00A3789

MINISTERO DELL'INTERNO

Assunzione di nuova denominazione della parrocchia «Natività di Maria Vergine», in Conigo di Noviglio

Con decreto ministeriale 21 febbraio 2000 la parrocchia «Natività di Maria Vergine», con sede in Conigo di Noviglio (Milano),
ha assunto la nuova denominazione di parrocchia «Spirito Santo», sempre con sede in Conigo di Noviglio (Milano).

00A3140

Assunzione di nuova denominazione e trasferimento della sede parrocchia dei «Santi Cosma e Damiano», in Mirazzano di Peschiera Borromeo.

Con decreto ministeriale 21 febbraio 2000 la parrocchia dei «Santi Cosma e Damiano», con sede in Mirazzano di Peschiera Borromeo (Milano), ha assunto la nuova denominazione di parrocchia «Sacra Famiglia», ed ha contestualmente trasferito la propria sede da Mirazzano di Peschiera Borromeo (Milano) a Bettola di Peschiera Borromeo (Milano).

00A3141

Assunzione di nuova denominazione della parrocchia «S. Getulio», in Borgo Nuovo in Bagni di Tivoli

Con decreto ministeriale 21 febbraio 2000 la parrocchia «S. Getulio», con sede in Borgo Nuovo in Bagni di Tivoli - Tivoli (Roma), ha assunto la nuova denominazione di parrocchia «S. Agostina Pietrantoni», sempre con sede in Borgo Nuovo in Bagni di Tivoli - Tivoli (Roma).

00A3142

Assunzione di nuova denominazione della parrocchia di «S. Marcellino», in Imbersago

Con decreto ministeriale 21 febbraio 2000 la parrocchia di «S. Marcellino», con sede in Imbersago (Lecco), ha assunto la nuova denominazione di parrocchia dei «Santi Marcellino e Pietro», sempre con sede in Imbersago (Lecco).

00A3144

Estinzione della Fabbriceria della Chiesa Concattedrale di «S. Pietro Apostolo», in Feltre

Con decreto ministeriale 21 febbraio 2000 viene estinta la Fabbriceria della Chiesa Concattedrale di «S. Pietro Apostolo», con sede in Feltre (Belluno).

Il provvedimento ha efficacia civile dalla data di iscrizione dello stesso nel registro delle persone giuridiche del tribunale di Belluno.

00A3143

Trasferimento sede della Casa religiosa denominata «Istituto lombardo delle missioni estere dei frati minori conventuali», in frazione Rivoltella del comune di Desenzano del Garda.

Con decreto ministeriale 25 febbraio 2000, è stato approvato il trasferimento della sede della Casa religiosa denominata «Istituto lombardo delle missioni estere dei frati minori conventuali» dalla frazione Rivoltella del comune di Desenzano del Garda (Brescia) a Brescia, Piazzetta S. Francesco d'Assisi, 3/A.

00A3729

Riconoscimento della personalità giuridica della chiesa «S. Maria del terzo millennio alle Tre Fontane», in Roma

Con decreto ministeriale 26 febbraio 2000, viene riconosciuta la personalità giuridica della chiesa di «S. Maria del Terzo Millennio alle Tre Fontane», con sede in Roma.

00A3728

Riconoscimento della personalità giuridica della parrocchia «Beato Josemaria Escrivà», in Roma

Con decreto ministeriale 15 marzo 2000, viene riconosciuta la personalità giuridica della parrocchia «Beato Josemaria Escrivà», con sede in Roma.

00A3730

Riconoscimento della personalità giuridica della chiesa di «S. Maria Addolorata», in Roma

Con decreto ministeriale 15 marzo 2000, viene riconosciuta la personalità giuridica della chiesa di «S. Maria Addolorata» a piazza Buenos Ayres, con sede in Roma.

00A3731

Riconoscimento della personalità giuridica della chiesa di «S. Francesco di Sales», in Roma

Con decreto ministeriale 15 marzo 2000, viene riconosciuta la personalità giuridica della chiesa di «S. Francesco di Sales» a via Portuense, con sede in Roma.

00A3732

Riconoscimento della personalità giuridica della chiesa del «SS. Crocifisso», in Roma

Con decreto ministeriale 15 marzo 2000, viene riconosciuta la personalità giuridica della chiesa del «SS. Crocifisso», alla stazione Termini, con sede in Roma.

00A3733

Riconoscimento della personalità giuridica della chiesa di «S. Sofia», in Roma

Con decreto ministeriale 15 marzo 2000, viene riconosciuta la personalità giuridica della chiesa di «S. Sofia», con sede in Roma.

00A3734

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

Istituzione del Consolato generale d'Italia di prima categoria e soppressione del Consolato d'Italia di prima categoria in Valona (Albania).

IL MINISTRO DEGLI AFFARI ESTERI

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DEL TESORO, DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

(Omissis).

Decreta:

Art. 1.

Il Consolato d'Italia di prima categoria attualmente operante a Valona (Albania) è soppresso.

Art. 2.

È istituito a Valona (Albania) un Consolato generale d'Italia di prima categoria, rimanendo invariata la circoscrizione territoriale.

(Omissis).

Art. 6.

Il presente decreto che sarà trasmesso all'ufficio centrale di bilancio per il visto di competenza e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, avrà effetto da decorrere dal 1° luglio 2000.

Roma, 25 febbraio 2000

Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica
AMATO

Il Ministro degli affari esteri
DINI

00A3688

Rilascio di exequatur

In data 14 marzo 2000 il Ministro Segretario di Stato per gli Affari esteri ha concesso l'exequatur al signor Geza Raffay console generale della Repubblica di Ungheria a Milano.

00A3769

MINISTERO DEL TESORO, DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo

Tassi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo secondo le procedure stabilite nell'ambito del Sistema europeo delle Banche centrali e comunicati dalla Banca d'Italia, adottabili, fra l'altro, dalle Amministrazioni statali per le anticipazioni al Portafoglio dello Stato, ai sensi dell'art. 21 del decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n. 367.

Cambi del giorno 31 marzo 2000

Dollaro USA	0,9553
Yen giapponese	98,53
Dracma greca	334,70
Corona danese	7,4460
Corona svedese	8,2525
Sterlina	0,59850
Corona norvegese	8,0885
Corona ceca	35,223
Lira cipriota	0,57478
Corona estone	15,6466
Fiorino ungherese	258,38
Zloty polacco	3,9632
Tallero sloveno	203,3382
Franco svizzero	1,5907
Dollaro canadese	1,3879
Dollaro australiano	1,5811
Dollaro neozelandese	1,9328
Rand sudafricano	6,2840

N.B. — Tutte le quotazioni sono determinate in unità di valuta estera contro 1 euro. Si ricorda che il tasso irrevocabile di conversione LIRA/EURO è ***1936,27.***

00A3820

Nomina della commissione incaricata della stima del patrimonio dell'ente autonomo «Mostra d'oltremare e del lavoro italiano nel mondo», ai sensi del decreto legislativo 20 ottobre 1999, n. 442.

Con decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica n. 703355 in data 27 marzo 2000 è stata nominata la commissione per la stima del patrimonio dell'ente autonomo «Mostra d'oltremare e del lavoro italiano nel mondo», di seguito denominato E.A.M.O., ai sensi del decreto legislativo 20 ottobre 1999, n. 442, recante norme per la trasformazione dell'E.A.M.O. medesimo in società per azioni.

00A3737

Concessione di abilitazione ad effettuare le operazioni di trasferimento di cui alla legge 5 luglio 1991, n. 197

Con decreto ministeriale n. 33/197ab del 18 febbraio 1998 è stata concessa l'abilitazione ad effettuare le operazioni di trasferimento di cui alla legge 5 luglio 1991, n. 197, alla S.T.P. - Servizi turistici parcheggi.

00A3725

Approvazione dello statuto Fondazione Cassa di risparmio delle provincie lombarde, in Milano

Con provvedimento del 16 marzo 2000 è stato approvato lo statuto della Fondazione Cassa di risparmio delle provincie lombarde, con sede in Milano, via Monte di Pietà n. 8, modificato ai sensi del decreto legislativo 17 maggio 1999, n. 153, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 125 del 31 maggio 1999.

Da detta data, la fondazione ai sensi dell'art. 2, comma 1, del citato decreto legislativo, è persona giuridica privata.

Lo statuto è consultabile presso la sede della fondazione e presso il competente Ministero.

00A3768

MINISTERO DELLA SANITÀ

Revoca di registrazione del presidio medico chirurgico «Aftir Shampoo»

Con il decreto n. 800.5/R.P.465/D3 del 10 marzo 2000 è stata revocata, su rinuncia, la registrazione del sottoindicato presidio medico chirurgico:

AFTIR SHAMPOO - registrazione n. 12179.

Motivo della revoca: rinuncia della ditta Biochimici PSN S.p.a., titolare della corrispondente registrazione.

00A3296

Revoca di registrazione del presidio medico chirurgico «Esochlor 10»

Con il decreto n. 800.5/R.P.302/D4 del 14 marzo 2000 è stata revocata, su rinuncia, la registrazione del sottoindicato presidio medico chirurgico:

ESOCHLOR 10 - registrazione n. 10505.

Motivo della revoca: rinuncia della ditta Esoform S.p.a. - Laboratorio chimico farmaceutico, titolare della corrispondente registrazione.

00A3295

Revoca dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Reparil»

Con il decreto n. 800.5/R.M.455/D114 del 10 marzo 2000 è stata revocata, su rinuncia, l'autorizzazione all'immissione in commercio della sottoelencata specialità medicinale, nelle confezioni indicate:

REPARIL:

mite 40 confetti 20 mg, A.I.C. n. 020762023.

Motivo della revoca: rinuncia della ditta Madaus A.G., titolare dell'autorizzazione.

00A3288

Revoca dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Tensiplex»

Con il decreto n. 800.5/R.M.377/D115 del 14 marzo 2000 è stata revocata, su rinuncia, l'autorizzazione all'immissione in commercio della sottoelencata specialità medicinale, nelle confezioni indicate:

TENSIPLEX:

10 fiale 20 mg/2 ml, A.I.C. n. 025565021.

Motivo della revoca: rinuncia della ditta Francia farmaceutici industria farmaco biologica S.r.l., titolare dell'autorizzazione.

00A3294

Revoca dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Liverasi»

Con il decreto n. 800.5/R.M.377/D116 del 14 marzo 2000 è stata revocata, su rinuncia, l'autorizzazione all'immissione in commercio della sottoelencata specialità medicinale, nelle confezioni indicate:

LIVERASI:

im iv 10 f + 10 f 3 ml, A.I.C. n. 021887029.

Motivo della revoca: rinuncia della ditta Francia farmaceutici industria farmaco biologica S.r.l., titolare dell'autorizzazione.

00A3293

Revoca dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Crenodyn»

Con il decreto n. 800.5/R.M.377/D117 del 14 marzo 2000 è stata revocata, su rinuncia, l'autorizzazione all'immissione in commercio della sottoelencata specialità medicinale, nelle confezioni indicate:

CRENODYN:

8 capsule 500 mg, A.I.C. n. 025555018;

sospensione estemp. flac. 60 ml, A.I.C. n. 025555032.

Motivo della revoca: rinuncia della ditta Francia farmaceutici industria farmaco biologica S.r.l., titolare dell'autorizzazione.

00A3292

Revoca dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Prontomucil»

Con il decreto n. 800.5/R.M.377/D118 del 14 marzo 2000 è stata revocata, su rinuncia, l'autorizzazione all'immissione in commercio della sottoelencata specialità medicinale, nelle confezioni indicate:

PRONTOMUCIL:

BB 10 supposte g 0,5, A.I.C. n. 025473036;

BB sospensione 200 ml, A.I.C. n. 025473051.

Motivo della revoca: rinuncia della ditta Francia farmaceutici industria farmaco biologica S.r.l., titolare dell'autorizzazione.

00A3291

Revoca dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Framil»

Con il decreto n. 800.5/R.M.377/D119 del 14 marzo 2000 è stata revocata, su rinuncia, l'autorizzazione all'immissione in commercio della sottoelencata specialità medicinale, nelle confezioni indicate:

FRAMIL:

gocce orali 30 ml, A.I.C. n. 018032019.

Motivo della revoca: rinuncia della ditta Francia farmaceutici industria farmaco biologica S.r.l., titolare dell'autorizzazione.

00A3290

Revoca dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Frazim»

Con il decreto n. 800.5/R.M.377/D120 del 14 marzo 2000 è stata revocata, su rinuncia, l'autorizzazione all'immissione in commercio della sottoelencata specialità medicinale:

FRAZIM:

30 compresse 25 mg, A.I.C. n. 025638040;

50 compresse 25 mg, A.I.C. n. 025638053.

Motivo della revoca: rinuncia della ditta Francia farmaceutici industria farmaco biologica S.r.l., titolare dell'autorizzazione.

00A3289

Rettifica all'estratto del decreto 18 ottobre 1999, n. 585, concernente l'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale «Duspatal Duphar».

È rettificato il decreto n. 585 del 18 ottobre 1999 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 271 del 18 novembre 1999, relativo alla specialità medicinale DUSPATAL DUPHAR «135 mg compresse rivestite» 15 compresse rivestite, A.I.C. n. 021377027, nella parte relativa alla composizione degli eccipienti nel seguente modo: lattosio 97 mg - amido di patate 45 mg - polivinilpirrolidone 5,5 mg - talco 52 mg - magnesio stearato 5,5 mg - gelatina 0,1 mg - gomma arabica 0,4 mg - cera carnauba 0,3 mg - saccarosio 79 mg.

00A3657

MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITÀ CULTURALI

Modificazioni allo statuto della Società ligure di Storia Patria, in Genova

Con decreto ministeriale 10 marzo 2000 del Ministro per i beni e le attività culturali è stata approvata la modifica del vigente statuto della Società ligure di Storia Patria, con sede in Genova, che assume la nuova denominazione di Società ligure di Storia Patria (Organizzazione non lucrativa di utilità sociale - ONLUS).

00A3739

Modificazioni allo statuto della fondazione Giorgio Cini, in Venezia

Con decreto ministeriale 1° marzo 2000 del Ministro per i beni e le attività culturali è stata approvata la modifica del vigente statuto della fondazione Giorgio Cini, in Venezia che assume la nuova denominazione di fondazione Giorgio Cini ONLUS.

00A3770

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Proroga della gestione commissariale, della società cooperativa edilizia «Parva domus», in Lacco Ameno

Con decreto ministeriale 8 marzo 2000 i poteri conferiti al dott. Carlo Maione commissario governativo della soc. coop.va «Parva domus», con sede in Lacco Ameno (Napoli), sono stati prorogati per i due mesi successivi alla data del decreto mesedimo.

00A3595

Riconoscimento della personalità giuridica all'associazione «Fondo nazionale pensione complementare a capitalizzazione per i lavoratori dell'industria alimentare e dei settori affini - ALIFOND», in Roma.

Con decreto ministeriale 6 marzo 2000, all'associazione «Fondo nazionale pensione complementare a capitalizzazione per i lavoratori dell'industria alimentare e dei settori affini» in forma abbreviata ALIFOND, con sede in Roma, viale dell'Astronomia n. 30, è riconosciuta la personalità giuridica.

00A3689

MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Intestazione alla società IMI FABI S.p.a. della concessione mineraria per talco denominata «Monte Zocca», sita nei comuni di Lanzada, Montagna in Valtellina e Caspoggio.

Con decreto distrettuale del 17 gennaio 2000 dell'ingegnere capo del distretto minerario di Milano, la concessione mineraria per talco denominata «Monte Zocca», sita in territorio dei comuni di Lanzada, Montagna in Valtellina e Caspoggio, provincia di Sondrio, è intestata, a seguito di fusione per incorporazione alla IMI FABI S.p.a., con sede legale in Milano, via dei Mille n. 68.

00A3738

Intestazione alla società Canavese minerali a r.l. della concessione mineraria denominata «La Valle», in Levone

Con decreto distrettuale 22 luglio 1997 la concessione mineraria per caolino, terre con grado di refrattarietà superiore ai 1630 °C, argilla per terraglia forte e porcellana, terre da sbianca denominata «La Valle», nel comune di Levone (provincia di Torino), già conferita con decreto direttoriale 7 gennaio 1994 alla ditta Giacoletto Riccardo per anni dieci, è stata intestata alla società Canavese minerali a r.l., con sede legale in Levone, via Giuseppe Pastore n. 31, in persona del titolare Giacoletto Riccardo, nato a Levone (Torino) il 3 aprile 1955, residente in via Giuseppe Pastore n. 23, Levone.

00A3786

Nomina di un componente del comitato di sorveglianza delle società Fidimpresa S.p.a., Unifin S.p.a., Sogefin Milano S.p.a., Selemedia S.p.a. e Viscontea commissionaria S.p.a., tutte in liquidazione coatta amministrativa, in Milano.

Con decreto ministeriale 24 marzo 2000, il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, preso atto del decesso del componente prof. Carlo Picozzi, ha nominato componente del comitato di sorveglianza, in qualità di esperto, della liquidazione coatta amministrativa delle società:

Fidimpresa - Servizi fiduciari e di revisione per la piccola e media impresa S.p.a.;

Unifin - Unione finanziaria;

Sogefin Milano S.p.a.;

Selemedia S.p.a.;

Viscontea Commissionaria S.p.a.;

tutte in liquidazione coatta amministrativa e con sede in Milano S.p.a., il dott. Antonino Scaglione, nato a Siracusa il 17 agosto 1946, domiciliato in Milano alla via Capecelatro n. 10.

00A3727

Concessione mineraria per anidride carbonica denominata «Sorgente Cinciano» alla soc. «Nuova Sorgente» S.r.l., in Cinciano.

Con decreto ministeriale 7 febbraio 2000 la concessione mineraria per anidride carbonica denominata «Sorgente Cinciano», sita in territorio del comune di Poggibonsi (Siena), avente un'estensione di ha 3,94, è intesta alla soc. «Nuova Sorgente» S.r.l. - codice fiscale n. 00159880525, con sede legale in località Cinciano, 11 - 53036 Poggibonsi (Siena).

00A3629

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI

Elenco delle domande presentate al Ministero delle politiche agricole e forestali in applicazione dell'art. 8, primo comma, del regolamento di esecuzione della legge 25 novembre 1971, n. 1096, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 1973, n. 1065.

Costitutore dichiarato	Denominazione specie	Denominazione varietà
Advanta Seeds B.V. AA Kapelle (NL)	Mais	ADV9846 ADV9862 ADV9874 ADV9877 ADV9880
Agra società del seme - Massa Lombarda (Ravenna)	Barbabietola da zucchero	Paseo Yaris
Agricoltura Viva di Vivo Biagio & C. S.S. - Cellole (Caserta)	Tabacco	Viva
Agricultural Research Institute of the Hungarian Accademy Science Martonvasar (HU)	Mais	Kama MV273
Agritrading S.r.l. Milano	Mais	IS 7004 IS 7005 VR0273
Apex Sarl Saint-Agnan - (F)	Girasole	AP202 MO302 Olex
	Mais	AP402
Apsovsementi S.r.l. - Voghera (Pavia)	Riso	Augusto
Asgrow Italia Vegetable Seeds S.r.l. - Lodi (Milano)	Pomodoro	Volcan
Asgrow Seed Company Des Moines - Iowa (USA)	Mais	MCA5510 MCA570WX MCA6013 MCA6116B (OGM) MCA6117 MCA6422 MCA6732B (OGM) MCA6733B (OGM) MCA6834 MCA6836B (OGM) MCA6943B (OGM)

Costitutore dichiarato	Denominazione specie	Denominazione varietà
	Soia	FI23920 FI2496 FS11031 FS238111 SX76340 SX76653 WI25920
Baverische Pflanzenzuchtgesellschaft EG. & CO. - Munchen (DE)	Mais	Ikarus
Bertone sementi S.p.a. - Casale Monferrato (Alessandria)	Riso	Primo
C.R.P.V. Centro ricerche produzioni Vegetali - Longiano (Forlì)	Patata	Daytona Zagara
Callahan Enterprises, Inc. Westfield - Indiana (USA)	Soia	CM-1922
Caussade Semences - Caussade (F)	Girasole	Daniela Doria Malika
	Mais	Belvi Careli Folli Funni Hulki Komedi Kroki Ovni Readi Samdi Snoupi Sulli Vialli
Cebeco Zaden B.V. Ga Vlijmen (NL)	Mais	Cebeco 9807 Cebeco 9841 Cebeco 9911 Cebeco 9952 Cebeco 9963 Cebeco 9967
	Pisello da foraggio	Cebeco 1463
Crosbyton Int. Seeds - Crosbyton Texas (USA)	Erba sudanese Sorgo	9484G 6510
D.J. Van Der Have B.V. - AA Rilland (NL)	Barbabietola da zucchero	Drago Gloria Lince Lupo
Dekalb Genetics Corporation - Dekalb (USA)	Mais	MCA3045 MCA3842 MCA401 MCA412B (OGM) MCA455B (OGM) MCA504 MCA516 MCA541 MCA558 MCA559 MCA562 MCA5711 MCA6012B (OGM) MCA6014 MCA6115 MCA6118B (OGM) MCA6119B (OGM) MCA6220 MCA6321 MCA6523 MCA6524 MCA6525 MCA6526 MCA6527B (OGM) MCA6528 MCA6547 MCA6641B (OGM) MCA6842B (OGM) MCA6937B (OGM) MCA7038 MCA7139 MCA7540
Delitzsch Pflanzenzucht GmbH - Bergen (DE)	Barbabietola da zucchero	Concerto
E.R.S.A. Friuli-Venezia Giulia - (Gorizia)	Soia	Torre
Freiherr Von Moreau Saatzucht GmbH - Motzing (DE)	Senape bianca	Magnum
Glenn Maize B.V. - Weerselo (NL)	Mais	GM09 GM10 GM12 GM14

Costitutore dichiarato	Denominazione specie	Denominazione varietà
Golden Harvest/J.C. Robinson Waterloo - Nebrasca (USA)	Mais	GH 2051 GH 2061 GH 2062 GH 2063 GH 2071 GH 2072 GH 2073 GM 2074 GH 2081 GM 2082 GM 2083 GM 2084 GM 2091
Hibrisol S.L. Sevilla	Girasole	Lupo Mabil
HZPC Holland B.V. Emme-Loord (NL)	Patata	BRU 928750-32 Charmante DAR 89-156 DOP 890160-25 RZ 91-2313
Interdoor Orgerus (F)	Girasole	Cameo+ Canbera
ISEA S.p.a. - Falconara Marittima (Ancona)	Fagiolo nano	Piùrosso Tevere
Istituto sperimentale per l'orticoltura - Pontecagnano Faiano (Salerno)	Asparago	Ercole Italo Zeno
	Melanzana	Parténa
Istituto sperimentale per la cerealicoltura - Roma	Avena Mais	Fiore+ IS 4002
Istituto Sperimentale per le Colture Industriali - Bologna	Fagiolo nano Girasole	Fiorino Alex Lapo
KWS Saat Ag - Einbeck (DE)	Mais	KX0541 KX0544 KX0551 KX0552 KX0561 KX0562 KX0563 KX0564 KX0571 KX0572
Limagrain Genetics Grandes Cultures S.A. - Riom Cedex (F)	Girasole	L-HA150/01 L-HA250/07 L-HA250/09 L-HA250/58 L-HA350/10 L-HA350/14 L-HA350/15 L-HA350/60 L-HA350/62 L-HA450/24
	Mais	L-ZM 148/31 L-ZM 249/03 L-ZM 249/26 L-ZM 250/51 L-ZM 349/11 L-ZM 350/01 L-ZM 350/02 L-ZM 549/56 L-ZM 549/58 L-ZM 549/62 L-ZM 640/10 L-ZM 649/02 L-ZM 649/05 L-ZM 649/06 L-ZM 649/30 L-ZM 650/02 (OGM) L-ZM 650/03 (OGM) L-ZM 749/16 L-ZM 749/17 L-ZM 749/18 L-ZM 749/19 L-ZM 749/21 L-ZM 750/02 (OGM)
Lion Seed Ltd Maldon, Essex, CM9 6SN (GB)	Barbabietola da zucchero	LS 9710 LS 9711
Lugano Leonardo S.r.l. - Tortona (Alessandria)	Riso	Bianca Iseo
Maisadour	Girasole	Punch Vasco
Semences Mont De Marsan - Cedex (F)	Mais	Badalone Barnum Belouga Benhur Cambio Capsir Carolus Casado Clapton Copland Coupol Crillon Cruzado Probat
Maraldi Daniele - Longiano (Forlì)	Cipolla	Biancaneve Ramona
MBS Story City - Iowa (USA)	Soia	Milenia

Costitutore dichiarato	Denominazione specie	Denominazione varietà
Melzi D'Eril - Belgioioso (Pavia)	Riso	Karnak
Michel Obtention - Provins (F)	Mais Trifoglio pratense (violetto)	Cador Nelson
Midwest Oilseeds, Inc. Adel - Iowa (USA)	Soia	EXP 601198-31 EXP 702303
Monterey Seed Co. Lubbock - Texas (USA)	Mais	TH 84285
Novartis Seeds - Minneapolis, Minnesota (USA)	Soia	X 9925
Novartis Seeds Ag - Basilea (CH)	Girasole	NX15908 NX17108M NX17111
	Mais	NX44 18 NX4528 NX5048 NX5709 NX6409 NX6419 NX6429 NX6439 NX6709 NX7409 NX7719 NX7729
	Sorgo	NX222W
Olter S.r.l. - Asti	Fagiolino Nano	Negrete
Orsem Hybrides - Chateaudun Cedex (F)	Girasole Mais	Calico Camino Canari Babylon Bambino Caldiero Capuno Cavallo Chapka Crudo
Panam France Sarl - Reugny (F)	Girasole	PAN 20-17 PAN 94404 PAN97630 PAN99224
	Mais	Pan 20-03 Pan 20-04 Pan 20-06 Pan 20-07 Pan 20-08 Pan 20-09 Pan 20-12 Pan 20-13 Pan 99-02 Pan 99-77
Pau Semences - Lescar (F)	Mais	Pau0350 Pau0402 Pau0404 Pau0405 Pau0503 Pau0504 Pau0506 Pau0508 Pau0511 Pau0512 Pau0513 Pau0516 Pau0602 Pau0603 Pau0604 Pau0605 Pau0606 Pau0607 Pau0701 Pau9C22 Pau946
Peotec Seeds S.r.l. - Parma	Melone Pomodoro	Pilar Datterino Doppiopi Original Vulcan
	Zucchino	Kos
Pickseed Canada Inc. - Lindsay (CA)	Erba Medica	PS3008
Pioneer Hi - Bred Int. Inc. Des Moines - Iowa (USA)	Erba Medica	PR55M55 PR56Q10 PR59N49
	Girasole	XF398 XF4914 XF4917 XF4918 XF4919 XF4922 XF4945 XF4947

Costitutore dichiarato	Denominazione specie	Denominazione varietà
	Mais	X0979F X0979H X1000M X1009F X1019K X1019M X1019R X1019VT (OGM) X1019Y X1029A X1039G X1039JT (OGM) X1040Z X1049B X1059M X1059RX (OGM) X1059V X1059ZL (OGM) X1069A X1069B X1069G X1069H X1078E X1078F X1079B X1089AI X1089H X1089V X1099PT (OGM) X1099RL (OGM) X1099Z X1109B X1109E X1109M X1129D X1129F X1129K X1139B X1139H X1139M X1139Y X1140X X1149AI X1149J X1150H X1159V X1159X X1169RT (OGM) X1170A X1170Y X1179J X1189G X1199R
	Soia	XB19K00 YB22S00
Quadrifoglio S.r.l. - Cerrina (Alessandria)	Riso	King Top
Rustica Prograin Genetique - Mondonville (F)	Colza	RPGP902
	Girasole	RPGT002A RPGT004 RPGT016 RPGT018 RPGT022 RPGT028 RPGT029 RPGT032 RPGT9164 RPGT925
	Mais	PauB14 Pau0215 Pau9A1 Pau9B4 Pau9C1 Pau9902 RPG0206 RPG0214 RPG0303 RPG0306 RPG0308 RPG0406 RPG0502 RPG0505 RPG0507 RPG0514 RPG0515 RPG901 RPG924 RPG931
	Soia	PRS922 RPS921
S.A.I.S. Società agricola italiana sementi - Cesena (Forlì)	Basilico Peperone Pomodoro	Gecom Grisù Chipano
S.I.S. Società Italiana Sementi - San Lazzaro di Savena (Bologna)	Barbabietola da zucchero Riso	Iride Rodeo Asia Dora
Saatkartoffel-Handelsgesellschaft - Carolinensiel Wittmund (DE)	Patata	Ranger Russet
Saka-Ragis Pflanzenzucht - Amburgo (DE)	Patata	95-107-14 95-145-2

Costitutore dichiarato	Denominazione specie	Denominazione varietà
Sativa Soc. Coop. a r.l. - Cesena (Forlì)	Cipolla	Argenta
Sca Adrien Momont & Fils - Mons en Pevele (F)	Mais	MHM 9902
Semameris Chile Ltda - Lindero (CL)	Girasole	SAS2014 SAS2015
	Mais	EXP20-05 EXP99-112 EXP99-13
Semilla Blatte - Barcellona (E)	Cotone	Carmela
	Girasole	Tromba
Stefanoni Clara - Motta di Livenza (Treviso)	Mais	Ardenza Bormida Oneglia
Stine Seed Co. - Adel Iowa (USA)	Soia	1386-6 1700-6
Sudwestdeutsche - Saatzucht Rastatt (DE)	Girasole	SWS81314
Tour Michel Serres - Castet (F)	Mais	Kabey
Triumph Seed Co. - Ralls Texas 79357 (USA)	Girasole	TS9601 765C
Venturoli sementi S.n.c. di Vittorio Venturoli & C. - Pianoro (Bologna)	Girasole	Star
	Mais	RK 14 RK 20 RK 23 RK 25 RK 30 RK 36 RK 532 Bt (OGM)
Verneuil Recherche - Verneuil l'Etang (F)	Girasole	Andalus Colt Royal Sonic
	Mais	VR0214 VR0261 VR0262 VR0263 VR0264 VR0270 VR0271 VR0315 VR9216

00A3726

AZIENDA DI STATO PER GLI INTERVENTI NEL MERCATO AGRICOLO IN LIQUIDAZIONE

Disciplinare per la concessione di aiuti all'ammasso privato delle patate comuni da consumo prodotte in Italia nel 1999

Art. 1.

Al fine di ottimizzare l'immissione delle patate comuni da consumo sul mercato in funzione dell'effettiva domanda e per un opportuno sostegno dei prezzi sono concessi aiuti al magazzinaggio privato delle patate comuni da consumo, a favore dei produttori italiani che abbiano sottoscritto gli impegni di ammasso di cui al successivo art. 3 e li abbiano trasmessi all'A.I.M.A. entro il 10 aprile 2000.

Le associazioni dei produttori richiedenti tale aiuto debbono sottoscrivere ed inoltrare le istanze all'A.I.M.A. entro il 10 aprile 2000.

Art. 2.

Oggetto dell'aiuto sono esclusivamente le patate comuni da consumo di qualità sana leale e mercantile, avente per destinazione l'uso umano diretto, con esclusione della destinazione industriale nell'ambito dell'accordo interprofessionale e la vendita come patate da seme, prodotte in Italia nella campagna 1999; conservate in magazzini frigoriferi tecnologicamente attrezzati o comunque dotati di sistemi di circolazione forzata dell'aria, di controllo della temperatura e dell'ambiente onde garantire il mantenimento delle caratteristiche qualitative intrinseche del prodotto. La circolazione forzata può essere non necessaria per quei magazzini ubicati in particolari zone, le cui condizioni climatiche consentono il mantenimento delle caratteristiche qualitative di cui sopra. La quantità di prodotto sarà ripartita per regione o provincia autonoma secondo i quantitativi che verranno stabiliti in accordo con le Unioni nazionali, tenuto conto della reale possibilità di stoccaggio in magazzini aventi le caratteristiche di cui sopra e delle produzioni regionali.

Il compenso dell'aiuto all'ammasso privato delle patate comuni da consumo è stabilito per un importo massimo di lire 14/kg/mese e per un periodo massimo di quattro mesi.

Il contributo mensile definitivo verrà stabilito dall'A.I.M.A. al termine della presentazione delle domande, tenuto conto della quantità effettivamente ammassata, per cui i beneficiari dell'intervento dovranno presentare tutta la documentazione necessaria per l'erogazione del contributo, perentoriamente entro e non oltre il 10 giugno 2000, pena la decadenza del diritto all'aiuto previsto.

Qualora il contributo definitivo risulti inferiore a lire 14/kg/mese (riferito al prodotto frigoconservato e l'A.I.M.A. risulti impossibilitata ad adeguare i fondi necessari, il contributo sarà proporzionalmente ridotto.

Tale contributo si intende per prodotto frigoconservato, nel caso di prodotto conservato con ventilazione forzata o ammassato in zone con condizioni climatiche particolari, tali importi vanno ridotti del 20%.

Vengono inoltre rese obbligatorie le seguenti modalità di svincolo.

Al termine del secondo mese, l'A.I.M.A. sbloccherà automaticamente il 15% del prodotto inizialmente vincolato; una ulteriore quota del 35% verrà svincolata nelle stesse modalità al termine del terzo mese. Tali svincoli obbligatori si intendono per istanza e, l'ammassatore, a dette scadenze, dovrà individuare e comunicare all'A.I.M.A., a mezzo telefax, le partite o frazioni di esse che vengono tolte dall'ammasso.

Le singole associazioni di produttori di patate possono destinare prioritariamente il contributo alla costituzione di un fondo finalizzato al miglioramento e potenziamento delle strutture di stoccaggio con particolare riguardo all'introduzione di tecnologie innovative tendenti alla migliore conservazione del prodotto ed all'introduzione delle tecniche agronomiche e commerciali tendenti al suo miglioramento qualitativo e a sviluppare azioni di tipo promozionale e pubblicitario.

Art. 3.

Beneficiari dell'intervento sono le associazioni dei produttori riconosciute per il prodotto commercializzato direttamente o nel rispetto di accordi interprofessionali sottoscritti a norma della legge n. 88 del 16 marzo 1988 e dalle cooperative o consorzi loro associati oppure le singole cooperative od i loro consorzi o singoli produttori, previa attestazione di cui al penultimo comma del presente articolo. I beneficiari che intendono ottenere l'aiuto al magazzinaggio debbono rivolgere all'A.I.M.A., previi gli accertamenti di cui al successivo art. 4, da parte del competente organismo regionale di controllo, apposita istanza entro il termine previsto nel precedente art. 1.

Al termine dell'impegno di ammasso, l'ammassatore è tenuto pena la decadenza dall'aiuto, a richiedere all'autorità regionale il controllo delle eventuali quantità di patate residue.

L'istanza deve contenere le seguenti indicazioni:

a) per le persone fisiche: nome, cognome, luogo e data di nascita, residenza; per le persone giuridiche e gli enti associativi: denominazione, ragione sociale e sede della persona giuridica dell'ente associativo, nonché nome, cognome, luogo e data di nascita e qualifica del legale rappresentante;

b) ubicazione e capacità dei magazzini di deposito destinati all'ammasso; denominazione dei medesimi impianti; caratteristiche tecniche che li rendono idonei a garantire la buona conservazione del prodotto; modalità seguita nelle operazioni di stoccaggio allo scopo di rendere identificabili i quantitativi immagazzinati ed agevolare il controllo degli stessi per la durata dell'ammasso;

c) precisazione del quantitativo di patate comuni da consumo costituenti oggetto dell'impegno di ammasso e campagna di produzione;

d) dichiarazione del richiedente che dette patate comuni da consumo sono di sua esclusiva proprietà o disponibilità dei propri associati;

e) dichiarazione di impegno di ammasso con indicazione della decorrenza;

f) data e sottoscrizione autenticata e/o autocertificata dell'istanza.

Il quantitativo minimo di patate da consumo oggetto dell'istanza ammonta, di norma, a 10.000 quintali.

Le associazioni dei produttori d'intesa con le regioni potranno definire le quantità minime ammassabili per ogni singolo magazzino di stoccaggio.

Ciascuna istanza deve riguardare patate da consumo prodotte in una sola regione o provincia autonoma, e regioni limitrofe.

L'istanza deve essere corredata da una attestazione redatta da associazioni dei produttori di patate riconcosciute ed operanti nella regione di appartenenza o di regioni limitrofe o dalle Unioni nazionali delle Associazioni dei produttori di patate riconosciute, comprovante che il prodotto oggetto dell'istanza è la patata comune da consumo di qualità sana leale e mercantile, prodotta dal richiedente nella regione o provincia autonoma indicata in domanda, nella campagna 1999, e che il magazzino ove verrà lo stoccaggio ha le caratteristiche previste dal precedente art. 2.

L'esatta provenienza delle patate oggetto della domanda sarà accertata mediante idonea fattura diretta di acquisto del seme, oppure mediante idonea dichiarazione della cooperativa agricola che ha fornito il seme, tale documentazione dovrà essere conservata dal soggetto che ha redatto l'attestazione di cui al precedente comma del presente articolo, per essere esibita all'A.I.M.A. dietro specifica richiesta.

Art. 4.

L'organismo regionale di controllo che ha ricevuto l'istanza prevista al precedente art. 3, provvede, senza indugio, a verificare la corrispondenza di tutti i dati dichiarati nella domanda, accertando in particolare, le generalità e la qualità del dichiarente, l'ubicazione, l'idoneità e la capacità del magazzino di deposito, i quantitativi di patate comuni da consumo immagazzinate, la data di completamento delle operazioni di ammasso del prodotto oggetto delle richiesta di aiuto e la campagna di produzione.

In caso di esito favorevole della verifica, l'organismo regionale di controllo redige, in calce all'istanza, un'apposita dichiarazione riguardante anche l'inizio di ammasso che deve riportare la firma del funzionario che ha eseguito il controllo, la data e il timbro dell'ufficio.

L'istanza di cui al precedente art. 3 deve essere redatta e presentata in quattro esemplari.

Dei quattro esemplari, uno resta all'organismo regionale di controllo, corredato da una copia dell'attestazione di cui al penultimo comma del precedente art. 3, uno viene restituito al richiedente, mentre l'originale e il secondo esemplare debbono essere trasmessi dal richiedente stesso all'A.I.M.A. in liquidazione nella sua sede di Roma, in via Palestro 81, U.O. XI, dallo stesso beneficiario, unitamente all'originale dall'attestazione di cui al penultimo comma del precedente art. 3.

Il rispetto del termine stabilito all'art. 1 è condizione preliminare ed inderogabile per la concessione dell'aiuto.

Art. 5.

L'impegno di ammasso inizia il primo giorno del mese successivo a quello del completamento delle operazioni di magazzinaggio e termina alla scadenza previste all'art. 2 e per la parte rimanente, allo scadere del quarto mese.

Allo scadere dell'anzidetto quarto mese termina in ogni caso la durata dell'impegno ed il prodotto si considera uscito dall'ammasso in pari data ed è svincolato dopo la constatazione della sua esistenza, verbalizzata dall'organismo regionale di controllo che ha redatto la dichiarazione di cui al secondo comma del precedente art. 4 e l'attestazione che lo stesso prodotto è di qualità sana leale a mercantile predisposta dal soggetto che ha redatto l'attestazione di cui al penultimo comma del precedente art. 3.

La regione dovrà accertare, sempre alla fine dei quattro mesi, e per singola istanza, la giacenza di prodotto, il quantitativo di prodotto svincolato e regolarmente fatturato, gli eventuali cali; la somma di questi quantitativi dovrà corrispondere al quantitativo iniziale ammassato.

L'ammassatore riprenderà la piena disponibiltà del prodotto stoccato per l'utilizzazione finale, successivamente alla compilazione e sottoscrizione delle attestazioni e dei verbali di cui al secondo comma del presente articolo.

Nei confronti del prodotto per il quale è appurata la non presenza delle caratteristiche di qualità sopraindicate non sarà corrisposto il relativo ammontare dell'aiuto da parte dell'A.I.M.A.

Per il prodotto oggetto dell'impegno, l'ammassatore può chiedere all'A.I.M.A., inviando copia della richiesta anche all'organismo regionale di controllo, di essere autorizzato a svincolare dall'ammasso l'intera partita sotto contratto, ovvero un frazione di essa.

Lo svincolo può riguardare solo prodotto che sia stato in ammasso per un periodo minimo di due mesi.

Anteriormente alla scadenza del periodo minimo di due mesi, previsto al precedente comma, non può darsi corso allo svincolo od all'uscita dell'intero quantitativo di patate o frazioni di esso in ammasso, tuttavia, su richiesta motivata dell'ammassatore, l'A.I.M.A. può autorizzare l'uscita del prodotto, in tal caso l'ammassatore perde ogni diritto a percepire l'aiuto di cui all'impegno di magazzinaggio previsto dal primo comma del presente articolo.

Lo svincolo è autorizzato dall'A.I.M.A. mediante comunicazione inviata anche al predetto organismo regionale di controllo.

L'autorizzazione si intende comunque concessa, qualora l'A.I.M.A., non abbia inviato, entro il termine di sette giorni dalla ricezione di richiesta di svincolo, alcuna comunicazione in merito.

Il periodo massimo di ammasso, stabilito in quattro mesi, è frazionato, al fine della determinazione dell'importo complessivo dell'aiuto da erogare, in tre periodi: il primo di due mesi, gli altri di un mese ciascuno. Per le patate comuni da consumo per le quali la richiesta data di svincolo cade nella seconda metà del mese, ai fini della concessione dell'aiuto, viene calcolato per intero il mese stesso, per le patate comuni da consumo per le quali la richiesta data di svincolo cade nella prima metà del mese, tale mese non viene calcolato ai fini della determinazione dell'aiuto da erogare.

Art. 6.

Durante il periodo di ammasso delle patate oggetto dell'impegno, l'ammassatore è tenuto a registrare nell'apposito registro vidimato, di cui al terzo trattino del secondo comma del successivo art. 7, da tenersi conservato presso il magazzino di ammasso, nonché in analogo registro conservato presso la propria sede amministrativa:

a) alla data di inizio dell'impegno, il carico delle quantità ammassate in magazzino;

b) alla data di ciascuna uscita (svincolo) dall'ammasso, lo scarico delle quantità uscite, indicando gli estremi della corrispondente autorizzazione rilasciata dall'A.I.M.A., ai sensi del precedente art. 5.

Prima dell'uscita del prodotto dall'ammasso, ai sensi del precedente art. 5, l'ammassatore non può mettere in vendita o vendere o altrimenti commercializzare o cedere, la partita, o frazione di essa, sotto impegno ne sostituirla.

Durante il periodo di ammasso, l'ammassatore è tenuto a permettere in ogni momento, l'esecuzione dei controlli da parte dei funzionari dell'A.I.M.A., dei competenti organismi regionali, o di altri organi incaricati dall'A.I.M.A. stessa, dando all'uopo la propria collaborazione.

Art. 7.

L'importo dell'aiuto stabilito nel precedente art. 2, è corrisposto dall'A.I.M.A., dopo che sarà stato svincolato l'intero quantitativo di patate comuni da consumo costituente l'oggetto dell'impegno di ammasso, ed è calcolato in base ai quantitativi effettivi e loro giacenze accertati secondo le modalità previste nel precedente art. 5 e nel presente articolo.

Per la corresponsione dell'aiuto l'ammassatore dovrà presentare all'A.I.M.A. un'apposita istanza alla quale dovranno essere allegati:

per i produttori iscritti presso la camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura, il relativo certificato di iscrizione non anteriore a sei mesi, attestante anche il pieno e libero esercizio dell'attività commerciale;

certificazione antimafia richiesta nei tempi e nei modi previsti per legge a cura degli interessati ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica n. 252 del 3 giugno 1998;

per tutti i richiedenti, due copie del registro di carico e scarico della quantità di prodotto indicato in domanda. A tal fine il richiedente deve sottoporre a vidimazione del competente ufficio regionale un apposito registro di carico e scarico, riferito alle quantità di patate oggetto della richiesta di aiuto, nel quale dovranno essere registrati i movimenti di entrata e di uscita del prodotto, ai sensi del precedente art. 5;

attestazione che il prodotto giacente, alla fine del quarto mese, è di qualità sana leale e mercantile, predisposta dal soggetto che ha redatto l'attestazione di cui al penultimo comma del precedente art. 3;

verbale di constatazione dell'esistenza del prodotto, di accertamento del quantitativo svincolato ed eventuali cali da parte dell'organismo regionale;

elenco delle fatture di vendita, verificato e vidimato dall'organismo regionale di controllo.

La dimostrazione dei quantitativi usciti dall'ammasso a seguito delle autorizzazioni dell'A.I.M.A., sarà fornita dall'ammassatore esclusivamente tramite fatture di vendita per destinazione uso umano diretto, in originale o in copia, del prodotto in questione. L'elenco delle fatture anzidette, verificato e vidimato dall'organo regionale di controllo, viene trasmesso all'A.I.M.A. mentre le copie delle fatture devono essere conservate presso l'ammassatore per essere esibite su richiesta dell'A.I.M.A. stessa.

Copia dell'istanza di richiesta di pagamento inviata all'A.I.M.A., deve essere presentata anche al competente organismo regionale di controllo da parte dell'istante.

Art. 8.

Salvo casi di forza maggiore, se l'ammassatore non adempie le obbligazioni che gli incombono in virtù dell'impegno di ammasso e del presente atto, l'aiuto non è corrisposto.

In caso di inadempimento per causa di forza maggiore, l'ammassatore è obbligato a darne immediata comunicazione all'A.I.M.A., che determina le misure necessarie in relazione alle circostanze giustificative addotte dall'ammassatore.

Art. 9.

Alle Unioni nazionali delle Associazioni di produttori di patate, nel quadro delle competenze loro attribuite e in riferimento a questo provvedimento vengono demandati i seguenti compiti:

promozione e diffusione presso le associate e le regioni interessate del provvedimento;

applicazione delle norme contenute nel provvedimento stesso;

verifica, in accordo con l'A.I.M.A., e al termine della presentazione delle istanze, delle quantità complessive effettivamente ammassate ed eventuali revisioni degli obiettivi nazionali e di ripartizione regionale;

controllo preventivo sulla documentazione da presentare all'A.I.M.A.

Per tali compiti l'A.I.M.A. riconoscerà alle Unioni un contributo di lire 4/kg per attività di assistenza prestata, esclusivamente, nei confronti dei propri associati.

00A3771

BANCA D'ITALIA

Nomina del presidente del Comitato di sorveglianza della Cassa rurale ed artigiana di Volturara Irpina - Banca di credito cooperativo, società cooperativa a responsabilità limitata, con sede nel comune di Volturara Irpina, in amministrazione straordinaria.

Nella riunione del 6 marzo 2000 tenuta dal Comitato di sorveglianza della Cassa rurale ed artigiana di Volturara Irpina - Banca di credito cooperativo, società cooperativa a responsabilità limitata, con sede nel comune di Volturara Irpina (Avellino), posta in amministrazione straordinaria con decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica del 2 marzo 2000, ai sensi dell'art. 70, comma 1, lettere *a)* e *b)*, del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, il prof. Gian Franco Campobasso è stato nominato presidente del Comitato stesso ai sensi dell'art. 71, comma 1, del citato testo unico.

00A3676

REGIONE FRIULI-VENEZIA GIULIA

Scioglimento della società «Cooperativa Commissionaria L'Arnia Soc. a r.l.», in Udine

Con deliberazione n. 605 del 16 marzo 2000 la giunta regionale ha sciolto d'ufficio, ex art. 2544 del codice civile, senza nomina di commissario liquidatore, ai sensi di quanto disposto dal primo comma dell'art. 2 della legge 17 luglio 1975, n. 400, la seguente società cooperativa:

società «Cooperativa Commissionaria L'Arnia Soc. a r.l.», con sede in Udine, costituita il 23 novembre 1976 per rogito notaio dott. Pietro Moro di Tolmezzo.

00A3790

COMUNE DI MANFREDONIA

Variante al piano di lottizzazione dell'insula industriale «D3E». (Deliberazione 19 ottobre 1999, n. 92)

IL CONSIGLIO COMUNALE

(Omissis).

Delibera:

1. Di accogliere, per la motivazione riportata nel parere espresso dal dirigente del settimo settore, le osservazioni prodotte dal sig. Centurione Michele;

2. Di approvare, in conseguenza dell'accoglimento della citata osservazione, i seguenti elaborati tecnici opportunamente modificati che sostituiscono le corrispondenti tavole di piano adottato con delibera consiliare n. 118/98:

relazione tecnica illustrativa con verifica degli *standards* urbanistici;

norme tecniche d'attuazione (modificate secondo prescrizione espressa dalla C.E.C. nella seduta del 22 settembre 1998);

tav. 2 - estratto di mappa e stato naturale degli insediamenti;

tav. 3 - zonizzazione su mappa catastale;

schema di convenzione;

3. Di approvare in via definitiva la Variante al piano di lottizzazione dell'insula industriale D3E del vigente P.R.G. (già DI49 del vecchio P. di F.) come risulta dagli elaborati annessi alla deliberazione n. 118/98 e con le modifiche di cui al precedente punto 1:

tav. 1 - stralcio del P.R.G. vigente;

tav. 2 - estratto di mappa e stato naturale degli insediamenti;

tav. 3 - zonizzazione su mappa catastale;

tav. 4 - piano della viabilità;

tav. 5 - rete di fogna bianca;

tav. 6 - rete di pubblica illuminazione;

tav. 7 - rete di canalizzazioni telefoniche;

tav. 8 - rete idrica per servizi;

tav. 9 - rete fogna nera;

stralcio delle norme tecniche d'attuazione del P.R.G. vigente;

relazione tecnica illustrativa con verifica degli *standards* urbanistici;

relazione economico-finanziaria;

norme tecniche d'attuazione (con modifiche proposte dalla Comunità europea);

schema di convenzione.

4. Di approvare l'allegata scheda di controllo aggiornata, parte integrante del presente provvedimento;

5. Di approvare lo schema di convenzione adeguato alle prescrizioni della C.E.C. ed all'accoglimento delle osservazioni richiamate in premessa che disciplina i rapporti con i lottizzanti, parte integrante del presente provvedimento, fermo restando le competenze della giunta comunale per eventuali specificazioni e modifiche che non alterino sostanzialmente le clausole previste e che eventualmente si rendessero necessarie;

6. Di dare atto che:

le aree interessate alla Variante già rientravano nelle zone «D» del programma di fabbricazione approvato con decreto del Presidente della regione Puglia n. 45 del 20 aprile 1972 e riadottato con delibera di giunta regionale n. 2716 del 6 aprile 1981;

le stesse aree sono state confermate nella loro destinazione nel vigente P.R.G. approvato con delibera di giunta regionale n. 8 del 22 gennaio 1998, pubblicato nel Bollettino ufficiale della regione Puglia n. 21 del 27 febbraio 1998 e nella *Gazzetta Ufficiale* n. 52 del 4 marzo 1998;

non risulta a questo comune che tali aree ricadano in siti di interesse comunitario, né lo stato dell'eventuale procedimento amministrativo che individui gli stessi siti, la loro consistenza, regolamentazione e/o salvaguardia;

7. Di darsi atto che il presente provvedimento dovrà essere notificato nei modi e forme di legge a tutti i proprietari dei suoli ricadenti nell'insula D3E del vigente P.R.G. (ex DI/46 del vecchio P. di F.).

00A3791

AUTORITÀ DI BACINO INTERREGIONALE DEL FIUME FIORA

Aggiornamento del piano straordinario previsto dall'art. 1, comma 1-*bis*, della legge n. 267/1998 come modificato dalla legge n. 226/1999. (Deliberazione del 18 febbraio 2000, n. 2).

IL COMITATO ISTITUZIONALE

(Omissis).

Delibera:

1. Di approvare, relativamente al piano straordinario approvato con delibera del comitato istituzionale n. 10 del 28 ottobre 1999, l'aggiornamento di cui alle premesse costituito dalla sostituzione di parte dell'allegato 1.2.1 «Carta della pericolosità e del rischio di frana».

2. Che in particolare la sostituzione di cui al punto precedente si articola secondo il seguente quadro:

la cartografia di dettaglio scala 1:10.000 n. 3 - Pitigliano è sostituita con l'allegato *A)* facente parte integrante della presente delibera;

la cartografia di dettaglio scala 1:10.000 n. 11 - Sorano è sostituita con l'allegato *B)* facente parte integrante della presente delibera.

3. Di dare mandato al segretario generale di trasmettere il piano alle regioni Lazio e Toscana, competenti per territorio ai fini degli adempimenti discendenti dalla legge n. 267/1998 modificata dalla legge n. 226/1999 nonché discendenti dalla legge n. 183/1989.

4. Di dare mandato al segretario generale di trasmettere la presente delibera e le cartografie aggiornate in argomento alla provincia di Grosseto e ai comuni interessati.

5. La presente delibera sarà pubblicata nei Bollettini ufficiali della regione Lazio e della regione Toscana, nonché per estratto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

6. La presente delibera ha efficacia dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

7. La documentazione relativa ai precedenti punti 1 e 2 della presente delibera è disponibile per la consultazione di chiunque ne abbia interesse presso la sede dell'autorità di bacino del fiume Fiora in via di Novoli, 53/m - Firenze, in orario di ufficio.

00A3787

UNIVERSITÀ «LA SAPIENZA» DI ROMA

Vacanza di posti di professore universitario di ruolo di prima fascia da coprire mediante procedura di trasferimento

Ai sensi e per gli effetti degli articoli 65, 66 e 93 del testo unico sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, dell'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, dell'art. 5, comma 9, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, della legge 19 novembre 1990, n. 341, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e della legge 3 luglio 1998, n. 210 si comunica che presso l'Università degli studi «La Sapienza» di Roma sono vacanti i sottoelencati posti di professore universitario di ruolo di prima fascia, alla cui copertura la facoltà interessata intende provvedere mediante procedura di trasferimento:

Facoltà di giurisprudenza.

P01C - Scienza delle finanze

Gli aspiranti al posto anzidetto dovranno presentare le proprie domande, in carta libera, direttamente al preside di facoltà di questo Ateneo entro trenta giorni dal giorno successivo a quello della pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

L'eventuale indicazione della disciplina non costituisce un vincolo rispetto alle successive possibilità di utilizzazione del docente nell'ambito dello stesso settore.

Il consiglio della facoltà interessata assicurerà la valutazione comparativa dei candidati secondo i seguenti criteri generali, approvati dal s.a. nella seduta del 12 febbraio 1999:

rilevanza scientifica delle pubblicazioni;

continuità temporale della produzione scientifica;

attività didattica svolta;

congruenza dell'attività scientifica e didattica del candidato con le esigenze della facoltà.

A tal fine alla domanda dovrà essere allegato:

1) *curriculum* della propria attività scientifica e professionale;

2) un elenco dei titoli posseduti alla data della domanda che l'interessato ritiene utile far valere ai fini del trasferimento;

3) le pubblicazioni ed i lavori che i candidati intendono far valere per la valutazione comparativa.

Per le pubblicazioni o per i lavori stampati all'estero deve risultare la data ed il luogo della pubblicazione. Per i lavori stampati in Italia il candidato autore deve dichiarare l'avvenuto deposito dello stampato presso la prefettura e la Procura della Repubblica (art. 1 del D.L.L. del 31 agosto 1945, n. 660).

Non verranno presi in considerazione i titoli non elencati nel suddetto elenco, né verranno considerate le pubblicazioni ed i lavori inviati dopo il termine utile per la presentazione delle domande.

La nomina alla copertura del posto per trasferimento è disposta con decreto del Rettore.

00A3717

Vacanza di posti di professore universitario di ruolo di prima fascia da coprire mediante trasferimento

Ai sensi e per gli effetti degli articoli 65, 66 e 93 del testo unico sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, dell'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, dell'art. 5, comma 9, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, della legge 19 novembre 1990, n. 341, della legge 27 dicembre 1997, n. 449 e della legge 3 luglio 1998, n. 210, si comunica che presso l'Università degli studi «La Sapienza» di Roma sono vacanti i sottoelencati posti di professore universitario di ruolo di prima fascia, alla cui copertura la facoltà interessata intende provvedere mediante procedura di trasferimento:

FACOLTÀ DI GIURISPRUDENZA

N18X - *Diritto romano e diritti dell'antichità* (comprendente la disciplina Istituzioni di diritto romano);

N06X - *Diritto della navigazione* (comprendente la omonima disciplina).

Gli aspiranti ai posti anzidetti dovranno presentare le proprie domande, in carta libera, direttamente al preside di facoltà di questo Ateneo entro trenta giorni dal giorno successivo a quello della pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

L'eventuale indicazione della disciplina non costituisce un vincolo rispetto alle successive possibilità di utilizzazione del docente nell'ambito dello stesso settore.

Il consiglio della facoltà interessata assicurerà la valutazione comparativa dei candidati secondo i seguenti criteri generali, approvati dal s.a. nella seduta del 12 febbraio 1999:

rilevanza scientifica delle pubblicazioni;

continuità temporale della produzione scientifica;

attività didattica svolta;

congruenza dell'attività scientifica e didattica del candidato con le esigenze della Facoltà.

A tal fine alla domanda dovrà essere allegato:

1) *curriculum* della propria attività scientifica e professionale;

2) un elenco dei titoli posseduti alla data della domanda che l'interessato ritiene utile far valere ai fini del trasferimento;

3) le pubblicazioni ed i lavori che i candidati intendono far valere per la valutazione comparativa.

Per le pubblicazioni o per i lavori stampati all'estero deve risultare la data ed il luogo della pubblicazione. Per i lavori stampati in Italia il candidato autore deve dichiarare l'avvenuto deposito dello stampato presso la prefettura e la procura della Repubblica (art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 31 agosto 1945, n. 660).

Non verranno presi in considerazione i titoli non elencati nel suddetto elenco, nè verranno considerate le pubblicazioni ed i lavori inviati dopo il termine utile per la presentazione delle domande.

La nomina alla copertura dei posti per trasferimento è disposta con decreto del Rettore.

00A3821

UNIVERSITÀ DI LECCE

Vacanza ad un posto di ricercatore universitario da coprire mediante trasferimento

Ai sensi di quanto previsto dal regolamento per il reclutamento dei professori universitari di ruolo e dei ricercatori (emanato con decreto rettorale n. 1258 del 21 giugno 1999), si comunica che presso la facoltà di giurisprudenza dell'Università degli studi di Lecce, è vacante il seguente posto di ricercatore universitario per il settore scientifico-disciplinare sotto specificato, alla cui copertura la facoltà interessata intende provvedere mediante trasferimento.

Facoltà di giurisprudenza:

Q01C - Storia delle istituzioni politiche. A norma del regolamento ministeriale n. 390/98 - viene richiesto il seguente impegno scientifico e didattico: «Si richiede un impegno didattico nell'ambito delle materie del settore; un impegno scientifico nell'ambito della storia delle amministrazioni periferiche e della storia del diritto pubblico».

Il presente avviso viene pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, oltre che all'albo ufficiale dell'ateneo, all'albo della facoltà che ha chiesto il bando e sul sito internet dell'Università di Lecce.

Possono partecipare al concorso i ricercatori universitari appartenenti al settore scientifico-disciplinare Q01C che abbiano maturato almeno un triennio di permanenza, nella stessa sede, anche se in aspettativa, ai sensi dell'art. 13 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382.

Gli aspiranti al trasferimento al posto anzidetto dovranno presentare le proprie domande, direttamente al preside della facoltà, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

In allegato alla domanda e in un unico esemplare, vanno necessariamente presentati:

a) titoli scientifici, sino ad un massimo di 10, selezionati a scelta del candidato fra quelli complessivamente prodotti;

b) elenco generale dei titoli prodotti;

c) curriculum didattico-scientifico.

La competenza a decidere sulle domande di trasferimento è del consiglio della facoltà che ne ha fatto richiesta. Il consiglio si pronuncerà su una motivata relazione comparativa nella quale si farà riferimento, sia alle esigenze didattiche della facoltà che alla personalità scientifica dei candidati. La relazione sarà predisposta da una commissione nominata dal consiglio di facoltà fra i docenti del medesimo settore (o di settore strettamente affine), attingendo dai componenti della facoltà medesima o - in mancanza - di altra facoltà o di altro ateneo. Ove non sia possibile la formazione della commissione nell'ambito dello specifico settore o di settori strettamente affini si potrà ricorrere a settori che, comunque, ricadano nell'area disciplinare di riferimento.

La commissione sarà formata da un professore di prima fascia, uno di seconda fascia e da un ricercatore confermato.

Si darà luogo a valutazione anche in presenza di una sola domanda.

Il consiglio di facoltà potrà rinunciare a disporre il trasferimento, con delibera motivata, così come con delibera motivata potrà decidere in difformità rispetto al parere della commissione.

Il trasferimento verrà disposto con decreto del rettore da intendersi come atto definitivo.

Nello stesso decreto viene stabilita la decorrenza del provvedimento, in analogia con le disposizioni di legge che regolano la presa di servizio dei vincitori di concorso.

Ai sensi di quanto previsto dal regolamento per il reclutamento dei professori universitari di ruolo e dei ricercatori (emanato con decreto rettorale n. 1258 del 21 giugno 1999), si comunica che presso la facoltà di scienze della formazione dell'Università degli studi di Lecce, è vacante il seguente posto di ricercatore universitario per il settore scientifico-disciplinare sotto specificato, alla cui copertura la facoltà interessata intende provvedere mediante trasferimento.

Facolta di scienze della formazione:

M05X - Discipline demoetnoantropologiche. A norma del regolamento ministeriale n. 390/98 viene richiesto il seguente impegno scientifico e didattico: «I requisiti richiesti saranno soddisfatti da un candidato che padroneggi le tematiche delle scienze demoantropologiche, sul versante storico come su quello teorico-metodologico che abbia condotto ricerche sui fenomeni della cultura tradizionale, in particolare dell'area salentina, che abbia esperienza nell'insegnamento delle discipline demo-antropologiche e preferibilmente all'interno di corsi in scienze della formazione.

Il presente avviso viene pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, oltre che all'albo ufficiale dell'ateneo, all'albo della facoltà che ha chiesto il bando e sul sito internet dell'Università di Lecce.

Possono partecipare al concorso i ricercatori universitari appartenenti al settore scientifico-disciplinare M05X che abbiano maturato almeno un triennio di permanenza, nella stessa sede, anche se in aspettativa, ai sensi dell'art. 13 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382.

Gli aspiranti al trasferimento al posto anzidetto dovranno presentare le proprie domande, direttamente al preside della facoltà, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

In allegato alla domanda e in un unico esemplare, vanno necessariamente presentati:

a) titoli scientifici, sino ad un massimo di 10, selezionati a scelta del candidato fra quelli complessivamente prodotti;

b) elenco generale dei titoli prodotti;

c) curriculum didattico-scientifico.

La competenza a decidere sulle domande di trasferimento è del consiglio della facoltà che ne ha fatto richiesta. Il consiglio si pronuncerà su una motivata relazione comparativa nella quale si farà riferimento, sia alle esigenze didattiche della facoltà che alla personalità scientifica dei candidati. La relazione sarà predisposta da una commissione nominata dal consiglio di facoltà fra i docenti del medesimo settore (o di settore strettamente affine), attingendo dai componenti della facoltà medesima o - in mancanza - di altra facoltà o di altro ateneo. Ove non sia possibile la formazione della commissione nell'ambito dello specifico settore o di settori strettamente affini si potrà ricorrere a settori che, comunque, ricadano nell'area disciplinare di riferimento.

La commissione sarà formata da un professore di prima fascia, uno di seconda fascia e da un ricercatore confermato.

Si darà luogo a valutazione anche in presenza di una sola domanda.

Il consiglio di facoltà potrà rinunciare a disporre il trasferimento, con delibera motivata, così come con delibera motivata potrà decidere in difformità rispetto al parere della commissione.

Il trasferimento verrà disposto con decreto del rettore da intendersi come atto definitivo.

Nello stesso decreto viene stabilita la decorrenza del provvedimento, in analogia con le disposizioni di legge che regolano la presa di servizio dei vincitori di concorso.

Ai sensi di quanto previsto dal regolamento per il reclutamento dei professori universitari di ruolo e dei ricercatori (emanato con decreto rettorale n. 1258 del 21 giugno 1999), si comunica che presso la facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali dell'Università degli studi di Lecce, è vacante il seguente posto di ricercatore universitario per il settore scientifico-disciplinare sotto specificato, alla cui copertura la facoltà interessata intende provvedere mediante trasferimento.

Facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali:

D02A - Geografia fisica e geomorfologia. A norma del regolamento ministeriale n. 390/98 viene richiesto il seguente impegno scientifico e didattico: «Impegno scientifico: il candidato dovrà svolgere ricerche sulle modificazioni naturali ed indotte della fascia costiera anche in connessione alle variazioni quaternarie del livello del mare nonché sull'evoluzione morfologica di paesaggi fisici. Impegno didattico: il candidato dovrà essere in grado di svolgere attività didattica di supporto alle esercitazioni pratiche, sia in laboratorio che su terreno, previste per i corsi di geografia fisica e geomorfologia applicata e difesa dell'ambiente nonché attività di tutoraggio e di assistenza agli studenti.

Il presente avviso viene pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, oltre che all'albo ufficiale dell'ateneo, all'albo della facoltà che ha chiesto il bando e sul sito internet dell'Università di Lecce.

Possono partecipare al concorso i ricercatori universitari appartenenti al settore scientifico-disciplinare D02A che abbiano maturato almeno un triennio di permanenza, nella stessa sede, anche se in aspettativa, ai sensi dell'art. 13 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382.

Gli aspiranti al trasferimento al posto anzidetto dovranno presentare le proprie domande, direttamente al preside della facoltà, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

In allegato alla domanda e in un unico esemplare, vanno necessariamente presentati:

a) titoli scientifici, sino ad un massimo di 10, selezionati a scelta del candidato fra quelli complessivamente prodotti;

b) elenco generale dei titoli prodotti;

c) curriculum didattico-scientifico.

La competenza a decidere sulle domande di trasferimento è del consiglio della facoltà che ne ha fatto richiesta. Il consiglio si pronuncerà su una motivata relazione comparativa nella quale si farà riferimento, sia alle esigenze didattiche della facoltà che alla personalità scientifica dei candidati. La relazione sarà predisposta da una commissione nominata dal consiglio di facoltà fra i docenti del medesimo settore (o di settore strettamente affine), attingendo dai componenti della facoltà medesima o - in mancanza - di altra facoltà o di altro ateneo. Ove non sia possibile la formazione della commissione nell'ambito dello specifico settore o di settori strettamente affini si potrà ricorrere a settori che, comunque, ricadano nell'area disciplinare di riferimento.

La commissione sarà formata da un professore di prima fascia, uno di seconda fascia e da un ricercatore confermato.

Si darà luogo a valutazione anche in presenza di una sola domanda.

Il consiglio di facoltà potrà rinunciare a disporre il trasferimento, con delibera motivata, così come con delibera motivata potrà decidere in difformità rispetto al parere della commissione.

Il trasferimento verrà disposto con decreto del rettore da intendersi come atto definitivo.

Nello stesso decreto viene stabilita la decorrenza del provvedimento, in analogia con le disposizioni di legge che regolano la presa di servizio dei vincitori di concorso.

00A3690

RETTIFICHE

AVVERTENZA. — L'**avviso di rettifica** dà notizia dell'avvenuta correzione di errori materiali contenuti nell'originale o nella copia del provvedimento inviato per la pubblicazione alla *Gazzetta Ufficiale*. L'**errata-corrige** rimedia, invece, ad errori verificatisi nella stampa del provvedimento sulla *Gazzetta Ufficiale*. I relativi comunicati sono pubblicati ai sensi dell'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, e degli articoli 14, 15 e 18 del decreto del Presidente della Repubblica 14 marzo 1986, n. 217.

ERRATA-CORRIGE

Avviso relativo al comunicato di errata-corrige riguardante la legge costituzionale 17 gennaio 2000, n. 1, recante: «Modifica all'articolo 48 della Costituzione concernente l'istituzione della circoscrizione Estero per l'esercizio del diritto di voto dei cittadini italiani residenti all'estero». (Legge costituzionale pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 15 del 20 gennaio 2000).

La nota all'art. 1 della legge costituzionale citata in epigrafe, pubblicata nella sopra indicata *Gazzetta Ufficiale*, riportata alla pag. 4, seconda colonna, deve essere sostituita dalla seguente:

— Il testo dell'art. 48 della Costituzione della Repubblica italiana, così come modificato dalla presente legge, è il seguente:

«Art. 48. — Sono elettori tutti i cittadini, uomini e donne, che hanno raggiunto la maggiore età.

Il voto è personale ed eguale, libero e segreto. Il suo esercizio è dovere civico.

La legge stabilisce requisiti e modalità per l'esercizio del diritto di voto dei cittadini residenti all'estero e ne assicura l'effettività. A tale fine è istituita una circoscrizione Estero per l'elezione delle Camere, alla quale sono assegnati seggi nel numero stabilito da norma costituzionale e secondo criteri determinati dalla legge.

Il diritto di voto non può essere limitato se non per incapacità civile *o* per effetto di sentenza penale irrevocabile *o* nei casi di indegnità morale indicati dalla legge».

Il presente avviso di «Errata-corrige» annulla e sostituisce quello pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 25 del 1º febbraio 2000.

00A3788

Comunicato relativo alla circolare 6 dicembre 1999, n. 7938 del Ministero dei lavori pubblici, recante: «Sicurezza della circolazione nelle gallerie stradali con particolare riferimento ai veicoli che trasportano materiali pericolosi». (Circolare pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 57 del 9 marzo 2000).

Nella circolare citata in epigrafe, pubblicata nella suindicata *Gazzetta Ufficiale,* alla pagina 35, seconda colonna, all'ottavo comma, dove è scritto: «... una distanza di sicurezza tra i veicoli di *meno* 100 m ...», leggasi: «... una distanza di sicurezza tra i veicoli di *almeno* 100 m ...».

00A3658

Comunicato relativo alla circolare della Cassa Depositi e Prestiti 22 marzo 2000, n. 1236, recante: «Circolare attuativa del decreto 28 gennaio 2000 del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica - Mutui alle comunità montane con oneri a carico del fondo nazionale per la montagna». (Circolare pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 73 del 28 marzo 2000).

In calce alla circolare citata in epigrafe, nella seconda colonna della pag. 74 della sopra indicata *Gazzetta Ufficiale*, dove è scritto: «Il direttore generale *del Dipartimento impieghi* Salvemini», leggasi: «Il direttore generale Salvemini».

00A3798

DOMENICO CORTESANI, *direttore*

FRANCESCO NOCITA, *redattore*

ALFONSO ANDRIANI, *vice redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.